



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 7 gennaio 2010

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - 3559 - 4030
Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì
ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al
giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso:
Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca:
via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale
14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-
13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP -Torino Piazza Castello 165 -Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1-Tel. 0131285072
Asti Corso Alfieri 165 -Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a -Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 -Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 -Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 -Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 -Tel. 0161600286

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale -70% CB/TORINO



Foto Consorzio fiori tipici del lago Maggiore

Mostra della Camelia invernale

Eventi culturali in Piemonte

ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione	
1	Leggi e regolamenti
30	Decreti del Presidente della Giunta Regionale
-	Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
31	Deliberazioni della Giunta Regionale

-	Deliberazioni del Consiglio Regionale
48	Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
-	Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
51	Determinazioni dei Dirigenti
-	Circolari / Direttive
-	Comunicati

-	Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
Atti dello Stato	
-	Leggi dello Stato
-	Altri Provvedimenti

ABBONAMENTI

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario compilare il modulo pubblicato al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale - sezione “come abbonarsi” - ed inviarlo tramite fax alla Redazione, corredato dell’attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L’attivazione dell’abbonamento decorrerà dall’inserimento del nominativo nella “banca dati abbonati” dopo il ricevimento in Redazione dell’attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l’attivazione dell’abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

Abbonamento semestrale
Codice S1 € 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

Abbonamento semestrale
Codice S3 € 23,00

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzione devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale (via posta o fax) entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo.

Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), unitamente all’attestazione di pagamento e alla lettera di richiesta. Il modello della lettera è scaricabile dalla sezione “invio pubblicazioni” del sito internet del Bollettino Ufficiale.

PRECISAZIONI

Ai sensi della D.G.R. 9.12.2008, n. 21-10253, gli Enti inserzionisti dovranno inviare i testi da pubblicare anche in forma elettronica avvalendosi della procedura web accessibile all’indirizzo

www.regione.piemonte.it/bollettino/

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici.

COSTI

Costo per riga o frazione di riga:
€ 2,50

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, carattere Times – corpo 12.

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali, Associazioni di volontariato, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali del novembre 1994, ottobre 2000

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ABBONAMENTI E INSERZIONI

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Con bollettino o postagiorno
sul C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale
Piazza Castello 165, 10122 Torino.

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 63331 – TO13
IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

www.poste.it
postagiorno on-line
C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l’attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all’invio tramite fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in Copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000 al 2007	€ 25,82
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2008	€ 26,00
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop – Corso Matteotti n. 57, Torino – Tel 011 5176444	-

VENDITA

Libreria Giuridica:	Via Sant’Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076 - Corso Francia 64/A tel. 011 7495165
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico,	Piazza Castello 165, Torino Tel. 4324903/4/5

INDICE

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata nelle ultime pagine di questo Bollettino (Ndr).

AFFARI INTERNAZIONALI E COMUNITARI

Codice SB0100

D.D. 23 dicembre 2009, n. 352

Approvazione del "Bando per la concessione di contributi per iniziative realizzate nell'ambito di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri - anno 2009 -. Impegno di Euro 100.000,00 sul capitolo 150790/09 (Ass. 107523).

pag. 113

AGRICOLTURA

Codice DB1100

D.D. 13 novembre 2009, n. 1148

Reg. CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013: Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito della misura 215 "Pagamenti per il benessere animale" annualità 2009.

pag. 74

Codice DB1100

D.D. 30 dicembre 2009, n. 1385

Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Filiera corta. Approvazione bando per l'assegnazione di aiuti ad imprenditori agricoli associati.

pag. 84

Codice DB1100

D.D. 30 dicembre 2009, n. 1386

Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Filiera corta. Approvazione bando per l'assegnazione di aiuti ai gruppi di acquisto.

pag. 92

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 13-12955

Modifica della DGR n. 61-12773 del 7/12/2009 inerente "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario". Sostituzione dell'allegato A.

pag. 31

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 14-12956

L.R. n. 35/2006, art. 6 e L.R. n. 34/2004 - Programma pluriennale per le attività produttive 2006/2010. Sotto-

scrizione aumento capitale Eurofidi S.c.p.a. - Autorizzazione a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

pag. 35

BENI AMBIENTALI

Codice DB1000

D.D. 22 ottobre 2009, n. 499

Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A., della realizzazione di progetti d'interesse regionale. Approvazione del Piano d'attività. Impegno di Euro 302.000,00 sul cap. 253774/2009 - Liquidazione in acconto di Euro 30.200,00 a favore dell'IPLA S.p.A.

pag. 62

Codice DB1000

D.D. 23 ottobre 2009, n. 501

Iniziativa di educazione ambientale realizzata dalla società "Terme di Acqui S.p.A.". Liquidazione della somma di Euro 6.438,00 (cap. 17638/2007 - imp. 4347) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 265/22 del 18 settembre 2007. (D.G.R. n. 30-6493 del 23/07/2007-Acc. n. 101133).

pag. 93

Codice DB1000

D.D. 23 ottobre 2009, n. 502

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l'incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico ambientale anno 2007, seconda scadenza. Revoca contributo e scorrimento della graduatoria.

pag. 63

Codice DB1000

D.D. 23 ottobre 2009, n. 503

Bonifica presso Stabilimento Novelis di Borgofranco d'Ivrea (TO). Modifica D.D. n. 316/ DA1007 del 6 giugno 2008 di accettazione garanzie finanziarie prestate da Novelis Italia S.p.A. con sede in Bresso (MI), Via Vittorio Veneto 106 (Cod. anagrafe Reg.le n. 319).

pag. 93

Codice DB1000

D.D. 23 ottobre 2009, n. 504

D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Intesa istituzionale di programma - Accordi di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie. Società Intercomunale Impianti Acque Reflue s.r.l. con sede in Bra (CN). Intervento n. 6. Progetto di Euro 150.000,00. Concessione finanziamento di Euro 100.000,00.

pag. 64

Codice DB1000

D.D. 23 ottobre 2009, n. 505

D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Intesa istituzionale di programma - Accordi di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie. Società Impianti Acque Reflue s.r.l. con sede

in Diano d'Alba (CN). Intervento n. 5. Progetto di Euro 500.000,00. Concessione finanziamento di Euro 380.000,00.

pag. 64

Codice DB1000

D.D. 23 ottobre 2009, n. 506

Autorizzazione allo svincolo di destinazione della somma di Euro 120.000,00 all'Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta.

pag. 64

Codice DB1000

D.D. 23 ottobre 2009, n. 508

L.r. n. 24/2002, art. 2, comma 1. Iniziative regionali per la riduzione della produzione di rifiuti urbani. Iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini all'uso di borse riutilizzabili in sostituzione dei sacchetti monouso. Impegno di spesa di Euro 40.000,00 sul capitolo 186861/2009, di Euro 47.800,00 sul capitolo 141636/2009 ed impegno delegato di Euro 32.280,00 sul capitolo 141636/2009.

pag. 65

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 511

Liquidazione della somma complessiva di Euro 350.000,00 sul capitolo 253704/09 (imp. n. 887) ai soggetti gestori del Sistema regionale delle aree protette.

pag. 65

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 512

Iniziativa di formazione e sensibilizzazione ambientale "Ecologia urbana per decisori locali" realizzata dall'Associazione "La Città possibile". Liquidazione della somma di Euro 22.160,00 (cap. 13595/2007 - imp. 4109) quale saldo del sostegno finanziario concesso con D.D. n. 254/22 del 17 settembre 2007 (D.G.R. n. 22-5375 del 26 febbraio 2007 - A. 100370).

pag. 65

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 513

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 13 "Lavori di rifacimento e completamento delle reti fognarie nel centro abitato del Comune di Pezzolo Valle Uzzone". Concessione finanziamento di Euro 100.000,00.

pag. 66

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 514

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Alto (CN). Lavori di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Contributo di Euro 80.000,00.

pag. 66

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 515

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Moiola (CN). Lavori di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Contributo di Euro 100.000,00.

pag. 66

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 516

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Caprauna (CN). Lavori di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Contributo di Euro 35.000,00.

pag. 66

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 517

Interventi per la raccolta differenziata rifiuti. Realizzazione area attrezzata di stoccaggio e valorizzazione dei materiali in Comune di Pinerolo. Rendicontazione finale. Impegno e liquidazione saldo contributo a favore di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per un importo di Euro 46.481,12 (cap. 288851/2009).

pag. 66

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 518

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 15 "Lavori di estensione reti fognarie e completamento impianto di depurazione del Comune di Saliceto (CN)". Rideterminazione finanziamento.

pag. 67

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 519

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Mornese (AL). Lavori di rifacimento condotte obsolete dell'acquedotto e della fognatura. Contributo di Euro 72.000,00.

pag. 67

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 520

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 300/24 del 29.11.2006. Comune di Sant'Agata Fossili (AL). Lavori di realizzazione nuovo pozzo e collegamento alla rete. Concessione contributo di Euro 50.000,00.

pag. 67

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 521

Legge regionale 42/2000. Programma di finanziamento anno 2006. Comune di Vercelli - sito "ex discarica Mon-

tefibre". Presa d'atto nuovo quadro economico a seguito aggiudicazione.

pag. 67

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 522

Bando 2005 diretto alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti strategici di cui agli articoli 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5, della legge 7 ottobre 2002, n. 23. Revoca, minori erogazioni di contributo e scorrimento della graduatoria.

pag. 67

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 523

Bando regionale 2003 diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Revoca e minori erogazioni di contributo. Accertamento di economia di spesa di Euro 10.961,55 sul cap. 240855/08 (I. 5870).

pag. 68

Codice DB1000

D.D. 2 novembre 2009, n. 524

Reg. UE 1698/05 "Piano di sviluppo rurale 2007-2013. Determinazione n. 519/DB1010 del 24/9/2008. Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A. dell'implementazione dell'Azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" Misura 323 - Impegno di Euro 606.534,75 sul cap. n. 123345/2009 relativo all'annualità 2009.

pag. 68

Codice DB1000

D.D. 3 novembre 2009, n. 525

Fase di verifica della procedura di V.I.A., ex art. 10 della legge regionale 40/98, inerente al progetto di "Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani della Città di Bra e dei Comuni limitrofi" presentato dalla Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. con sede in Alba. Esclusione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della legge regionale 40/98.

pag. 69

Codice DB1000

D.D. 4 novembre 2009, n. 526

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN). Intervento n. 2 - Comune di Camerana (CN) - Lavori di potenziamento acquedotto - Rideterminazione finanziamento.

pag. 69

Codice DB1000

D.D. 5 novembre 2009, n. 527

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 3 - Comune di Camerana (CN) - Lavori di rifacimento im-

pianti di depurazione e tratti di fognatura - Rideterminazione finanziamento.

pag. 70

Codice DB1000

D.D. 5 novembre 2009, n. 528

Integrazione e modifica alla D.D. n. 433 del 29 settembre 2009 "Corsi di formazione del personale dipendente degli Enti di gestione delle Aree protette nell'ambito del Piano di formazione regionale 2009. Impegno della somma di Euro 29.878,00 sul cap. 135106/09";

pag. 70

Codice DB1000

D.D. 5 novembre 2009, n. 529

Presa d'atto della spesa finale sostenuta dal Comune di Piobesi Torinese per i lavori di bonifica del sito n. ord. 336 "ex Sverind" - Impegno e liquidazione a saldo della spesa di Euro 124.148,32 sul cap. 239591/2009.

pag. 70

Codice DB1000

D.D. 6 novembre 2009, n. 530

Comune di Ciriè. Bonifica "Area Oli e BTZ" - Stab. Metzeler di Via Torino 140. Accettazione delle garanzie finanziarie prestate da Metzeler Automotive Profile Systems S.p.A. con sede legale in Ciriè, Via Torino 140 (Cod. anagrafe Reg.le n. 1574).

pag. 70

Codice DB1000

D.D. 9 novembre 2009, n. 531

Spese per lo svolgimento delle collaborazioni redazionali della Rivista "Piemonte Parchi". Liquidazione della somma totale di Euro 4.433,60.

pag. 70

Codice DB1000

D.D. 9 novembre 2009, n. 532

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località La Madonnina II lotto nel Comune di Sant'Albano Stura (CN). Liquidazione della somma di Euro 17.812,51 - (cap. 22800/2006 - imp. 2371) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 131/22.01 del 14/06/2006.

pag. 71

Codice DB1000

D.D. 9 novembre 2009, n. 533

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località Via per Soglio nel Comune di Cortazzone (AT). Liquidazione della somma di Euro 6.412,45 - (cap. 22800/2007 - imp. 3539) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 226/22.01 del 23/08/2007.

pag. 71

Codice DB1000

D.D. 11 novembre 2009, n. 535

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il

recupero ambientale ed economico della Valle Bormida - A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 12 - Lavori di rifacimento impianti e completamento rete fognaria nel centro abitato del Comune di Perletto (CN) - Rideterminazione finanziamento.

pag. 71

Codice DB1000

D.D. 11 novembre 2009, n. 536

Comune di Volvera. Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale Area "Le Vasche". Accettazione delle garanzie finanziarie prestate da Fiat Group Automobiles S.p.A. con sede in Torino, C.so Agnelli 200. Importo Euro 2.890.415,26 (Cod. Reg.le Anagrafe 391).

pag. 71

Codice DB1000

D.D. 11 novembre 2009, n. 537

Comune di Alessandria. Intervento di bonifica area p.v. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Regione San Michele. Svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalla Kuwait petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, V.le dell'Oceano Indiano n. 13 (Cod. Reg.le Anagrafe 1029).

pag. 71

Codice DB1000

D.D. 11 novembre 2009, n. 538

Accordo di Programma Quadro Stato-Regione IV Atto integrativo del 29.05.2007. ASP - Asti Servizi Pubblici S.p.A. Intervento n. 4-14. Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti. Rideterminazione del finanziamento.

pag. 71

Codice DB1000

D.D. 11 novembre 2009, n. 539

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione Dirigenziale n. 641/DA1000 del 18.11.2008. Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A. Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto e della fognatura a servizio dell'area retrostante la chiesa parrocchiale nel Comune di Castellino Tanaro (CN). Concessione contributo di Euro 38.000,00.

pag. 71

Codice DB1000

D.D. 11 novembre 2009, n. 540

Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012.

pag. 72

Codice DB1000

D.D. 11 novembre 2009, n. 541

Approvazione offerta Postel e spedizione degli avvisi di pagamento del canone per l'uso di acqua pubblica. Impegno di Euro 23.000,00 di cui Euro 13.000,00 sul capitolo 133535/2009 ed Euro 10.000,00 sul capitolo 110828/2009.

pag. 74

BILANCIO

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 36

Modifica della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

pag. 21

COMUNICAZIONE

Codice DB0600

D.D. 9 ottobre 2009, n. 244

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Manifestazione "Uniamo le energie". Adempimenti tecnici in ordine alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Spesa di Euro 38.417,10.= capitolo 127489/2009.

pag. 51

Codice DB0600

D.D. 12 ottobre 2009, n. 245

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Programma di comunicazione per la riduzione dei rifiuti. Progetto "Come in cantina". Affidamento incarichi. Spesa Euro 28.372,80. Capitolo 141636/2009 Impegno delegato n. 3974/2009.

pag. 51

Codice DB0600

D.D. 12 ottobre 2009, n. 246

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Realizzazione e stampa portacard personalizzati Ufficio Relazioni con il Pubblico. Affidamento incarico. Spesa di Euro 4920,00. Cap. 110828 del bilancio 2009.

pag. 52

Codice DB0600

D.D. 12 ottobre 2009, n. 247

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Attuazione progetto di comunicazione integrata sui servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte. Affidamento incarico. Spesa di Euro 16740,00. Cap. 113168 del bilancio 2009.

pag. 52

Codice DB0600

D.D. 12 ottobre 2009, n. 248

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Stampa e distribuzione Freecard gratuite personalizzate URP Regione Piemonte in 380 circuiti standard del territorio. Affidamento incarico. Spesa di Euro 13518,00. Cap. 110828 del bilancio 2009.

pag. 52

Codice DB0600

D.D. 12 ottobre 2009, n. 249

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Ulteriori adempimenti per applicazione immagine coordinata sedi URP sul territorio. Affidamento incarico. Spesa di Euro 540,00. Cap. 110828 del bilancio 2009.

pag. 52

Codice DB0600

D.D. 16 ottobre 2009, n. 250

Servizio di traduzioni in lingue straniere. Spesa di Euro 4.992,00.Cap.113168/2009

pag. 53

Codice DB0600

D.D. 16 ottobre 2009, n. 251

Variatione beneficiario di cui alla determinazione n. 8 del 5.2.2009. Nessun movimento contabile.

pag. 53

Codice DB0600

D.D. 19 ottobre 2009, n. 252

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09 Stampa volume "Le attività internazionali 2007-2008" Affidamento incarico. Spesa di euro 3.915,60 cap. 136721/09.

pag. 53

Codice DB0600

D.D. 19 ottobre 2009, n. 254

Acquisto Agenda del Giornalista. Spesa di Euro 90,00

pag. 53

Codice DB0600

D.D. 20 ottobre 2009, n. 255

Legge regionale 52/90.Art.4 Corresponsione contributi anno 2009.Spesa Euro 58.309,00 Cap. 173212

pag. 254

Codice DB0600

D.D. 20 ottobre 2009, n. 256

iniziative di comunicazione relative alle pari opportunità e alla violenza sulle donne - affidamento incarichi - spesa di euro 110.940,00 sul cap. 127599/09

pag. 55

Codice DB0600

D.D. 20 ottobre 2009, n. 257

POR FSE - iniziative di comunicazione istituzionale nell'ambito del piano di comunicazione 2007-13 - affidamento incarichi - spesa di euro 373.900,00 (capp. e acc vari)

pag. 55

Codice DB0600

D.D. 20 ottobre 2009, n. 258

PSR 2007-13 - iniziativa di comunicazione istituzionale relativa alla promozione dell'Asse IV leader - affidamento incarichi - spesa di euro 4.705,20 sul cap. 141029/09

pag. 55

Codice DB0600

D.D. 20 ottobre 2009, n. 259

Iniziativa di comunicazione istituzionale riferita al servizio civile volontario - affidamento incarichi, spesa di euro 6.720,00 sul cap. 118474/09

pag. 56

Codice DB0600

D.D. 21 ottobre 2009, n. 260

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09 Progetto per la marcia mondiale della pace. Affidamento incarichi. Spesa di euro 15.659,80 cap.127489/09

pag. 56

Codice DB0600

D.D. 21 ottobre 2009, n. 261

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09 Compartecipazione alla manifestazione "ALPI 365 Montagna Expo" - Torino 23-25 ottobre 2009. Affidamento incarichi. Spesa di euro 351.667,00 cap. vari

pag. 56

Codice DB0600

D.D. 23 ottobre 2009, n. 263

Integrazione impegno n. 4427 di cui alla determinazione n. 255 del 20.10.2009.Spesa di Euro 3.000,00

pag. 57

Codice DB0600

D.D. 23 ottobre 2009, n. 264

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Partecipazione della Regione Piemonte al salone Alpi 365 di Torino. Adempimenti tecnici. Spesa di Euro 23.400,00.= capitolo 127489/2009.

pag. 57

Codice DB0600

D.D. 26 ottobre 2009, n. 266

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Variazione alla determina dirigenziale n. 49 del 5-3-2009. Liquidazione fattura. Spesa di Euro 3.504,60.= capitolo 110828/2009.

pag. 57

Codice DB0600

D.D. 28 ottobre 2009, n. 267

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Campagna di comunicazione "Uniamo le energie". Giornata promozionale sull'utilizzo di autovetture a metano. Spesa di Euro 35.616,00.= capitoli vari.

pag. 58

Codice DB0600

D.D. 29 ottobre 2009, n. 268

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Rai relativa alla rubrica televisiva Montagne. Spesa di Euro 12.000,00.Cap. 113168/2009

pag. 58

Codice DB0600

D.D. 29 ottobre 2009, n. 269

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Manifestazione "Uniamo le energie". Espletamento del servizio di vigilanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Spesa di Euro 19.040,00.= capitolo 127489/2009.

pag. 58

Codice DB0600**D.D. 30 ottobre 2009, n. 270**

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09 Realizzazione e stampa materiali editoriali necessari per iniziative di comunicazione istituzionale. Affidamento incarichi. Spesa di euro 26.258,80 cap. vari

pag. 59

Codice DB0600**D.D. 30 ottobre 2009, n. 271**

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. pagamento tributi per occupazione suolo pubblico. Spesa di Euro 345,00.= capitolo 114162/2009.

pag. 59

Codice DB0600**D.D. 30 ottobre 2009, n. 273**

POR FESR 2007-13 iniziative di comunicazione previste nel Piano di Informazione e Pubblicità: Effetto europa - spesa di euro 231.842,00 (capp. vari).

pag. 59

Codice DB0600**D.D. 2 novembre 2009, n. 274**

Variazione della determinazione dirigenziale n. 149 del 27-5-2009.

pag. 60

Codice DB0600**D.D. 3 novembre 2009, n. 275**

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Giornata Regionale Protezione Civile: piano di comunicazione e sensibilizzazione verso le scuole e la popolazione. Spesa Euro 163.923,08. Nella misura di Euro 150.765,08 cap. 136446/2009 impegno delegato n. 4639/2009, nella misura di Euro 3158,00 capitolo 136446/2009 impegno delegato n. 4666, nella misura di Euro 10.000,00 cap. 113168/2009 assegnazione n. 103082.

pag. 60

Codice DB0600**D.D. 4 novembre 2009, n. 276**

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Attività editoriale per iniziative di comunicazione istituzionale. Affidamento incarico. Spesa di euro 21.600,00 cap. 110828/09

pag. 62

Codice DB0600**D.D. 5 novembre 2009, n. 278**

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Piano di comunicazione per la valorizzazione e la promozione del sistema delle Residenze Reali del Piemonte e della Venaria Reale. Mostra "Cavalieri dai Templari a Napoleone". Affidamento incarichi. Spesa di euro 29.568,60 cap. vari.

pag. 62

CONSIGLIO REGIONALE**Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 9 dicembre 2009, n. 149**

Approvazione del piano di formazione del personale per il 2010 (LS).

pag. 48

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 21 dicembre 2009, n. 153

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni (l.r. n. 39/98 e s.m.i. art. 1, comma 7): Bertero, Caputo, Castellaro, Eboli, Fazzone, Gazziero, Olmeo, Calliano, Fontana, La Gamma, Minisi, Rapetti, Saldaconti, Sanna, Bonante, Linzalata, Malagnino, Soncin, Viavattene, Cotto, Gianotti, Gonella, Lazzaro (MP).

pag. 48

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 21 dicembre 2009, n. 154

L.r. n. 10/89 e d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: dipendente Maria Adriana Vindigni: Autorizzazione all'assunzione di incarico extralavorativo presso La Casa di Misericordia "A. Denis" (TO) (PC).

pag. 50

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 22 dicembre 2009, n. 158

Intesa sulla proposta di deliberazione della Giunta Regionale relativa all'approvazione dei provvedimenti organizzativi che disciplinano le materie di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". (MP).

pag. 50

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO**Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 45-12987**

Fondo Regionale disabili. Integrazione di euro 255.801,41 cap. 168440/09 alle risorse previste nella DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008. Trasferimento delle medesime all'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.).

pag. 41

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 81-13021

L.R. n. 34/2009. Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Costituzione Fondo speciale di garanzia. Approvazione regolamento. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del Fondo.

pag. 42

ISTRUZIONE

Codice DB1500

D.D. 24 dicembre 2009, n. 827

Approvazione dell'avviso pubblico per la realizzazione di un intervento straordinario, a.s. 2009/10, per l'assunzione a T.D. di personale docente e ATA per la piena integrazione scolastica degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie, certificati ex L. 104/92 o con E.E.S. certificate ex DGR 18-10723/09 e 13-10889/09. Impegno di spesa euro 7.000.000,00 (cap. 170980/09)

pag. 100

NOMINE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2009, n. 127

Costituzione Comitato Guida per la Qualità - art. 25 L.R. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale".

pag. 30

POLITICHE SOCIALI

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37.

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

pag. 2

SANITA'

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 95-13035

Accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per la salute mentale.

pag. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 96-13036

Accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per le dipendenze patologiche.

pag. 46

Codice DB2000

D.D. 4 dicembre 2009, n. 858

Individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l'anno 2010 nel territorio della Regione Piemonte.

pag. 108

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

pag. 4

TUTELA DELL'AMBIENTE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 15-12957

Conferma giudizio positivo compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza contenuti nella DGR n. 57-10036 del 10.11.2008. Progetto: Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. S.r.l. Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po "Po morto di Carignano" - Carignano e Carmagnola a seguito verifica di ottemperanza della prescrizione relativa all'attuazione di uno studio sulla presenza di specie protette.

pag. 35

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 28-12970

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica Pellerina a 220 kV nel Comune di Torino.

pag. 39

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 87-13027

Approvazione della proposta di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, Provincia di Torino, Associazione di Ato To Rifiuti, Consorzi di Bacino, Aziende di Gestione Rifiuti, finalizzato all'analisi dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta multimateriale.

pag. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 90-13030

Disposizioni organizzative relative all'applicazione del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

pag. 46

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 36

Modifica della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è sostituito dal seguente:

"2 L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dall'anno solare 2009.

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2009.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 665

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 dicembre 2009.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 17 dicembre 2009.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 18 dicembre 2009 con relazione di Gian Piero Clement
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2009, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica

e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 23/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Modalità di esenzione per i soggetti disabili)

1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), per ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ovvero il soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f bis), del d.p.r. 39/1953, limitatamente ad un solo veicolo, non e' tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute.

3. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà degli stessi, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido.

4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare vettura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 2.

6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale."

- Il testo dell'articolo 4 della l. 138/2001 è il seguente:

"Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.".

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37.

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza dignitosa in favore:

a) dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale;

b) dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire ai genitori separati e divorziati di cui al comma 1, che sono in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.

Art. 2.

(Azioni regionali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:

a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1, diretti alla realizzazione di reti e sistemi

articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;

b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1 che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli Enti locali titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali, la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

2. I Centri di cui al comma 1 possono essere parte integrante, dei Centri per le famiglie di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, dei consultori familiari, oppure essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore riconosciute dalla Regione Piemonte, non aventi finalità di lucro e con comprovata esperienza nello specifico settore, che operano in stretto raccordo con la rete dei Consultori stessi.

3. I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare sono previsti nel numero di almeno uno per bacino territoriale di Azienda sanitaria locale e sono dotati di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua le modalità di articolazione territoriale e di finanziamento per la gestione e la realizzazione dei centri di cui al comma 1.

Art. 4.

(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La Regione promuove e valorizza, nell'ambito dei programmi di integrazione socio sanitaria territoriale programmi di assistenza e mediazione familiare.

2. I programmi di cui al comma 1 prevedono:

a) soluzioni abitative temporanee per i genitori separati e divorziati che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge;

b) servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della legge 54/2006;

c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua:

a) Le modalità di finanziamento per la realizzazione dei programmi di assistenza e mediazione familiare;

b) I criteri e le modalità di accesso agli interventi previsti al comma 2.

Art. 5.

(Interventi di sostegno abitativo)

1. La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, individua interventi specifici destinati ai genitori separati o divorziati in situazione di grave difficoltà.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua modalità, criteri e limiti di reddito per l'accesso all'intervento di cui al comma 1, anche considerando gli eventuali benefici economici di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Interventi economici a sostegno dei coniugi separati)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità per l'attribuzione di interventi economici a favore del coniuge separato in grave difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 7.

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 8.

(Esclusione dai benefici)

1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.

Art. 9.

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività ed i programmi attuati, nonché l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati. La relazione contiene anche informazioni da cui emerge l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dell'assegnazione delle strutture abitative.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011, agli oneri quantificati complessivamente in 3 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria direzione DB19 Tit. I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dal-

l'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 11.

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2009.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 593

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

- Presentata dai Consiglieri Iuri Gilberto Bossuto, Paola Barassi, Sergio Cavallaro, Gian Piero Clement, Pier Giorgio Comella, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Giampiero Leo, Enrico Moriconi, Roberto Placido il 05 gennaio 2009.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 13 gennaio 2009.

- Richiamata in Aula ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento, il 26 novembre 2009.

- Rinvitata in Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, il 23 dicembre 2009.

Proposta di legge n. 602

Norme a sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.

- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Roberto Boniperti, Marco Botta, William Casoni, Antonio D'Ambrosio, il 25 febbraio 2009.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 marzo 2009.

- Testo unificato licenziato dalle Commissioni IV e I congiunte il 29 dicembre 2009 con relazione di Alberto Deambrogio, Gian Luca Vignale.

- Approvato in Aula il 29 dicembre 2009, con emendamenti sul testo, con 36 voti favorevoli e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 42 della l.r. 1/2004 è il seguente:
"Art. 42. (Centri per le famiglie)

1. Al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

" Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

" Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti

regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Titolo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*(Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. La Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, adegua la normativa regionale in materia di turismo, attività di estetista ed acconciatore, artigianato, commercio, attività nautiche e concessioni demaniali alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. La Regione, nel rispetto della direttiva n. 2006/123/CE, assicura la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale.

Titolo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Capo I. STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 2.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
31 agosto 1979, n. 54)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

2. L'articolo 9 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.

5. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio."

3. L'articolo 12 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Chiusura temporanea o definitiva)

1. Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne dà preventivo o, se ciò non è possibile, contemporaneo avviso al comune e all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi."

4. Al comma 2 bis dell'articolo 16, come inserito dall'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, le parole: "al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione", sono sostituite dalle seguenti: "al comune una dichiarazione di inizio attività".

5. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00."

6. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00."

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente:

"3 bis. La violazione dell'articolo 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00."

8. Dopo l'articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole: " , al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro" e " , nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari", sono soppresse.

2. L'articolo 5 bis della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 bis. (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze)

1. Le associazioni e gli enti che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l'immobile da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

4. Per la gestione dell'attività nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5.

7. Le attività sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni.

8. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;

b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;

c) dotazione di un'adeguata cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;

e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;

f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi."

3. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 31/1985, la parola: "e", è sostituita dalla seguente: "o".

4. Il terzo comma dell'articolo 6 della l.r. 31/1985, è sostituito dal seguente:

"3. Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati."

5. L'articolo 9 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

6. Al terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 31/1985, le parole: "- avvalendosi della normale organizzazione familiare -", sono soppresse.

7. L'articolo 15 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "Art. 15. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende esercitare l'attività di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal r.d. 773/1931;
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

8. L'articolo 18 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalità di cui all'articolo 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

9. L'articolo 18 ter della l.r. 31/1985, come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18) è sostituito dal seguente:

"Art. 18 ter (Gestione alloggi vacanze)

1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis è affidata:

a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici;

b) alle piccole e medie imprese, nonché agli imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.

2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettanta-cinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

3. I proprietari degli alloggi, possono utilizzare gratuitamente per non più di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dal comma 1, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 18 quinquies, come inserito dall'articolo 5 della l.r. 22/2002."

10. L'articolo 18 quater della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 4 della l.r. 22/2002, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. quater (Dichiarazione di inizio attività)

1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l'affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La gestione degli alloggi vacanze è soggetta a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, da redigersi su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia a, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. Il controllo sulla gestione è affidato alle aziende turistiche locali (ATL) in conformità alle procedure stabilite con il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi re-

gionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18"), che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione.

7. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta."

11. L'articolo 21 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 27 bis, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili dal comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata."

12. Dopo l'articolo 27 della l.r. 31/1985, è inserito il seguente:

"Art. 27 bis (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attività)

1. Chiunque gestisce una delle strutture di cui alla presente legge senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro 6.000,00.

2. La violazione dell'articolo 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. La gestione di uno dei complessi di cui al comma 1, in violazione dell'obbligo di cui agli articoli 5 bis, 9 comma 4, 15 comma 4, 18 comma 4 e 18 quater comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00."

13. L'articolo 29 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 bis e 28 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, il quale introita i relativi proventi.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Art. 4.

(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiasti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

2. L'articolo 7 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Denuncia di classificazione)

1. Per l'attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della L. 241/1990.

2. La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio

attività, oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

3. Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività."

3. L'articolo 8 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Sanzioni)

1. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 2 bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00."

Art. 5.

(Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 2, le parole: "domanda di autorizzazione all'apertura", sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazione di inizio attività";

b) al comma 8 dell'articolo 6 le parole: "dell'autorizzazione di esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività".

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38)

1. L'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo) è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Possono esercitare l'attività:

a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività."

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Alla lettera c) del comma 4, dell'articolo 83, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la parola: "autorizzazioni", è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività".

Capo II.

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 8.

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Apertura delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività presentata al comune in cui ha sede l'agenzia, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Le attività indicate all'articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispet-

to della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia.

6. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5.

7. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati."

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 15/1988 la parola: "inoltre", è soppressa.

3. L'articolo 8 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:

a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

5. In mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 206/2007, il possesso delle caratteristiche profes-

sionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell' articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.

6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività.

7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).".

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/1988, le parole: "l'assessore provinciale", sono sostituite dalle seguenti "la struttura provinciale competente".

5. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/1988 le parole: "di cui uno designato dall'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa", sono soppresse.

6. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 15/1988, le parole: "dalla legge regionale 2 luglio 1976 n. 33", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).".

7. L'articolo 10 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente: "Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio."

8. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 15/1988 le parole: "munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3", sono sostituite dalle seguenti: "senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3".

9. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 15/1988 la parola: "autorizzate", è soppressa.

10. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 15/1988 la parola: "autorizzate", è soppressa.

11. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 15/1988, le parole: "senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "senza aver presentato dichiarazione di inizio attività".

12. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 15/1988, le parole: "o non in conformità della copia inviata alla Provincia ai sensi dell'art. 12 della presente legge, " e "il mancato invio alla Provincia della copia del programma comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000" sono soppresse.

13. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 15/1988, è sostituito dal seguente:

"4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l'esercizio può essere sospeso o chiuso."

Capo III.

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA

Art. 9.

(*Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50*)

1. Al comma 5, dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), dopo la parola "comunitari" sono inserite le seguenti: ", non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome,".

2. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14 della l.r. 50/1992, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ubicata in località sciistica,".

3. Alla lettera g) del comma 1, dell'articolo 14 della l.r. 50/1992, le parole: "compreso nell'organico di cui al punto a)", sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco."

5. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale."

Art. 10.

(*Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41*)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina), le parole "Il collegio provvede altresì a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale.", sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applica-

no le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).".

3. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994, è sostituito dal seguente:

"2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell'ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede."

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994, le parole: "facente parte dell'organico di cui alla lettera a)", sono soppresse.

5. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente:

"5. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti."

Capo IV.

PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 11.

(*Modifiche e integrazioni alla legge regionale
26 novembre 2001, n. 33*)

1. Il comma 6 dell'articolo 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci" e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina") è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 33/2001, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

"6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati al-

l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter."

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/2001, le parole: "e uno designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.", sono soppresse.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/2001 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.

1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995."

Titolo III.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista), le parole "in possesso di apposita autorizzazione amministrativa comunale per l'", sono sostituite dalle seguenti: ", legittimato all'".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 54/1992, è sostituito dal seguente:

"1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti."

3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 54/1992, è sostituita dalla seguente:

"d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede".

4. L'articolo 7 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazio-

ni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla l. 1/1990 e di cui alla presente legge, è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.

3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo."

5. L'articolo 8 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabiliti dal regolamento comunale.

2. Se al termine del periodo previsto dal regolamento di cui al comma 1 l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.

3. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio."

6. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 54/1992, la parola: "autorizzati", è sostituita dalla seguente: "legittimati".

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 54/1992, è aggiunto, infine, il seguente:

"1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività."

Art. 13.

(Attività di acconciatore)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.l. 7/2007, l'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990.

2. La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore, nonché alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.

3. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale.

7. Se al termine del periodo previsto dal regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.

8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.

9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Titolo IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è sostituito dal seguente:

"3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica."

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e c)".

Titolo V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) come integrata dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo la parola "rinnovo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi".

Titolo VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ATTIVITÀ NAUTICHE

Art. 16.

(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), le parole: "che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi", sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 2/2008, è soppressa.

Titolo VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 17.

(Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno

2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998;

b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;

c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;

d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: "da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti", sono soppresse.

2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:

"8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA.".

Titolo VIII.

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 19.

(Accordi tra pubbliche amministrazioni)

1. La Regione può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per rendere efficace l'esercizio delle funzioni di controllo sulle dichiarazioni di inizio attività.

Art. 20.

(Norma finale)

1. Gli enti locali adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui ai precedenti titoli.

Art. 21.

(Disposizione transitoria)

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti titoli, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'articolo 8 ed il comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 54/1979;

b) il comma 2 dell'articolo 2, l'articolo 4, gli articoli 19 e 20, l'articolo 22, l'articolo 27, il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 28 della l.r. 31/1985;

c) gli articoli 4, 5 e 6, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7, il comma 4 dell'articolo 9, l'articolo 11, il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 15/1988;

d) il comma 2 dell'articolo 2, le lettere a) e c) del comma 1, i commi 4 e 5 dell'articolo 14, l'articolo 15 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 50/1992;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5, le lettere b), c) ed e) del comma 5 e il comma 6 dell'articolo 6 e l'articolo 12 della l.r. 54/1992;

f) la lettera f) dell'articolo 5, l'articolo 12, la lettera a) del comma 3 e il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994;

g) l'articolo 7 della l.r. 38/1995, ad eccezione del comma 8;

h) il comma 6 dell'articolo 5 e l'articolo 11 della l.r. 33/2001;

i) il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 38/2006 è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è disapplicato l'articolo 4 del regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R ((Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18").

Titolo IX.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 23.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2009.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 651

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

- Presentato dalla Giunta regionale il 27 ottobre 2009.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 28 ottobre 2009.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 10 dicembre 2009 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2009, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 1 voto contrario, 4 astenuti e 8 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“ Articolo 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - b) immigrazione;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 15. (Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.

3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.

4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.

5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.”.

Note all'articolo 2

- L'articolo 16 della l.r. 54/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 16 (Deroghe ed esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.

2. Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.

2-bis. Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante:

- a) il periodo di svolgimento del campeggio;
- b) le generalità dell'adulto responsabile designato;
- c) il numero e l'età dei partecipanti;
- d) l'area prescelta;
- e) l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
- f) la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- g) la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:
 - 1) accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
 - 2) sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;

3) dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

4) impegno al ripristino dello stato dei luoghi;

5) impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;

6) smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.

2-ter. L'autocertificazione di cui al comma 2 bis assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti. L'attività di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.

2-quater. Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del Comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:

- a) sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore;
- b) le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva;
- c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore.

3. Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° comma e 2° comma del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta", e contrassegnate con 1 stella.

4. In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di 3 tende o caravan, presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.

5. Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.

6. Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispet-

to a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2, ultimo comma, e dal presente articolo.”.

- L'articolo 18 della l.r. 54/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 18. (Sanzioni)

1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

2. La violazione di quanto previsto all'art. 16, 1° comma, della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.

3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

3 bis. La violazione dell'articolo 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro.

4. Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

5. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

6. La violazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

7. La violazione delle disposizioni previsti dall'art. 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

8. Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

9. Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.

10. La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale .

11. Per motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica; decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.”.

Note all'articolo 3

- L'articolo 2 della l.r. 31/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Definizione e caratteristiche)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti di cui al comma precedente con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro, per le finalità di cui al 1° comma, e che in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati Centri di vacanza per minori, Colonie, Pensionati universitari, Casa della Giovane, Foresteria, Casa per esercizi spirituali e simili.

5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al 1° comma.

6. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

7. Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle LL.RR. 10 marzo 1982, n. 7 e 23 agosto 1982, n. 20, sull'assistenza alle persone anziane.”.

- L'articolo 6 della l.r. 31/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Definizione e caratteristiche)

Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, o per periodi limitati anche con strade o altri mezzi di trasporto ed ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

I rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici o da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve esser effettuata a mezzo

di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode.

Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.

I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisce le finalità d'uso.

Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale anche se poste ad altitudine inferiore a m 700.”.

- L'articolo 13 della l.r. 31/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 13. (Definizioni e caratteristiche)

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolto da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.”.

Note all'articolo 5

- L'articolo 2 della l.r. 22/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2. (Comunicazione dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati all'Azienda di promozione turistica (APT) competente territorialmente, ai soli fini della pubblicità.

2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori devono comunicare all'APT le informazioni sulle caratteristiche, le attrezzature e i servizi della struttura ricettiva.

3. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche devono essere trasmesse all'APT entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

5. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante deve trasmettere all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio: tale comunicazione non è dovuta qualora rimangano confermati i dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.

6. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura contemporaneamente alla presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività.

7. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno.

8. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive devono essere trasmesse su modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.

9. Copia della comunicazione deve essere tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva a dimostrazione dell'avvenuta trasmissione all'APT.

10. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dei dati trasmessi con la precedente comunicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.”.

- L'articolo 6 della l.r. 22/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 6. (Sanzioni)

1. La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

3. La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

4. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

5. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

6. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000; la sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.

7. Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività della struttura ricettiva e successivamente alla revoca.”.

Nota all'articolo 7

- L'articolo 83 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 83. (Funzioni degli Enti locali)

1. Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Alla Provincia competono le funzioni relative a:

- a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
- d) nulla-osta all'istituzione di uffici di Informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) e all'uso della relativa denominazione;
- e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;
- f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;
- g) individuazione dei comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche.

3. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni relative a:

- a) individuazione dei comuni rurali montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche;
- b) riconoscimento scuole di sci;
- c) riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;
- d) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci;
- e) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina.

4. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative a:

- a) valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunità montane;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) dichiarazioni di inizio attività per l'esercizio dell'attività ricettiva;
- d) gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.

5. Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative all'accertamento di idoneità all'esercizio di impresa turistica.”.

Note all'articolo 8

- L'articolo 7 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 7. (Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)

1. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione della autorizzazione di esercizio, il titolare dovrà versare una cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore, la cui entità è determinata dalla Provincia con la concessione del nulla osta di cui all'art. 5 fra un minimo di L. 5 milioni e un massimo di L. 20 milioni, in relazione alla natura e dimensione delle attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. In alternativa al versamento della cauzione può essere prestata una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla Giunta regionale, fornita da mutue di garanzia costituite secondo le vigenti disposizioni di legge, per una somma di entità pari a quella dovuta per la cauzione.

3. La cauzione è vincolata a favore del Comune per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, su domanda dell'interessato, non prima di 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'agenzia e dalla cessazione della sua attività.

4. Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.”.

- L'articolo 9 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Accertamento dei requisiti professionali)

1. Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 8, la Provincia nomina una Commissione esaminatrice composta da:

- a) la struttura provinciale competente in materia o suo delegato;
- b) 4 esperti nelle materie d'esame;
- c) 1 docente per ciascuna delle lingue proposte dai candidati;
- d) 1 funzionario dell'Amministrazione Provinciale che svolge anche i compiti di segretario.

2. Per ciascuno dei membri indicati al comma I, è nominato un sostituto.

3. La Commissione dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere riconfermati.

4. I risultati degli accertamenti sono comunicati alla Regione.

5. La Provincia tiene un elenco di coloro la cui idoneità ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è accertata ai sensi del presente articolo, nonché di coloro la cui idoneità risulta ai sensi dell'art. 20, comma 3.

6. Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi nella misura prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).”.

- L'articolo 13 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. Le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (7), le attività disciplinate dalla presente legge esclusivamente a favore dei propri associati senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza operativa dell'Associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più Regioni;
- b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
- c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
- d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati.

3. Le Associazioni di cui al presente articolo per esercitare le attività dallo stesso previste devono trasmettere alla Provincia una relazione di cui al comma precedente, copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio. Le stesse Associazioni devono inviare alla Provincia entro il 31 marzo il programma annuale di attività con l'indicazione delle iniziative previste, nonché ogni successiva variazione od integrazione.

4. Alle attività delle Associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

5. Le Associazioni di cui al presente articolo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi.

6. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano alle Associazioni nazionali, anche di natura federativa, che abbiano in Piemonte la sede principale o succursale con dipendenza diretta e organica prevista dallo Statuto.

7. Le Associazioni nazionali le cui sedi o succursali sono site e operano in altra Regione, qualora organizzino viaggi che abbiano per meta località del Piemonte, sono tenute a rispettare le norme vigenti nelle Regioni di provenienza.”.

- L'articolo 14 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 14 . (Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1. Gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali e non rientranti nelle previsioni dell'art. 1, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggio e turismo: tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i

viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Gli organismi di cui al comma 1, possono altresì organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, gite di durata non superiore a due giorni oppure gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze dell'organizzazione di gite di durata superiore a due giorni deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivo di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio.

3. Le Associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità religiose, operanti a livello diocesano regionale o pluriregionale, possono organizzare direttamente pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto esclusivamente per i propri appartenenti o assistiti, senza gli obblighi di cui ai commi precedenti.

4. È esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di Enti od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.”.

- L'articolo 15 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)

1. Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo devono osservare le specifiche disposizioni in materia.”.

- L'articolo 18 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 18. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2, senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, o comunque in violazione alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 15.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, la somma è raddoppiata.

3. La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3, l'esercizio può essere sospeso o chiuso.”.

Note all'articolo 9

L'articolo 9 della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 9 (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già i-

scritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.

5. Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Piemonte.

7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

- L'articolo 14 della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 14. (Scuole di sci)

1. Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:

a) abbiano un organico minimo di tre maestri per le scuole di sci di fondo e di dieci maestri per le scuole di sci di discesa o miste, che può essere ridotto a tre maestri per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;

b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica;

c) abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

d) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

e) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) abbiano un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

h) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti Autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.

2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune, e sono iscritte in apposito elenco.

3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.

4. Per migliorare l'organizzazione dei servizi turistici e razionalizzare l'attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci.

5. Possono essere istituite e riconosciute più scuole in una stessa località turistica, qualora ciò sia ritenuto opportuno per la presenza nella località di più stazioni funzionalmente caratterizzate oppure per la necessità di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all'utenza.

6. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.”

Note all'articolo 10

- L'articolo 6 della l.r. 41/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. La guida alpina maestro di alpinismo e l'aspirante guida iscritti in albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che intende esercitare stabilmente la professione in Piemonte deve richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel corrispondente albo professionale.

2. La guida alpina maestro di alpinismo iscritta in albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, intende svolgere l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intende esercitare in Piemonte, può richiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale del Piemonte, conservando l'iscrizione nell'albo professionale della Regione o Provincia di provenienza; non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide

di cui all'articolo 13, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente.

3 bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. Le guide alpine o le aspiranti guide straniere, o figure professionali equivalenti, non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte. Qualora intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine del Piemonte. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente all'accertamento del possesso della specifica qualifica professionale riconosciuta in base al dispositivo di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per l'iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.

5. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine o di aspiranti guide, o figure professionali estere equivalenti, provenienti con loro clienti da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.”.

- L'articolo 17 della l.r. 41/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 17. (Scuole di alpinismo)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell'ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede

3. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) disporre di un organico di almeno 3 guide alpine maestri di alpinismo o aspiranti guide alpine, purché il numero di questi ultimi non superi quello delle guide alpine;
- b) essere dirette da una guida alpina maestro di alpinismo;
- c) disporre di una sede adeguata;
- d) essere assicurate per la responsabilità civile derivante dall'attività della scuola.

4. Le richieste di riconoscimento di scuola di alpinismo e di scuola di sci alpinismo sono presentate alla Giunta Regionale dagli interessati tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.

5. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti.

6. La denominazione «scuola di alpinismo e sci alpinismo» può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

7. L'esercizio e l'uso della denominazione «scuola di alpinismo e sci alpinismo» in violazione delle norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.”.

Note all'articolo 11

- L'articolo 3 della l.r. 33/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.

2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle province.

3. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.

4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

5. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale.

6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.”.

- L'articolo 5 della l.r. 33/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni individuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso.

3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.

4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.

5. I compensi ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'articolo 25-bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attività di formazione professionale", richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"»).

6. Ai componenti delle commissioni provinciali previste dall'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

- L'articolo 8 della l.r. 33/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Esercizio delle professioni)

1. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, comma 5, è riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.

1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.

1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995.”.

Note all'articolo 12

- L'articolo 3 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Conseguimento della qualificazione professionale)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 (4), oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1 del 1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa «qualificata» in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (5) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11.”.

- L'articolo 4 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Requisiti delle imprese)

1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.

2. Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.”.

- L'articolo 6 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Regolamento comunale)

1. I Comuni adottano appositi regolamenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare l'attività di estetista ai sensi delle norme contenute nella legge n. 1/1990, e nella presente legge regionale.

2. I regolamenti vengono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

3. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento.

4. Lo stesso si applica altresì alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista, come definite dalla legge n. 1/1990.

5. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

- a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista;
- b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, tenuto conto del numero degli esercizi già esistenti, degli addetti occupati e delle superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- c) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede;
- e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;
- f) le caratteristiche e la destinazione d'uso nonché i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene

svolta l'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;

g) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;

h) le discipline degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.

6. Le imprese e le attività già esistenti, di cui al comma 4, che non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione della presente legge, fissato dal Comune ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 11, comma 2; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

7. Il regolamento comunale può essere adottato anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello già previsto ai sensi della legge n. 1142/1970, rispetto alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n.1/1990.”.

- L'articolo 10 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 10.(Composizione della Commissione comunale)

1. La Commissione comunale di cui all' articolo 3 della legge n. 1142/1970 e' integrata da due imprenditori artigiani legittimati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o su loro delega dalle associazioni provinciali.

1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) è il seguente:

“ Art. 10. (Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche)

2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.”

- Il testo vigente dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“ Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività)

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione del-

la dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.”.

Nota all'articolo 14

- L'articolo 9 della l.r. 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Servizi di informazione e assistenza alle imprese)

1. La Regione promuove ed attua, anche attraverso i soggetti gestori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'informazione ai beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni, quali il sistema associativo, il sistema del credito e dei confidi, in ordine agli interventi attivati e alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.

2. La Regione promuove ed attua servizi di assistenza tecnica qualificata alle imprese artigiane anche avvalendosi dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 2 in possesso delle necessarie competenze ed esperienze, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.

4. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa per l'avvio e l'esercizio delle imprese artigiane, anche promuovendo, per quanto di competenza, la costituzione delle agenzie per le imprese previste dalla normativa nazionale ed il loro coordinamento con il sistema degli sportelli unici per le attività produttive.

5. La Regione promuove il coordinamento e la diffusione di tutte le informazioni di interesse per il comparto artigiano e la conoscenza dell'artigianato in tutte le sue forme.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attuati anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche attraverso il portale regionale dell'artigianato e il sistema informativo regionale, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.”.

- L'articolo 26 della l.r. 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato)

1. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) da cinque a nove titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'albo, designati unitariamente dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato. La Giunta regionale definisce il numero dei componenti artigiani per ogni commissione provinciale per l'artigianato;

b) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA;

c) da uno a tre esperti in materie concernenti l'artigianato designati unitariamente dalle associazioni e dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale; la Giunta regionale definisce il numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato.

2. La commissione provinciale per l'artigianato elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui al comma 1, lettera b) e c), ed il Vice Presidente.

3. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità è rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

5. La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

Nota all'articolo 15

- L'articolo 1 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Modifica della L.R. n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni).

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonché alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della L.R. n. 20/2002, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene

ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunità montane, nonché le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'oc-

cupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con Delib.G.R. 22 ottobre 2001, n. 31-4182 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo”.

Nota all'articolo 16

- L'articolo 19 della l.r. 2/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto)

1. In attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta ed all'aggiornamento dello stesso, nonché all'organizzazione degli esami di cui al comma 2.

2. Per lo svolgimento dell'attività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, è necessaria l'iscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame.

3. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 171/2005, l'iscrizione nel ruolo regionale abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

4. Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche e le società.

5. In caso di iscrizione di società, i requisiti morali sono posseduti dagli amministratori e dal legale rappresentante; i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante.

6. Con regolamento, la Giunta regionale individua:

a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel ruolo regionale;

b) la composizione, le modalità di nomina, la durata della commissione regionale per la valutazione dei candidati all'esame;

c) le modalità, gli argomenti e le materie d'esame;

d) le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.

7. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6 secondo i seguenti principi:

a) previsione dell'idoneità morale tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo regionale, come individuati dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);

b) abrogata

c) previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b);

d) previsione dell'effettuazione di almeno una sessione di esame all'anno;

e) previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, nonché delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

8. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente, da almeno sei mesi, le attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla L. n. 39/1989.

9. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale)."

Note all'articolo 17

- Il testo vigente dell'articolo 4, comma 1, del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

"Art. 4. (Definizioni e ambito di applicazione del decreto)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a

10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori."

- Il testo vigente dell'articolo 16 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

"Art. 16. (Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita."

- Il testo vigente dell'articolo 17 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

"Art. 17. (Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita."

- Il testo vigente dell'articolo 18 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

“ Art. 18. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. [Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali].”.

- Il testo vigente dell'articolo 19 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

“ Art. 19. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. [Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7].”.

Nota all'articolo 18

- L'articolo 8 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Criteri per l'insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

- a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagna;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
- e) al domicilio del consumatore;
- f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
- g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 235/2001;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
- j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
- k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifi-

cazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo vigente dell'art. 47 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2009, n. 127

**Costituzione Comitato Guida per la Qualità - art. 25
L.R. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione e
orientamento professionale".**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di stabilire che il Comitato Guida per la qualità è composto da:

- FUNZIONARI REGIONALI:

Nadia Cordero, Dirigente del Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale, che lo presiede;
Leonardo Liuni, Funzionario del medesimo settore quale Segretario;

Erminia Garofalo, Dirigente del Settore Gestione Amministrativa;

Gaudenzio De Paoli, Dirigente del Settore Attività Formative;

Liris Schiavi, Funzionario del Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale

Paolino Cipolla, Funzionario del Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale

- ESPERTI designati in rappresentanza degli organismi previsti dalla L.R. n. 63/95.:

Unione Province Piemontesi:

Paola Mussino, rappresentante effettivo

Claudio Meriggio, rappresentante supplente

Unioncamere:

Vittoria Morabito, rappresentante effettivo

Mario Soda, rappresentante supplente

Organizzazioni imprenditoriali:

Walter Piacentini, rappresentante effettivo

Claudio Raiteri, rappresentante effettivo

Carlo Mancuso, rappresentante supplente

Cristina Maroglio, rappresentante supplente

Organizzazioni sindacali:

Ezio Benetello, rappresentante effettivo

Francesco Bombonato, rappresentante effettivo

Alberto Artioli, rappresentante supplenti

Agenzie Formative:

Pier Mario Viano, rappresentante effettivo

Bruno Avataneo, rappresentante effettivo

Gianpiero Monetti, rappresentante effettivo

Luciano Berton, rappresentante supplente

Il presente provvedimento non genera oneri nel bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 13 del DPGR 8/R/2002.

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 13-12955

Modifica della DGR n. 61-12773 del 7/12/2009 inerente "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario". Sostituzione dell'allegato A.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore Bairati:

Premesso che:

Il 3 agosto 2009 è stato firmato, dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario; l'obiettivo dell'Avviso è quello di favorire la stabilizzazione e la tenuta del sistema produttivo attraverso il rinvio, per un periodo limitato di tempo, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti accordati dal sistema bancario.

L'Avviso esclude dal suo ambito di applicazione "i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale": tale esclusione, secondo quanto indicato dai sottoscrittori dell'intesa, è dipesa esclusivamente dalla necessità di arrivare in tempi estremamente brevi alla definizione dell'Avviso e dalla conseguente impossibilità di consultare tutti i potenziali enti eroganti contributi alle imprese (Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio).

L'esigenza di dare una risposta concreta alle numerose segnalazioni dalle quali è emerso un ampio ricorso al credito agevolato, ha fatto sorgere la necessità di rimuovere la suddetta esclusione, che depotenzia notevolmente un intervento finalizzato ad attenuare la tensione finanziaria sulle imprese.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pertanto comunicato formalmente al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Presidente dell'ABI la condivisione dell'Avviso comune, evidenziando l'opportunità di rimuovere dal medesimo l'esclusione suddetta, con la possibilità di sospendere il pagamento di debiti assistiti da sostegno pubblico purché ciò non comporti una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un aggravio a carico dell'ente pubblico che ha concesso l'agevolazione.

Con la stessa comunicazione si stabilisce che ciascuna Amministrazione regionale con propri atti da emanare entro 30 giorni, individui puntualmente l'elenco degli interventi/leggi di incentivazione regionale a cui estendere l'applicazione del suddetto avviso e si propone di differire il previsto termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato al 30 giugno 2010, al 31 dicembre 2010.

Con DGR n. 61 – 12773 del 7.12.2009 la Giunta regionale ha formalizzato l'adesione della Regione Piemonte al

suddetto Avviso comune per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica previsti dalla normativa regionale e dalla normativa statale regionalizzata indicate nell'allegato A alla deliberazione stessa, demandando inoltre alle Direzioni regionali competenti ogni atto necessario alla concreta attuazione ed operatività dell'adesione, inclusa l'eventuale integrazione dello stesso allegato A.

Per mero errore materiale è stata inserita nell'allegato A, punto 1 del paragrafo "P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013", la seguente misura: "D.D. n. 166 del 14.07.2009, Obiettivo "Competitività ed occupazione", Asse I, attività 1.3 Innovazione e PMI e 2.2 Adozione di tecnologie ambientali - Bando "Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" Ente gestore Finpiemonte".

Dato atto che da alcune delle Direzioni competenti sono state richieste integrazioni all'elenco di norme di cui al predetto allegato A;

è necessario dunque procedere all'approvazione di un nuovo elenco che sostituisce l'allegato A alla DGR n. 61 – 12773 del 7.12.2009;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la DGR n. 61 – 12773 del 7.12.2009;

a voti unanimi,

delibera

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

di modificare la D.G.R. n. 61-12773 del 7/12/1009, approvando l'allegato A alla presente deliberazione inerente "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario" che sostituisce integralmente l'allegato A alla DGR n. 61 – 12773 citata.

Per tutto quanto non indicato espressamente nel presente atto si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 61 – 12773 del 7.12.2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario

LEGGI E PROVVEDIMENTI REGIONALI

1. Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di artigianato” - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione artigianato.
2. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio” e Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di artigianato” - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione commercio.
3. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio” e Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di artigianato - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione emergenze.
4. Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 “interventi per lo sviluppo delle attività produttive” – D.D.125 del 21/12/2007 Bando “Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione e l'ecoinnovazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.
5. Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 “Finanziamenti agevolati per l'innovazione tecnologica”.
6. Legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni ““Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati -Titolo II” e legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, art. 42 e art. 67, comma 2 - “Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per l'attuazione degli investimenti”.
7. Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste”. Articoli 15 –20 e 51 “Acquisto macchine ed attrezzature agricole” ed articolo 50 “ Credito di conduzione”.
8. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 articolo 10 “ Programma di meccanizzazione agricola”.
9. Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. ”Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica” - Programma annuale degli interventi 2008 “Interventi regionali a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo”.

10. D.P.G.R. n. 83 del 5 agosto 2005 e s.m.i. Accordo di programma finalizzato alla salvaguardia dell'insediamento produttivo “Embraco in Riva presso Chieri” e alla promozione di attività industriali per la formazione di nuovi processi produttivi.

LEGGI STATALI REGIONALIZZATE

1. Legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240 “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.
2. Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo vi della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione” - Fondo di garanzia imprese artigiane.
3. Legge 27 ottobre 1994, n. 598 “Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale”.
4. Legge 27 ottobre 1994, n. 598 art.11- “Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo”.
5. Legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili”.
6. LEGGE 16 luglio 1997, n. 228 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura. Ecologia.”

DOCUP 2000-2006

1. Misura 4.2a “Strumenti finanziari per la creazione di impresa”
2. Misura 2.1b “Finanziamenti per gli investimenti alle imprese”
Ente gestore Finpiemonte.
3. Misura 2.2b “Ingegneria finanziaria –Prestiti partecipativi”
4. Misura 4.1b.”Regime di aiuto rimborsabile per il sostegno di attività economiche”.

P.O.R F.E.S.R. 2007-2013

1. D.D. n. 127 del 24.12.2007 e n. 164 del 10.7.2008, Asse I linea di attività I.1.1.- Bandi relativi al finanziamento di “Piattaforme

innovative” nel settore dell’Aerospazio” e delle Biotecnologie per le scienze della vita”

2. Bandi relativi al finanziamento di sostenibilità ed efficienza energetica –

D.D. n. 232 del 22/4/2008 - Misura 1 “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici ed all’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi”;

D.D. n. 233 del 22/4/2008 - Misura 2 “Insediamenti di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all’efficienza energetica, nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico.

D.D. n. 545 del 06/10/2008 – Misura 3 “ Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione post-operativa”.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 14-12956

L.R. n. 35/2006, art. 6 e L.R. n. 34/2004 - Programma pluriennale per le attività produttive 2006/2010. Sottoscrizione aumento capitale Eurofidi S.c.p.a. - Autorizzazione a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore Bairati:

Premesso che:

la legge regionale 13/11/2006, n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21/04/2006 n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2006)" stabilisce all'art. 6 (Aumento di capitale Eurofidi S.c.p.a.) che la Regione nel perseguimento delle proprie finalità partecipa, tramite Finpiemonte, all'aumento del fondo consortile di Eurofidi S.c.p.a., utilizzando le risorse finanziarie costituite ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 34/2004;

con D.G.R. n. 12-1874 del 28/12/2005 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2008 in attuazione della L.R. 34/2004;

con D.G.R. 16-10721 del 9/2/2009 la validità di tale Programma è stata prorogata al 31/12/2010;

con successiva DGR n. 10-12155 del 21/9/2009 sono stati approvati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi piemontesi in attuazione della Misura CR4, Asse 2 del Programma in argomento e sono stati demandati al Direttore Regionale alle Attività Produttive gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della misura;

con il medesimo atto si stabilisce che la Regione può autorizzare l'utilizzo delle risorse conferite ai sensi dei paragrafi 2 e 3, lettera b) dell'allegato A alla D.G.R. per la partecipazione a futuri aumenti di capitale sociale di Eurofidi S.c.p.a.;

con Determinazione n. 324 del 18/11/2009 del Direttore Regionale alle Attività Produttive è stato approvato il riparto di Euro 12.000.000,00 ai Confidi piemontesi in attuazione del punto 3, lett. b) dell'allegato A della D.G.R. n. 10-12155 del 21/9/2009;

in particolare a Eurofidi S.c.p.a. è stata conferita la somma di Euro 5.050.212,38.

La Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. con nota del 17.12.2009 ha comunicato che il Consiglio d'Amministrazione di Eurofidi S.c.p.a. nella seduta del 26/11/2009 ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'assemblea del 15/12/2005 e pertanto di aumentare il capitale sociale di Euro 10.200.205,51 oltre al relativo sovrapprezzo azioni, previa perizia per valutarne la congruità.

Con la medesima nota Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. propone di sottoscrivere il futuro aumento di capitale nella misura che consenta di mantenere la quota di partecipazione posseduta alla data del presente atto.

Tenuto conto che le somme assegnate a Eurofidi alla sensi della DGR 10-12155 del 21/09/2009 ammontano nel complesso a Euro 10.744.061,38 e che tale deliberazione prevede l'utilizzo di tali risorse per futuri aumenti di capitale; ritenuto di autorizzare Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a sottoscrivere tale futuro aumento di capitale a condizio-

ne che venga mantenuta e non superata la percentuale di partecipazione posseduta alla data del presente atto e comunque utilizzando la somma massima di Euro 10.744.061,38 o il minore importo necessario.

A tale scopo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. può far fronte nel seguente modo e progressivamente secondo l'ordine esposto:

1) paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009:

- per Euro 1.859.666,00 rinvenienti dal fondo di garanzia costituito ai sensi del Regolamento Comunitario 2052/88;
- per Euro 854.854,00 rinvenienti dal fondo di garanzia del P.I.C. PMI;

- per Euro 2.979.329,00 rinvenienti dal fondo di garanzia della L.R. 28/1993;

2) paragrafo 3, lettera b) della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009:

- per Euro 5.050.212,38 utilizzando la somma ripartita con determinazione del Direttore Regionale alle Attività Produttive n. 324 del 18/11/2009;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per le considerazioni di cui alla premessa, di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 35/2006 e in attuazione del Programma Pluriennale di intervento per le attività produttive 2006/2010 (L.R. n. 34/2004), Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a partecipare al futuro aumento del capitale sociale di Eurofidi S.c.p.a. per il mantenimento della quota di partecipazione massima posseduta alla data del presente atto utilizzando la somma complessiva di Euro 10.744.061,38 o comunque il minore importo necessario all'aumento di capitale effettivamente sottoscritto dai soci. A tale aumento Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. potrà far fronte, fino a concorrenza delle somme necessarie, nel seguente modo e progressivamente secondo l'ordine esposto:

1) paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009:

- per Euro 1.859.666,00 rinvenienti dal fondo di garanzia costituito ai sensi del Regolamento Comunitario 2052/88;
- per Euro 854.854,00 rinvenienti dal fondo di garanzia del P.I.C. PMI

- per Euro 2.979.329,00 rinvenienti dal fondo di garanzia della L.R. 28/1993

2) paragrafo 3, lettera b) della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009:

- per Euro 5.050.212,38 utilizzando la somma ripartita con determinazione del Direttore Regionale alle Attività Produttive n. 324 del 18/11/2009;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 15-12957

Conferma giudizio positivo compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza contenuti nella D.G.R. n. 57-10036 del 10.11.2008. Progetto: Sistemazione definitiva

delle aree in disponibilit  SO.RI.TE. S.r.l. Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po "Po morto di Carignano" - Carignano e Carmagnola a seguito verifica di ottemperanza della prescrizione relativa all'attuazione di uno studio sulla presenza di specie protette.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore De Ruggiero:

Con la DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 la Regione ha espresso positivo giudizio di compatibilit  ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e positiva Valutazione d'Incidenza di cui al DPR 357/1997 e DPR 120/2003 relativa al SIC/ZPS "Po Morto di Carignano" per il progetto in oggetto.

Il dispositivo della deliberazione citata, tra le condizioni per la validit  del giudizio di compatibilit  ambientale e contestuale valutazione di incidenza, prevede:

– *deve essere dimostrata la non presenza della specie Pelobates fuscus insubricus nell'area d'intervento ed aree limitrofe. A tale scopo, l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese, dovr  provvedere ad attestare e suffragare tale condizione mediante studi scientifici condotti da esperti erpetologi, tenuto conto anche della necessit  di modificare i contenuti della Banca Dati Natura 2000 presso la Commissione Europea; l'attestazione di cui sopra deve essere trasmessa ai Settori regionali Pianificazione Aree protette e Pianificazione e verifica delle attivit  estrattive, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;*

In ottemperanza a tale prescrizione l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese in data 11 agosto 2009, ha presentato una relazione redatta da un gruppo di lavoro composto dagli esperti incaricati dalla ditta convenzionata, soc. SO.RI.TE., dal Direttore dell'Ente di gestione, con il supporto ed i pareri scientifici degli esperti dell'Ente di gestione e il contributo tecnico scientifico del prof. Daniele Sceglie e del Direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola dr. Giovanni Boano. La relazione si compone di due parti: la prima che risponde strettamente alle richieste del provvedimento regionale in merito e limitatamente agli esiti della campagna di verifica sulla assenza della specie e la seconda parte che illustra gli aspetti di interferenza fra i dati di presenza raccolti e le attivit  progettate e previste.

Al fine di accertare congiuntamente l'ottemperanza alla deliberazione, per valutare gli aspetti tecnici afferenti alla tutela del Pelobate e delle altre specie dell'epetofauna di valore naturalistico e per verificare i contenuti della relazione, la Direzione responsabile del procedimento ha convocato una riunione dell'Organo tecnico regionale alla quale sono stati invitati anche gli esperti della Regione Piemonte di cui all'art. 33 della l.r. 44/2000, ARPA, in quanto supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese.

Durante la riunione, considerati gli esiti delle campagne di rilievo faunistico svolte, sono emersi quali elementi significativi:

– la possibile presenza di uno/pochi individui di Pelobates nella zona della Lanca del Po Morto oggetto di inter-

venti di riqualificazione proposti in progetto;

– la presenza documentata di pi  individui di Rana latastei nella zona SW dell'area Gai e nella zona N dell'area Faule.

Tenuto conto di quanto emerso dall'incontro e visti i contributi successivamente pervenuti da ARPA e dal competente Settore Regionale Pianificazione e Gestione delle aree naturali protette (note rispettivamente n. 119840/02.03 del 3 novembre 2009 e n. 25938/DB10. 10 del 23 novembre 2009) l'Organo tecnico ha ritenuto di poter confermare la sussistenza dei presupposti di compatibilit  ambientale e di positiva valutazione d'incidenza per la realizzazione dell'intervento in oggetto, a condizione che vengano adeguatamente progettate ed effettuate, da parte del proponente, le seguenti ulteriori misure correttive:

Per quanto riguarda la specie *Pelobates fuscus insubricus*:

– Gli interventi di pulizia e di riqualificazione della vegetazione spontanea cresciuta nella lanca, non in contrasto con la tutela e la conservazione della specie, dovranno essere eseguiti nelle prime fasi del progetto (entro i primi 10 anni) anzich  nella terza fase come inizialmente previsto. La loro realizzazione richiede una ridefinizione progettuale per quanto riguarda la definizione di cautele in fase di esecuzione degli interventi stessi per non arrecare danno alla specie.

– Come proposto nella documentazione presentata dal proponente, dovranno essere realizzate, nelle aree demaniali limitrofe alla lanca, in zone non esondabili, piccole depressioni atte a diventare piccole zone umide adatte alle esigenze riproduttive della specie; in merito dovranno essere garantiti sia l'approvvigionamento idrico nel periodo riproduttivo, sia le misure gestionali atte ad impedire l'insediamento di specie ittiche. Inoltre l'intera area della lanca e delle depressioni dovr  essere oggetto di recinzione e sorveglianza.

– Dovranno essere proseguiti i monitoraggi specifici, previsti nella relazione presentata, per chiarire la natura del popolamento e aggiornare di anno in anno gli interventi di tutela da porre in atto.

Per quanto riguarda la specie *Rana latastei*, il suo ritrovamento avvenuto nell'ambito dell'attivit  di rilievo del Pelobate comporta l'applicazione dei disposti dalla DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 in particolare del punto 3 delle condizioni di validit  del giudizio di compatibilit  ambientale il quale prevede che *"Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi faunistici effettuati nell'area di intervento rilevassero il verificarsi di criticit  a carico della fauna selvatica derivanti dall'attivit  estrattiva o di lavorazione degli inerti previste in progetto, il proponente dovr  prevedere e mettere in atto idonee misure correttive, che dovranno essere concordate con l'Ente di gestione del Parco del Po – tratto torinese, con ARPA VIA VAS e con le Direzioni regionali competenti in materia di tutela della biodiversit  e della fauna selvatica."*, pertanto:

– Nel caso in cui presso il bacino di Tetti Faule venisse individuata una popolazione in un'area direttamente interferita dagli interventi in progetto, dovr  essere previsto ed attuato il trasferimento degli individui in un habitat

sostitutivo idoneo, sotto il controllo di un referente scientifico.

– Le operazioni di conservazione della popolazione riscontrata dovranno essere avviate subito dopo il conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, sfruttando il fatto che nel primo anno, presso il bacino Tetti Faule, non si prevedono attività di escavazione, ma solo di costruzione di impianti di lavorazione. Tali operazioni dovranno essere definite a seguito di presentazione di una proposta progettuale, da esaminare da parte della Commissione espressamente prevista dalla Convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po nella quale dovrà essere prevista la partecipazione di ARPA.

– Nei riguardi della scelta dell'habitat sostitutivo, il solo bacino Gay limiterebbe fortemente un aspetto importante della *biologia Rana latastei*, cioè la presenza di più meta popolazioni che abbiano possibilità di incrociarsi tra di loro. Sarà quindi necessario individuare siti idonei con adeguate modalità di intervento sul bacino di Tetti Faule o nel suo immediato intorno.

– L'indicazione contenuta nella proposta pervenuta, di ricavare un sito riproduttivo alternativo nelle zone retrospondali del bacino, appare limitata da una troppo esigua fascia a disposizione e dalla presenza in essa di tipologie di habitat non idonee alla specie. L'unica zona che pare possedere una fascia retrospondale di una certa estensione ed assenza di disturbo è quella nell'angolo SE dell'area in disponibilità, in corrispondenza con l'inizio della Lanca del Po Morto e quindi praticamente in continuità con essa. Si rammenta che le indicazioni sui fabbisogni di habitat della specie in oggetto sono quelle di *boschi mesoigrofilo* con presenza di pozze riproduttive. Un tale tipo di habitat non può essere ricavato prima dell'inizio dell'escavazione dando luogo agli interventi di recupero previsti. E' quindi più opportuno riferirsi ad habitat già maturi con tali caratteristiche nelle vicinanze.

– Dovrà essere verificato con ulteriori indagini se, come evidenziato da una prima analisi della distribuzione degli habitat presenti, sono effettivamente solo due gli ambienti con caratteristiche idonee o almeno con potenzialità tali da esserlo con interventi di riqualificazione calibrati in tale senso: la prima porzione della Lanca del Po Morto e l'istmo compreso tra i due bacini.

– Dall'esame del cronoprogramma dei lavori e della tavola di progetto V2.3 "Fasi di recupero e riqualificazione" per realizzare compiutamente le trasformazioni in habitat sostitutivo, diventa necessario anticipare alla prima fase la riqualificazione dell'area di lanca e posticipare la distruzione dell'istmo prevista nella fase III. La proposta progettuale sopraccitata dovrà pertanto fornire le modalità di tali operazioni, prevedendo anche dei momenti di confronto a seguito degli esiti delle future campagne di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, visto il verbale della riunione dell'Organo tecnico regionale alla quale hanno partecipato anche ARPA, in quanto supporto tecnico-scientifico ai

sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998, gli esperti della Regione Piemonte di cui all'art. 33 della l.r. 44/2000, nonché l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po - Tratto torinese, considerati i contributi tecnici pervenuti in merito all'oggetto;

visto il D.lgs. 152/2006 e il D.lgs. 4/2008;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69;

visto il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e la l.r. n. 20 del 3 aprile 1989;

vista la l.r. 5 dicembre 1977 n. 56;

vista la l.r. 17 aprile 1990 n. 28;

vista la l.r. 30 aprile 1996 n. 22;

visto il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE";

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.; visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei Relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

Di confermare la sussistenza della compatibilità ambientale e positiva valutazione d'incidenza per l'intervento in oggetto, già espresse con la DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 a condizione che vengano progettate ed effettuate, da parte del proponente, le seguenti ulteriori misure di mitigazione ambientale:

Per quanto riguarda la specie *Pelobates fuscus insubricus*:

– gli interventi di pulizia e di riqualificazione della vegetazione spontanea cresciuta nella lanca, non in contrasto con la tutela e la conservazione della specie, dovranno essere eseguiti nelle prime fasi del progetto (entro i primi 10 anni) anziché nella terza fase come inizialmente previsto. La loro realizzazione richiede una ridefinizione progettuale per quanto riguarda la definizione di cautele in fase di esecuzione degli interventi stessi per non arrecare danno alla specie.

– Come proposto nella documentazione presentata dal proponente, dovranno essere realizzate, nelle aree demaniali limitrofe alla lanca, in zone non esondabili, piccole depressioni atte a diventare piccole zone umide adatte alle esigenze riproduttive della specie; in merito dovranno essere garantiti sia l'approvvigionamento idrico nel periodo riproduttivo, sia le misure gestionali atte ad impedire l'insediamento di specie ittiche. Inoltre l'intera a-

rea della lanca e delle depressioni dovrà essere oggetto di recinzione e sorveglianza.

– Dovranno essere proseguiti i monitoraggi specifici, previsti nella relazione presentata, per chiarire la natura del popolamento e aggiornare di anno in anno gli interventi di tutela da porre in atto.

Per quanto riguarda specie *Rana latastei*, il suo ritrovamento avvenuto nell'ambito dell'attività di rilievo del Pelobate comporta l'applicazione dei disposti dalla DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 in particolare del punto 3 delle condizioni di validità del giudizio di compatibilità ambientale il quale prevede che *“Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi faunistici effettuati nell'area di intervento rilevassero il verificarsi di criticità a carico della fauna selvatica derivanti dall'attività estrattiva o di lavorazione degli inerti previste in progetto, il proponente dovrà prevedere e mettere in atto idonee misure correttive, che dovranno essere concordate con l'Ente di gestione del Parco del Po – tratto torinese, con l'Arpa VIA VAS e con le Direzioni regionali competenti in materia di tutela della biodiversità e della fauna selvatica.”*, pertanto:

– Nel caso in cui presso il bacino di Tetti Faule venisse individuata una popolazione in un'area direttamente interferita dagli interventi in progetto, dovrà essere previsto ed attuato il trasferimento degli individui in un habitat sostitutivo idoneo, sotto il controllo di un referente scientifico.

– Le operazioni di conservazione della popolazione riscontrata dovranno essere avviate subito dopo il conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, sfruttando il fatto che nel primo anno, presso il bacino Tetti Faule, non si prevedono attività di escavazione, ma solo di costruzione di impianti di lavorazione. Tali operazioni dovranno essere definite a seguito di presentazione di una proposta progettuale, da esaminare da parte della Commissione espressamente prevista dalla Convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po nella quale dovrà essere prevista la partecipazione di ARPA.

– Nei riguardi della scelta dell'habitat sostitutivo, il solo bacino Gay limiterebbe fortemente un aspetto importante della biologia *Rana latastei*, cioè la presenza di più meta popolazioni che abbiano possibilità di incrociarsi tra di loro. Sarà quindi necessario individuare siti idonei con adeguate modalità di intervento sul bacino di Tetti Faule o nel suo immediato intorno.

– L'indicazione contenuta nella proposta pervenuta, di ricavare un sito riproduttivo alternativo nelle zone retrospondali del bacino, appare limitata da una troppo esigua fascia a disposizione e dalla presenza in essa di tipologie di habitat non idonee alla specie. L'unica zona che pare possedere una fascia retrospondale di una certa estensione ed assenza di disturbo è quella nell'angolo SE dell'area in disponibilità, in corrispondenza con l'inizio della Lanca del Po Morto e quindi praticamente in continuità con essa. Si rammenta che le indicazioni sui fabbisogni di habitat della specie in oggetto sono quelle di bo-

schì mesoigrofilo con presenza di pozze riproduttive. Un tale tipo di habitat non può essere ricavato prima dell'inizio dell'escavazione dando luogo agli interventi di recupero previsti. E' quindi più opportuno riferirsi ad habitat già maturi con tali caratteristiche nelle vicinanze.

– Dovrà essere verificato con ulteriori indagini se, come evidenziato da una prima analisi della distribuzione degli habitat presenti, sono effettivamente solo due gli ambienti con caratteristiche idonee o almeno con potenzialità tali da esserlo con interventi di riqualificazione calibrati in tale senso: la prima porzione della Lanca del Po Morto e l'istmo compreso tra i due bacini.

– Dall'esame del cronoprogramma dei lavori e la tavola di progetto V2.3 “Fasi di recupero e riqualificazione” per realizzare compiutamente le trasformazioni in habitat sostitutivo, diventa necessario anticipare alla prima fase la riqualificazione dell'area di lanca e posticipare la distruzione dell'istmo prevista nella fase III. La proposta progettuale sopraccitata dovrà pertanto fornire le modalità di tali operazioni, prevedendo anche dei momenti di confronto a seguito degli esiti delle future campagne di monitoraggio.

Di confermare tutti i contenuti della DGR n. 57-10036 del 10 novembre 2008, non modificati dal presente atto, e di stabilire che ai sensi dell'art. 13 della l.r. 40/1998, la Direzione Attività Produttive si impegna a concludere le procedure istruttorie e adottare la determinazione autorizzativa ai sensi della l.r. 69/1978 entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione della seguente documentazione:

– convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

– titoli giuridici di tutti terreni interessati dal progetto in base ai quali il richiedente risulti legittimato alla coltivazione art. 5 punto f) l.r. 69/1978;

– fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;

– atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI;

– piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dall'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;

– presentazione del fascicolo progettuale aggiornato alle integrazioni ed adeguato alle prescrizioni contenute nella DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008.

Di stabilire che le progettazioni e le ulteriori misure correttive, contenute nella presente deliberazione, saranno richieste anche nella sopraccitata determinazione autorizzativa ai sensi della l.r. 69/1978, dove verranno stabiliti tempi e modalità atte ad assicurare la piena salvaguardia delle specie oggetto di tutela.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998 e al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 28-12970

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica Pellerina a 220 kV nel Comune di Torino.

A relazione dell'Assessore Bairati:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.A. con istanza n. TEAOTTO/P20090001190 del 14 Maggio 2009 ha presentato al Ministero per le Attività Produttive richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica “Pellerina” a 220 kV in esecuzione blindata nel Comune di Torino.

L'intervento in esame consiste nella realizzazione della nuova stazione denominata “Pellerina” a 220 kV, in tecnologia blindata, su cui è prevista l'attestazione di sei elettrodotti. Il posizionamento è previsto su un'area attualmente sterrata di proprietà della Città di Torino ed utilizzata dalla stessa Città per ospitare giostre e spettacoli circensi. L'area è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi – Spazi pubblici a Parco, per il gioco e lo sport. I diritti di superficie di una limitata porzione di tale area, avente estensione di circa 4700 mq, sono stati ceduti a Terna, nell'ambito del Protocollo d'Intesa “Intervento di adeguamento della Rete di Trasmissione Nazionale afferente alla Città di Torino denominato Razionalizzazione 220 kV della Città di Torino” stipulato tra Terna,

l'Amministrazione Comunale e la Regione Piemonte nel giugno 2009.

La localizzazione dell'opera è strettamente legata alla necessità di posizionarsi in prossimità dell'esistente stazione del Martinetto e poter così intercettare le esistenti linee aeree che vi si collegano. Dalla realizzazione del nuovo assetto di rete dipenderà, secondo quanto previsto nello stesso Protocollo d'Intesa, l'interramento di tutti gli elettrodotti attualmente interessanti l'area del Parco, quale intervento concordato a titolo di riequilibrio territoriale.

L'insediamento dell'opera è previsto in una porzione di forma quasi rettangolare di dimensioni previste di circa 74 x 63 m, confinante a sud-ovest con la locale caserma dei Carabinieri. La sezione 220 kV della stazione Pellerina sarà ospitata all'interno di un edificio prefabbricato articolato su tre volumi:

- il primo, posto sul lato est, ospiterà le apparecchiature di alta tensione;
- il secondo, parallelo al primo lato ovest, è una manica di servizio;
- il terzo, localizzato a lato rispetto ai primi due, ospiterà la sala quadri, i servizi ausiliari ed i servizi logistici.

La superficie occupata dall'edificio, nel suo complesso, sarà quindi di circa 45 m x 18 m x 12 m. L'area esterna sarà recintata e mascherata esternamente da una cortina arborea e l'accesso all'impianto sarà previsto tramite passo carraio, lato Corso Appio Claudio.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 5614 del 26/05/2009, ha richiesto alla Regione Piemonte – Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Successivamente, in data 24/11/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi del D.L. 239/2003, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0133254 del 25/11/2009.

In attuazione della DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, anche per razionalizzare l'attribuzione delle competenze e rendere più incisiva l'azione regionale, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 17 dicembre 2009, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto ed una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, sono

stati acquisiti i seguenti pareri come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti:

- il Dirigente del Settore Tecnico Opere Pubbliche produce la Determina Dirigenziale n. 2642 del 19/11/2009, con cui viene rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 31 L.r. 56/77, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ivi riportate, Specifica altresì che l'autorizzazione è da intendersi anche riferita alle opere connesse alla Stazione, ovvero alle linee elettriche che dalla stessa si dipartiranno, in quanto strettamente attinenti alla stazione medesima, ed è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. acquisizione da parte del Comune di Torino di apposito documento attestante che l'intervento in progetto rientra tra le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili.

A tale riguardo, ai fini della verifica della citata condizione, si dà atto che in assenza di una attestazione del Comune di Torino, la CdS svoltasi in data 24/11/2009 nell'ambito del procedimento autorizzativo in capo al MiSE ne ha rilevato la sussistenza, desumendo l'attestazione del Comune dai contenuti del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12/06/09 tra Regione, Comune di Torino e Terna, in cui all'ALL. 8 "Planimetria catastale S.E. Pellerina" le parti firmatarie concordano sulla localizzazione della nuova stazione elettrica, attestando implicitamente che la localizzazione della struttura non è altrimenti localizzabile.

Al riguardo, il verbale della CdS citata dà atto delle dichiarazioni di Terna, secondo cui il sito individuato risulta essere l'unico che risponda ai seguenti requisiti:

pur essendo in fascia C del PAI, essere situato in rilievo e quindi al riparo da rischi di inondazione;

essere situato in prossimità della stazione esistente di Martinetto, per poter intercettare in modo ottimale gli elettrodotti che convergono;

non interferire con le aree a verde del parco urbano;

2. effettuazione di una più puntuale e dettagliata indagine idrogeologica dell'area propedeutica alla fase di progettazione dell'intervento, allestendo e strumentando appositi nuovi pozzi di misura dei livelli piezometrici nel sito da edificare, avendo cura di approfondire e dettagliare in particolare l'idrodinamica della falda freatica (libera) in relazione all'attività di ricarica dell'acquifero superficiale operato dal fiume Dora Riparia, descrivendo andamento e oscillazioni della stessa indipendentemente dall'attività idrodinamica connessa alla sottostante falda in pressione;

3. predisposizione di apposito piano di emergenza al fine di fronteggiare il rischio derivante dallo stato di pericolosità dei luoghi, in caso di piena del corso d'acqua e conseguente allagamento dell'area sede dell'intervento, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza delle persone; detto piano dovrà risultare coerentemente coordinato con il Piano di protezione civile valido per il Comune di Torino;

4. effettuazione di tutte le verifiche del caso, di concerto con l'Amministrazione comunale, con riferimento all'opportunità, da parte del soggetto attuatore, di sotto-

scrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, comunque derivanti dal dissesto idraulico dell'area della Cascina Marchesa secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I.;

- il Dirigente del Settore Tecnico Opere Pubbliche raccomanda altresì una maggiore attenzione all'involucro della struttura, ai fini di un migliore suo inserimento all'interno nel contesto paesaggistico, eventualmente ripensato in fase di progettazione esecutiva alla luce degli esiti di un concorso di idee e/o di progettazione in quanto, come traspare dal parere della Soprintendenza, il nuovo oggetto risulta essere di ampia visibilità nel contesto ambientale interferito, non sempre mascherabile con vegetazione, specialmente nelle stagioni invernali o comunque di primo impianto. Si ritiene pertanto che l'opera, dovendo essere obbligatoriamente inserita nel sito in progetto, richieda una particolare attenzione dal punto di vista dell'ideazione architettonica che potrà essere validamente perseguita attraverso procedure quali il concorso di idee e/o di progettazione;

- il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, preso atto della Determinazione precedentemente citata ed esaminato il progetto, rilascia, con nota n. 92997 del 17 dicembre 2009, il nulla osta all'espressione dell'intesa, non rilevando interferenze delle opere con la proprietà del demanio idrico ovvero con corsi d'acqua soggetti a tutela da parte dell'Amministrazione regionale, per quanto di competenza.

Sono poi stati successivamente acquisiti i seguenti contributi:

- parere Centro Regionale dell'Arpa per le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti, trasmesso con nota n. 0138949/sc12 del 21/12/2009 in cui si dichiara che per quanto riguarda la valutazione delle emissioni di campi elettromagnetici, la stazione in oggetto non presenta problemi di esposizione della popolazione;

- parere del Settore Programmazione Operativa, rilasciato con nota n. 56335 del 21/12/2009, in cui si esprime che l'intervento in oggetto non è conforme alle prescrizioni delle norme e dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino, e si richiede che siano adeguati gli strumenti urbanistici del comune interessato con l'individuazione sulle tavole di piano dell'opera approvata. Con ciò, si esprime quindi parere favorevole in merito al progetto proposto, precisando che dovrà essere reperita idonea superficie a parcheggio pertinenziale ai sensi della L. 122/89.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell'aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente acque superficiali e sotterranee

per l'intera durata dei lavori si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell'impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tute-

la contro l'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all'effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

per la componente della qualità dell'aria

per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti e polverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

per la gestione degli inerti

si raccomanda una gestione dell'esubero degli inerti e del materiale di risulta dalla costruzione della stazione, favorendone il riutilizzo in loco, fatte salve le diverse disposizioni rilasciate dalle competenti Autorità in ordine ai singoli e specifici pareri e nulla-osta;

per il rumore e le vibrazioni

in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

per la componente paesaggistica

si raccomanda il ripristino delle aree di cantiere, assicurando l'esecuzione "a regola d'arte" degli interventi correlati.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento in progetto risulta di carattere strategico al fine di consentire la realizzazione del piano di razionalizzazione della rete di trasmissione a 220 kV di Torino, nonché essere di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente; ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata

dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto: esecuzione della nuova Stazione Elettrica Pellerina a 220 kV in esecuzione blindata nel Comune di Torino;

- di dare atto che l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici ritenuti necessari, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Torino e alla società Terna S.p.A..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 45-12987

Fondo Regionale disabili. Integrazione di euro 255.801,41 cap 168440/09 alle risorse previste nella DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008. Trasferimento delle medesime all'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.).

A relazione dell'Assessore Migliasso:

vista la L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" ed in particolare l'art. 35 "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili" e l'art. 36 "Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo";

vista la D.G.R. n. 73-10176 del 24 novembre 2008 "Atto di indirizzo programmatico alle Province Piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili per gli anni 2008-2010. Criteri di riparto alle province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse";

considerato che negli allegati A e B alla D.G.R. n. 73-10176 del 24 novembre 2008, precedentemente citata, si da indicazione "dei criteri di riparto alle Province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse" rispettivamente dei principi e delle modalità di realizzazione a cui devono attenersi le attività finanziate con il Fondo regionale (all. A) e delle modalità di gestione delle risorse da parte delle Province (all. B);

ritenuto necessario integrare le risorse di € 255.801,41 a quelle previste nella D.G.R. n. 73-10176 del 24 novembre 2008 al fine di dare seguito ai programmi provinciali e di ripartirle così come previsto nella D.G.R. n. 73-10176 del 24 novembre 2008 nel rispetto delle percentuali indicate nell'allegato A della DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008;

vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 art.6 “Agenzia Piemonte Lavoro” ed in particolare il co. 3 lett. a), b), c);
vista la DGR 59-9335 del 12/5/2003 che attribuisce all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) la gestione del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse;

vista la DGR 42-12102 del 7 settembre 2009 “Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali dell’anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta regionale (art. 7 L.R. 11/04/2001, n. 7);

vista la DGR 7-12831 del 15/12/2009: “Modifica alla DGR 42-12102 del 7 settembre 2009 “Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali dell’anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta regionale (art. 7 L.R. 11/04/2001, n. 7);

vista la L.R. n. 30 del 4/12/09;

vista la L.R. n. 36 del 30/12/2008;

vista la L.R. n. 7/01;

vista la L.R. n. 23/08;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di integrare le risorse pari ad € 255.801,41 cap. 168440/09 alla DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008 “Atto di indirizzo programmatico alle Province Piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili per gli anni 2008.2010. Criteri di riparto alle province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse”;

- di ripartire le risorse di € 255.801,41 cap. 168440 nel rispetto delle percentuali indicate nell’allegato A della DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008;

- di utilizzare le suddette risorse così come previsto dalla DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008;

- di trasferire la quota di Fondo Regionale, pari complessivamente ad € 255.801,41 cap. 168440, all’Agenzia Piemonte Lavoro così come previsto dalla DGR n. 59-9335 del 12/5/2003 nel limite delle risorse assegnate con deliberazione n. 42- 12102 del 7 settembre 2009 così come modificata dalla DGR 7-12831 del 15/12/2009;

- di affidare all’Agenzia Piemonte Lavoro le funzioni secondo quanto disposto dalla DGR n. 59-9335 del 12/5/2003.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 81-13021

L.R. n. 34/2009. Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Costituzione Fondo speciale di garanzia. Approvazione regolamento. Affidamento a Finpiemonte SpA delle attività di gestione del Fondo.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di costituire un Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico, con una dotazione iniziale pari ad Euro 3.000.000,00;

- di approvare il regolamento del suddetto Fondo che si allega alla presente deliberazione; per farne parte integrante (Allegato A);

- di dare mandato alla Direzione Regionale Attività Produttive ad adottare gli atti necessari all’attivazione del predetto Fondo, ivi inclusi gli eventuali adattamenti del regolamento del Fondo in questione qualora si rendessero necessari nella fase di gestione operativa nonché l’adozione dell’impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 sul cap. 296970/09 necessario all’attuazione della presente deliberazione;

- di individuare Finpiemonte S.p.A. (Società in house alla Regione, istituita con legge regionale 26/07/2007 n. 17) quale soggetto gestore del Fondo speciale di garanzia. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

All. A

**REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 3
DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2009, N. 34**

**FONDO SPECIALE DI GARANZIA
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO**

Premessa

- Con Legge regionale del 24 dicembre 2009, n. 34 *“Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Fondo Speciale di garanzia”*, è stato istituito un *“Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico”* per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione.
- Il Fondo persegue l'obiettivo di favorire senza oneri a carico dei lavoratori la concessione da parte delle banche aderenti di *anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito* che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi.
- Alle Banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del Fondo speciale di garanzia regionale.
- L'art. 3 della suddetta legge regionale dispone che *“La Giunta regionale, con successivo regolamento, individua criteri e modalità sulla base dei quali i soggetti beneficiari possono accedere al prestito bancario a fronte della garanzia regionale.”*
- Tale strumento si propone di intervenire su tipologie di linee di credito che non trovano riscontro in analoghi strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti.
- L'art. 4 della suddetta legge dispone che alla cessazione del Fondo, la giacenza residua possa essere destinata a nuove operazioni di garanzia.

**Articolo 1
(Definizioni)**

1.1 Nel presente documento si intende per:

- a) **“Lavoratore beneficiario”**, colui che, versando in condizioni di disagio economico per non avere percepito la retribuzione pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per coloro che non percepiscono stipendio da almeno tre mesi continuativi:
 - sia titolare di un contratto subordinato, costituito in conformità alle previsioni di legge in materia, quantomeno a far data dal 01.10.2009 (contratti a tempo indeterminato e determinato inclusi i part-time, apprendisti ecc. ad eccezione dei contratti co.co.pro) ;
 - abbia maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio nell'anno solare 2009;
 - sia residente o domiciliato in Piemonte;
 - non abbia avuto accesso, nel periodo in cui non ha percepito la retribuzione, ad alcun tipo di ammortizzatore.

b) **“Datore di lavoro”**, l’impresa, in qualsiasi forma costituita, alle cui dipendenze presta servizio con rapporto di lavoro subordinato il lavoratore beneficiario. Il datore di lavoro deve:

- avere almeno un’unità operativa nel territorio della Regione Piemonte alla quale è addetto il Lavoratore beneficiario;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali o altri stati di insolvenza dichiarati secondo le vigenti norme di legge, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento da parte del lavoratore.

c) **“Fondo”**, il Fondo speciale di garanzia costituito come fondo separato nel bilancio regionale per l’ammontare di Euro 3.000.000,00 (di cui circa Euro 200.000 destinati alla copertura degli interessi e degli altri oneri) finalizzato a rimborsare alle Banche, in caso di mancata restituzione dei prestiti, le somme erogate entro i limiti stabiliti; la somma delle garanzie concesse dal fondo non potrà eccedere il multiplo di 1,25 volte la sua dotazione; il Fondo sarà alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze;

d) **“Gestore del Fondo”** o **“Gestore”**, Finpiemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54 (di seguito anche Finpiemonte).

e) **“Banca aderente”** e **“Banca finanziatrice”**, la banca iscritta all’albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che si sia impegnata a finanziare i lavoratori nell’ambito del presente intervento, mediante prestiti individuali a titolo di anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito.

f) **“Garanzia”**, la fideiussione prestata a favore delle Banche da Finpiemonte a valere sul Fondo. La fideiussione è incondizionata ed irrevocabile. In caso di inadempimento del Lavoratore, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta della Banca che ha finanziato il Lavoratore ammesso all’intervento del Fondo.

g) **“Finanziamento”**, indica la anticipazione parziale del trattamento retributivo maturato e non percepito, con le caratteristiche di seguito precisate, concessa dalle Banche a favore del Lavoratore beneficiario in attuazione della presente misura ed alle condizioni previste, finalizzato ad attenuare la condizione di disagio economico conseguente al mancato percepimento, pur avendo prestato regolare attività, della retribuzione.

Articolo 2

(Accesso al finanziamento)

2.1 Il lavoratore beneficiario in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. n. 34 del 24 dicembre 2009 e di cui al punto 1 a) del presente regolamento, presenta ad una Banca aderente richiesta di finanziamento e contestualmente richiesta di accesso alla garanzia del fondo speciale regionale. Al momento di presentazione della richiesta, il Lavoratore beneficiario dovrà fornire:

- a) documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 lettera a) del presente regolamento;
- b) documentazione attestante il possesso da parte del Datore di lavoro dei requisiti di cui al punto 1 lettera b) del presente regolamento;
- c) dichiarazione del proprio Datore di lavoro che attesti la mancata erogazione delle retribuzioni a favore del Lavoratore, pur avendo lo stesso maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo e il periodo relativo alla mancata retribuzione. Nel caso di mancata dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione della mancata erogazione delle retribuzioni, attestata da un’organizzazione sindacale presente nell’impresa o da quella delegata dal lavoratore per la difesa in giudizio.

2.2 Le banche su richiesta del lavoratore, concederanno prestiti individuali, in unica soluzione, previa valutazione del merito di credito del richiedente, per un ammontare massimo di Euro 2.500,00. Per i contratti part-time la cifra sarà determinata in base alla percentuale del part-time.

2.3 Gli importi concessi non saranno soggetti a tassi di interesse né a spese di gestione del conto.

2.4 Ai sensi di quanto previsto al comma 2 art. 2 della L.R. n. 34 del 24 dicembre 2009 la priorità ai

lavoratori che non percepiscano stipendio da almeno tre mesi continuativi dal momento della presentazione della richiesta sarà assegnata con le seguenti modalità:

- a) nei primi quindici giorni dall'apertura del Bando di cui infra, potranno presentare domanda di finanziamento e di accesso alla garanzia, esclusivamente i soli Lavoratori beneficiari che non percepiscono lo stipendio da almeno tre mesi consecutivi;
- b) successivamente, potranno presentare domanda di finanziamento e accesso alla garanzia tutti i Lavoratori beneficiari. La concessione delle garanzie sarà effettuata da parte di Finpiemonte con cadenza periodica – ogni 10 gg. lavorativi – sulla base delle richieste pervenute da parte delle Banche aderenti entro il giorno precedente, sempre assegnando priorità ai soggetti che non percepiscano stipendio da almeno tre mesi continuativi.

Articolo 3

(accesso al fondo di garanzia)

A garanzia della restituzione del finanziamento, Finpiemonte concede alla banca fidejussione per un importo pari al 100 % (cento per cento) del finanziamento erogato.

Articolo 4

(Restituzione del finanziamento – Garanzia)

4.1 Il finanziamento dovrà essere restituito alla Banca concedente da parte del lavoratore beneficiario entro e non oltre 12 mesi dalla concessione, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili; in quest'ultima ipotesi, modalità e costi della dilazione saranno stabiliti dal beneficiario con la propria Banca e a Finpiemonte spetterà solo l'onere di garanzia in linea capitale, decorsi i primi dodici mesi dall'accensione del finanziamento originario.

4.2 Le banche aderenti concederanno il finanziamento ad un tasso di interesse annuo fisso non superiore al 2,5%, valido fino al 31/3/2011 e le spese accessorie del finanziamento, bolli compresi, non potranno superare la cifra forfettaria di 50 euro nei 12 mesi. Il pagamento di detti interessi e di eventuali altri oneri trova copertura nel Fondo.

4.3 A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore beneficiario si impegna a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato il prestito, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dal datore di lavoro. A tale riguardo, al momento dell'ottenimento del finanziamento, il lavoratore comunicherà con raccomandata al datore di lavoro il numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. La Banca tratterrà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore.

Articolo 5

(Bando Pubblico)

5.1 La garanzia è concessa ai Lavoratori beneficiari che risponderanno al Bando pubblico di attuazione del presente regolamento.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 87-13027

Approvazione della proposta di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, Provincia di Torino, Associazione di Ato To Rifiuti, Consorzi di Bacino, Aziende di Gestione Rifiuti, finalizzato all'analisi dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta multimateriale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare la proposta del Protocollo di Intesa per la gestione della frazione di rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta multimateriale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare alla firma del "Protocollo di Intesa per la gestione della frazione di rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta multimateriale effettuata in alcuni bacini dell'Ambito Torinese" l'Assessore all'Ambiente Dott. Nicola de Ruggiero;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. del 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 90-13030

Disposizioni organizzative relative all'applicazione del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire che, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007 come modificato dal regolamento regionale 19/R/2008, i CAA dovranno provvedere alla trasmissione definitiva dei Piani di utilizzazione agronomica, elaborati sulla base delle informazioni e della documentazione aziendale fornite dall'azienda agricola nei termini temporali previsti dal regolamento regionale 10/R/2007, entro la data ultima del 29/01/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 95-13035

Accreditamento istituzionale delle strutture residen-

ziali e semiresidenziali socio-sanitarie per la salute mentale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di accreditare le strutture residenziali/semiresidenziali socio-sanitarie, pubbliche e private, per la tutela della salute mentale, così come indicato nelle schede allegate alla presente deliberazione dal numero 1 al numero 82, per farne parte integrante e sostanziale, contenenti per ogni tipologia di struttura l'indicazione dei dati essenziali del soggetto richiedente e gli esiti istruttori delle Commissioni di Vigilanza competenti, con indicazione della tipologia di accreditamento "Definitivo" o "Con Riserva";

2) di disporre a carico dei Legali rappresentanti delle strutture accreditate "Con riserva", l'onere di presentare agli uffici regionali competenti e alle Commissioni di Vigilanza territorialmente competente, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, pena decadenza dell'accreditamento, un'integrazione dell'istanza comprovante l'adeguamento a tutte le condizioni di cui è risultata carente o, comunque, contenente il riscontro ai chiarimenti e/o ai rilievi che hanno motivato l'accreditamento "Con Riserva";

3) di disporre che, in attuazione della proroga del processo per l'accreditamento definitivo delle strutture private operanti per conto del Servizio Sanitario Nazionale, prevista al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, le strutture residenziali private, già provvisoriamente accreditate, potranno continuare ad erogare a carico del S.S.N., prorogando al 1 settembre 2010 il termine di presentazione delle domande di accreditamento, nelle forme previste dalla D.G.R. n. 63-12253 del 28.09.2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 96-13036

Accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per le dipendenze patologiche.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di accreditare le strutture socio-sanitarie private residenziali/semiresidenziali per soggetti dipendenti da sostanze psicoattive, legali o illegali, e/o da comportamenti addittivi, e dei soggetti affetti da HIV-AIDS, così come indicato nelle schede allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, contenente per

ogni tipologia di struttura l'indicazione dei dati essenziali del soggetto richiedente e gli esiti istruttori delle Commissioni di Vigilanza, con indicazione della tipologia di accreditamento "Definitivo" o "Con Riserva" ;

2) di disporre a carico dei Legali rappresentanti delle strutture accreditate "Con riserva", l'onere di presentare agli uffici regionali competenti e alle Commissione di Vigilanza territorialmente competente, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, pena decadenza dell'accreditamento, un'integrazione dell'istanza comprovante l'adeguamento a tutte le condizioni di cui è risultata carente o, comunque, contenente il riscontro ai chiarimenti e/o ai rilievi che hanno motivato l'accreditamento "Con Riserva";

3) di disporre che, in attuazione della proroga del processo per l'accreditamento definitivo delle strutture private operanti per conto del Servizio Sanitario Nazionale, prevista al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, le strutture residenziali e semiresidenziali private, già provvisoriamente accreditate, potranno continuare ad erogare a carico del S.S.N., prorogando al 1 settembre 2010 il termine di presentazione delle domande di accreditamento, nelle forme previste dalla D.G.R. n. 63-12253 del 28.09.2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 9 dicembre 2009, n. 149

Approvazione del piano di formazione del personale per il 2010 (LS).

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

1. di prendere atto del protocollo di intesa sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS., le R.S.U. delle Categorie e le R.S.U. dei Dirigenti, relativo al personale delle categorie ed al personale con qualifica dirigenziale della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, per la predisposizione del Piano di Formazione del personale 2010 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, in coerenza con il suddetto Protocollo di intesa e con quanto precedentemente definito in sede di contrattazione decentrata in materia di formazione, il Piano di Formazione per il 2010 allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (Allegato B);
3. di rinviare a successivi provvedimenti l'individuazione delle specifiche attività formative del Consiglio da coprire attraverso la realizzazione di appositi corsi di formazione obiettivo;
4. di dare atto che, con l'approvazione del piano operativo 2010 del Consiglio Regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, saranno stanziati e assegnate le risorse finanziarie necessarie per le attività formative che costituiscono spesa obbligatoria per il personale;
5. di dare atto che, in coerenza al Piano di Formazione, le competenze in ambito formativo della Direzione organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane della Giunta sono svolte per il Consiglio dalla Direzione Amministrazione e personale.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 21 dicembre 2009, n. 153

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni (l.r. n. 39/98 e s.m.i. art. 1, comma 7): Bertero, Caputo, Castellaro, Eboli, Fazzone, Gazziero, Olmeo, Calliano, Fontana, La Gamma, Minisi, Rapetti, Saldaconti, Sanna, Bonante, Linzalata, Malagnino, Soncin, Viavattene, Cotto, Gianotti, Gonella, Lazzaro (MP).

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

1. di dare atto della seguente stipula di contratto di diritto privato ai sensi della L.R. 1/12/98 n. 39 e s.m.i. da parte delle/dei Signore/Signori:

- Bertero Simona (omissis) contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della L.R. n. 39/98 presso l'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio riferito a prestazioni di: "Segreteria organizzativa del Presidente", a fronte di un compenso lordo annuo di Euro 39.500,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio Regionale;
- Caputo Valentina, (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98 presso l'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio riferito a prestazioni di: "Collaborazione tecnico-giuridica", a fronte di un compenso lordo annuo di Euro 6.120,00 per il periodo dal 1° Gennaio 2010 al 31 marzo 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio Regionale;
- Castellaro Alberto, (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di: "supporto per le relazioni esterne dell'U.d.P.", a fronte di un compenso lordo di Euro 3.000,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;
- Eboli Sergio, (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di "Relazioni con amministrazioni locali ed enti territoriali piemontesi", a fronte di un compenso lordo di Euro 4.782,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2009 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Avv. Davide Gariglio;
- Fazzone Davide (omissis) contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi di L.R. n. 39/98 presso l'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio riferito a prestazioni di: "Ricerca normativa e elaborazione di testi" a fronte di un compenso lordo annuo di Euro 44.250,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio Regionale;
- Gazziero Tullio, (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98 presso l'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio riferito a prestazioni di "Rapporti con enti e associazioni sindacali nel territorio piemontese", a fronte di un compenso lordo di Euro 1.473,00, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio Regionale;
- Olmeo Gavino Redento, (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98 presso l'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio riferito a prestazioni di "Politiche per l'istruzione, il diritto allo studio e politiche culturali", a fronte di un compenso lordo di Euro 5.295,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2010, o se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio Regionale;
- Malagnino Fabio, (omissis) contratto a tempo determinato, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni

di: “Addetto stampa del Vice Presidente, rapporti con gli organi di stampa e relazioni con l'esterno”, a fronte di un compenso annuo lordo di Euro 40.340,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Vice Presidente di riferimento;

– Soncin Marina (omissis) contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di: “Segreteria Vice Presidente”, a fronte di un compenso di Euro 30.233,00 lordo annuo contrattuale per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Vice Presidente del Consiglio;

– Viavattene Filippa, (omissis) contratto a tempo determinato ai sensi L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di: “Segreteria Vice Presidente”, a fronte di un compenso annuo lordo di Euro 30.233,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Vice Presidente di riferimento;

– Gianotti Lucia, (omissis) contratto a tempo determinato, riferito a prestazioni di “Ufficio Stampa e Comunicazione del Vice Presidente”, a fronte di un compenso lordo di Euro 45.520,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010, o se antecedente, fino alla permanenza in carica del Vice Presidente del Consiglio;

– Cotto Stefania, (omissis) contratto a tempo determinato, riferito a prestazioni di “Segreteria, gestione agenda, operatore computer e supporto all'attività istituzionale del Vice Presidente” a fronte di un compenso lordo annuo di Euro 30.230,00 per il periodo 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010, o se antecedente, fino alla permanenza in carica del Vice Presidente del Consiglio di riferimento;

– Gonella Paolo, (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Relazioni con amministrazioni locali ed enti territoriali piemontesi”, a fronte di un compenso lordo di Euro 9.893,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Vice Presidente del Consiglio di riferimento;

– Lazzaro Sabina (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Monitoraggio e raccolta dati, studio e approfondimento di tematiche di natura sociale”, a fronte di un compenso lordo di Euro 5.410,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Vice Presidente del Consiglio di riferimento;

– Fontana Cristina (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Attività di informazione e comunicazione”, a fronte di un compenso lordo di Euro 8.625,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere di riferimento;

– La Gamma Giuseppe (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Relazioni con organismi esterni alla Regione”, a fronte di un compenso lordo di Euro 8.625,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31

maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica della Consigliera Segretaria di riferimento;

– Minisi Lilith (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Ricerca documentale”, a fronte di un compenso lordo di Euro 4.000,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere di riferimento;

– Calliano Roberto (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di: “Relazione con organi e organismi della Regione e relazioni esterne con attività connesse alla Consulta Europea”, a fronte di un compenso di Euro 19.900,00 lordi contrattuali per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere di riferimento;

– Linzalata Maria Teresa, (omissis) contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Organizzazione della Segreteria del Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza e raccordo con il Gruppo Consiliare di riferimento”, a fronte di un compenso lordo annuo di Euro 30.923,00 per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere Segretario di riferimento;

– Bonante Claudio, (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riferita a prestazioni di “Relazioni con organismi della Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini”, a fronte di un compenso annuo lordo di Euro 4.800,00 per il periodo 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere Segretario consigliere di riferimento;

– Rapetti Cristina (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Relazioni con organi e organismi della Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini”, a fronte di un compenso lordo di Euro 872,00 per il periodo dal 23 dicembre 2009 al 23 gennaio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere Segretario del Consiglio Regionale del Piemonte di riferimento;

– Saldacanti Eneca Concettina (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Relazioni con organi e organismi della Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini”, a fronte di un compenso lordo di Euro 872,00 per il periodo dal 23 dicembre 2009 al 23 gennaio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere Segretario del Consiglio Regionale di riferimento;

– Sanna Andrea (omissis) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di “Relazioni con organi e organismi della Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini”, a fronte di un compenso lordo di Euro 872,00 per il periodo dal 23 dicembre 2009 al 23 gennaio 2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere Segretario del Consiglio Regionale di riferimento;

2. di dare atto che, per quanto riguarda il costo per il pagamento del personale addetto agli Uffici di Comunicazione, si provvederà a destinare le risorse necessarie sul Cap. 14030 nell'anno 2010.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 21 dicembre 2009, n. 154

L.r. n. 10/89 e d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: dipendente Maria Adriana Vindigni: Autorizzazione all'assunzione di incarico extralavorativo presso La Casa di Misericordia "A. Denis" (TO) (PC).

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 23.1.1989, a favore della Dott.ssa Adriana Vindigni l'assunzione dell'incarico a titolo gratuito di componente del consiglio d'Amministrazione dell'ente morale Casa di Misericordia A. Denis" (TO);
2. che tale autorizzazione è valida a far data dall'adozione di questo provvedimento di autorizzazione fino al 31.12.2010.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 22 dicembre 2009, n. 158

Intesa sulla proposta di deliberazione della Giunta Regionale relativa all'approvazione dei provvedimenti organizzativi che disciplinano le materie di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". (MP).

(omissis)

Considerato che la l.r. 23/2008 prevede, all'art. 5, comma 3, che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottino d'intesa i provvedimenti organizzativi di cui alle lettere da e) a l) dell'art. 5, comma 1 e più specificatamente:

- e. le modalità e le procedure per l'assunzione del personale;
- f. le modalità e le procedure per l'accesso alla dirigenza;
- g. il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compresi la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione,
- h. il sistema dei controlli sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- i. procedimenti per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'articolo 26;
- j. i criteri per l'attuazione della mobilità interna ed esterna;
- k. gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;
- l. le modalità per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti;

Vista la comunicazione del responsabile della Direzione Risorse Umane e Patrimonio (prot. n. 47031/DB0703 del

21/10/09) che trasmette in bozza i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5, comma 1 l.r. 23/08, lettere da e) a l) allegati alla presente deliberazione;

Preso atto dei successivi emendamenti che hanno tenuto conto dei confronti con le Organizzazioni Sindacali e RSU del personale dirigente e delle categorie nonché delle modifiche intervenute al testo per renderlo conforme alla normativa nazionale nel frattempo intervenuta;

Vista la l.r. 23/08;

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

di esprimere l'intesa sulla proposta di provvedimenti organizzativi di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/08, allegati alla presente per farne parte integrante.

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata nelle ultime pagine di questo Bollettino (Ndr).

Codice DB0602

D.D. 9 ottobre 2009, n. 244

D.G.R. n. 42-12102 del 7-9-2009. Manifestazione "Uniamo le energie". Adempimenti tecnici in ordine alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Spesa di Euro 38.417,10.= capitolo 127489/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alle prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come descritto in premessa; di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

la società Forever S.r.l. con sede a Torino – Strada dell'aeroporto n. 12 (omissis) - per una spesa di €. 1.262,70= comprensiva dell'IVA;

Studio tecnico Ing. Lo Cigno con sede a Torino – Corso Rosselli n. 66 (omissis) – per una spesa di €. 14.688,00= comprensiva dell'IVA;

Studio Ing. Felice Sturmiolo con sede a Torino – Via Boggio n. 83 (omissis) – per una spesa di €. 5.508,00= comprensiva dell'IVA;

società Apave Italia CPM S.r.l. con sede a Biennio BS (omissis) per una spesa di €. 2.520,00= comprensiva dell'IVA;

società FCR S.p.A. con sede a Cinisello Balsamo – Via Enrico Fermi n. 3 (omissis) – per una spesa di €. 1.200,00= comprensiva dell'IVA;

società CRAD Center con sede a Bruino – Via Magellano n. 43 (omissis) che ha presentato un preventivo che comporta una spesa di €. 990,00= comprensiva dell'IVA;

società i.e.m. sas di Melissari Giuseppe & C con sede a Rivoli, Via Asti 49 (omissis) per una spesa di €. 12.248,40= comprensiva dell'IVA;

di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Di rimandare a successivi atti dirigenziali l'assunzione degli oneri necessari al completamento degli adempimenti di natura tecnica che dovessero essere riscontrati durante la manifestazione, nonché quanto dovuto al servizio da parte dei Vigili del Fuoco per il servizio prescritto dal verbale della CPVLPS.

La spesa complessiva di €. 38.417,10.= è impegnata sul

capitolo 127489 assegnazione n. 100523 del bilancio per l'anno 2009.

Il Dirigente

Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 12 ottobre 2009, n. 245

D.G.R. n. 42-12102 del 07.09.2009. Programma di comunicazione per la riduzione dei rifiuti. Progetto "Come in cantina". Affidamento incarichi. Spesa Euro 28.372,80. Capitolo 141636/2009 Impegno delegato n. 3974/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare avvio al piano di comunicazione relativo alla vendita del vino sfuso presso le catene commerciali come descritto in premessa e di affidare i seguenti incarichi:

- società Rinova, corrente in Torino, Via Mongrando n. 38, -10153- Torino, (omissis) già aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura e la grafica delle macchine per la distribuzione del vino sfuso come previsto dalla determinazione dirigenziale 437/DB10.05 del 29.09.2009, per la fornitura n. 3 coperture delle macchine, fornitura borse porta-bottiglia n. 5000, fornitura profili descrittivi dei prodotti n. 200, fornitura porta-schede vini n. 5, rapporti con fornitori, creazione materiali pubblicitari per media e verifica tecniche di stampa e colore, complessivi € 21.000,00 comprensivi degli oneri fiscali;

- Publicinque s.r.l., corrente in Torino -10141- Via Fattori n. 3/C (omissis) per una mezza pagina colori su Informaffare Vercelli, Bra Oggi, complessivi € 1.128,00 comprensivi degli oneri fiscali;

- Publitorino S.r.l. – Via De Gubernatis 21/b – 10100 Torino (omissis), per mezza pagina colori su Il Corriere Alba, Langhe Roero, il Corriere Cherasco e Sommaria, La Nuova Voce, complessivi € 1.920,00 comprensivi degli oneri fiscali;

- OPQ S.r.l., - Via Pirelli n.30 – Milano (omissis) per mezza pagina colori su La Sesia complessivi € 810,00 comprensivi degli oneri fiscali;

- Publikompass S.p.A., corrente in Torino, Via Marengo n. 32 (omissis) per mezza pagina colori sul quotidiano La Stampa edizione di Vercelli complessivi € 514,80;

- Manzoni S.p.A., corrente in Milano, Via Nervesa n. 21 (omissis) mezza pagina colori su La Sentinella del Canadese complessivi € 2.724,00 comprensivi degli oneri fiscali;

- Editore Montecristo, corrente in Torino, Via Nizza 31 (omissis) mezza pagina colori su la Gazzetta complessivi € 276,00.

Gli importi saranno erogati a fronte della presentazione di fatture vistate per accertare la regolarità del servizio effettuato dal responsabile del Settore competente sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

Alla spesa complessiva di Euro 28.372,80 si farà fronte con le risorse di cui al Cap. 141636 /2009 Impegno delegato n. 3974/2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0603

D.D. 12 ottobre 2009, n. 246

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Realizzazione e stampa portacard personalizzati Ufficio Relazioni con il Pubblico. Affidamento incarico. Spesa di Euro 4920,00. Cap. 110828 del bilancio 2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di affidare allo Studio R.C. di Capianni A. & C. s.n.c. con sede in Via XXV aprile, 5 – 40016 - San Giorgio di Piano (Bo) (omissis) mediante lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, l'incarico per la realizzazione di 20.000 portacard plastificate e personalizzate con il nuovo logo URP e con l'indicazione e i recapiti degli otto Uffici Relazioni con il Pubblico della Regione presenti sul territorio piemontese, impianto di stampa, imballo e consegna, per un importo di € 4920,00 IVA inclusa.

Alla spesa complessiva di € 4.920,00 si farà fronte con impegno sul cap. 110828 (Ass. n. 100192), che sarà liquidata previa presentazione di fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Settore competente per regolarità del servizio effettuato, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Alessandra Fassio

Codice DB0603

D.D. 12 ottobre 2009, n. 247

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Attuazione progetto di comunicazione integrata sui servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte. Affidamento incarico. Spesa di Euro 16740,00. Cap. 113168 del bilancio 2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare alla società Idem s.c.g. con sede Corso Allamano, 131 – 10095 Grugliasco (To), (omissis) mediante lettera a contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione regionale, l'incarico per la realizzazione del progetto di comunicazione integrata attraverso i media di Informaconsumatori comprendente: la realizzazione di cinque rubriche formato tabloid sul mensile, dedicate ai servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; l'acquisto di 800 copie ad uscita del giornale contenente

la rubrica URP da veicolare attraverso le otto strutture informative del Piemonte; la realizzazione all'interno del sito di Informaconsumatori di un'apposita area dedicata ai servizi offerti dall'URP per ampliare l'azione di comunicazione via web e favorire il link con il portale regionale; l'inserimento settimanale della rubrica dedicata all'URP nella newsletter, per un importo complessivo di € 16740,00.

Alla spesa di € 16740,00 si farà fronte con impegno sul cap. 113168 del bilancio 2009 (Ass. n. 103082), che sarà liquidata previa presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Settore competente per regolarità del servizio effettuato, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Alessandra Fassio

Codice DB0603

D.D. 12 ottobre 2009, n. 248

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Stampa e distribuzione Freecard gratuite personalizzate URP Regione Piemonte in 380 circuiti standard del territorio. Affidamento incarico. Spesa di Euro 13518,00. Cap. 110828 del bilancio 2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare alla società Freecard s.n.c. con sede in Via Artisti 13/b – 10124 Torino, (omissis) mediante lettera a contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione regionale, l'incarico per la stampa e la distribuzione di 45.000 freecard promozionali personalizzate attraverso 180 installazioni fisse su Torino, e 90.000 freecard promozionali personalizzate, attraverso 200 location suddivise nei capoluoghi di provincia del Piemonte, entrambe ripartite in tre distribuzioni, per un importo complessivo di € 13518,00 Iva inclusa.

Alla spesa di € 13518,00 si farà fronte con impegno sul cap. 110828 del bilancio 2009 (Ass. n. 100192), che sarà liquidata in tre tranches di € 4506,00 a conclusione di ogni distribuzione, previa presentazione di fatture vistate dal Responsabile del Settore competente per regolarità del servizio effettuato, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Alessandra Fassio

Codice DB0603

D.D. 12 ottobre 2009, n. 249

D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09. Ulteriori adempimenti per applicazione immagine coordinata sedi URP sul

territorio. Affidamento incarico. Spesa di Euro 540,00. Cap. 110828 del bilancio 2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare a Tardivello Imaging s.r.l., con sede in Via dei Prati, 32 – 10044 Pianezza (To), (omissis) mediante lettera a contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione regionale, l'incarico per ristampa pannelli, extra posa e inserimento dei distanziali necessari per l'allestimento delle sedi, per un importo complessivo di € 540,00 Iva inclusa.

Alla spesa complessiva di € 540,00 si farà fronte con impegno sul cap. 110828 del bilancio 2009 (Ass. n. 100192), che sarà liquidata previa presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Settore competente per regolarità del servizio effettuato, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Alessandra Fassio

Codice DB0601

D.D. 16 ottobre 2009, n. 250

Servizio di traduzioni in lingue straniere. Spesa di Euro 4.992,00. Cap.113168/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di autorizzare l'impegno della somma di Euro 4.992,00 Iva inclusa sul cap. 113168/2009 a copertura della spesa per il servizio di traduzioni in lingua francese e inglese di testi da inserire sul sito Alpi 365 e all'attività di Alp-Med.

Di autorizzare la collaborazione con Globaltarget in Motion Corso Vittorio Emanuele 115 Torino (omissis) e di liquidare le fatture con scadenza a 90 giorni data fattura debitamente vistate dal Responsabile del Settore.

Alla spesa complessiva di Euro 4.992,00 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 113168/2009 assegnazione n. 103082.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0601

D.D. 16 ottobre 2009, n. 251

Variazione beneficiario di cui alla determinazione n. 8 del 5.2.2009. Nessun movimento contabile.

(omissis)
IL DIRIGENTE

(omissis)
determina

Di rettificare per le ragioni espresse in premessa il beneficiario Il Nostro Giornale di cui all'allegato alla determinazione n. 8 del 05.02.2009 che risulta essere Contracta S.r.l., Via Simone d'Orsenigo 21 Milano.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 19 ottobre 2009, n. 252

D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009 Stampa volume "Le attività internazionali 2007-2008" Affidamento incarico. Spesa di euro 3.915,60 cap. 136721/09.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare mediante lettera contratto, secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, l'incarico necessario per la stampa di 2.000 copie del volume "Le attività internazionali 2007-2008" dalle seguenti caratteristiche tecniche:

Pagine 76 - Formato chiuso 22 x 22 cm; formato aperto 44 x 22 cm

Copertina: 300 g patinata opaca (vernice di macchina) 4 col solo Bianca

Pagine interne: carta patinata opaca 130 g 4 colori Bianca/volta

Confezione filo refe

Tipografia Agit di Beinasco – Viale Risorgimento 11 – per un importo di € 3.915,60 IVA compresa.

La spesa di € 3.915,60 è impegnata sul cap. 136721 impegno delegato n. 4212 (ass. n. 100620) e sarà liquidata a presentazione di fattura vistata per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0601

D.D. 19 ottobre 2009, n. 254

Acquisto Agenda del Giornalista. Spesa di Euro 90,00

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di provvedere all'acquisto del volume "L'Agenda del Giornalista" edito da Centro di Documentazione Giornalistica – Via di Pietra 26, Roma.

Di impegnare la somma di Euro 90,00 sul cap. 113168/2009 e di provvedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

Alla spesa complessiva di Euro 90,00 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 113168/2009 (Ass. n. 103082).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0601

D.D. 20 ottobre 2009, n. 255

Legge regionale 52/90. Art. 4 Corresponsione contributi anno 2009. Spesa Euro 58.309,00 Cap. 173212

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di impegnare la somma di € 58.308,00 sul cap. 173212/2009 per l'erogazione dei contributi di cui alla l.r. 52/90 art.4 inerenti all'anno 2009.

Di autorizzare e liquidare, sulla base delle indicazioni espresse in premessa, l'erogazione dei contributi inerenti all'anno 2009 alle emittenti radiotelevisive piemontesi di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione.

Alla spesa complessiva di € 58.309 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 173212/2009

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Allegato

- 1) G.R.P. Radio s.r.l.
Corso Brunelleschi 7/17 –10141 Torino
(omissis)
Euro 2.231,00 Agenzia radio Traffic
- 2) T.L.T. S.p.A. –Telecupole Piemonte
Str. Regionale 20 –12030 Cavallermaggiore
(omissis)
Euro 3.000,00 Agenzia Ansa
- 3) Nuova Radio Veronica One S.r.l.
Via Andrea Massena 60- 10128 Torino
(omissis)
Euro 3.000,00 Agenzia Ansa
- 4) Radiodiffusione S.r.l.
Via Massena 60 – 10128 Torino
(omissis)
Euro 3.000,00 Agenzia AdnKronos
- 5) Quartarete S.p.A.
Via Regaldi 7 –10100 Torino
(omissis)
Euro 2.948,00 Agenzia Ansa
- 6) Torino Musica Notizie S.r.l. (Radio Torino International)
Via Ala di Stura 71/18 –10148 Torino
(omissis)
Euro 2.160,00
- 7) Videonord s.r.l.
Via Rossetti 4 –10154 Torino
(omissis)

- Euro 3.000,00 Audipress
- 8) Retesette S.p.A.
Corso Regio arco 146 –10154 Torino
(omissis)
Euro 3.000,00 Audiopress
- 9) Radio Studio Aperto
Via Rossetti 4/b –10100 Torino
(omissis)
Euro 3.000,00 Ansa
- 10) Radio City Televercelli S.r.l.
Via Guala Bicheri 8 –Vercelli
(omissis)
Euro 1.343,00 Ansa
- 11) Primantenna s.r.l.
Via C. Leone 2/A – 10098 Rivoli
(omissis)
Euro 2492,00 Ansa
- 12) Spazio 3 snc
Via De Amicis 39 – 28887 Omegna
(omissis)
Euro 1992,00 fax
- 13) Primaradio
Corso Dante 188 –14100 Asti
(omissis)
Euro 3.000,00 Agenzia GRT
- 14) Radionorditalia s.n.c. di Cubito Marco
Via Philips 13 –10091 Alpignano
(omissis)
Euro 1.260,00 Audiopress
- 15) I Cantier Dell'etere (Radio Informa)
Via Nazionale 5 –00184 Roma
(omissis)
Euro 2.080,00 Agenzia Informazione Democratica
- 16) T.R.S. Radio s.r.l.
Via S. Andrea 20 –12038 Savigliano
(omissis)
Euro 1597,00 Agenzia Democratica
- 17) Prima Radio Proposta
Istituto Bernardi Semeria
P.zza Rebaudengo 22- 10155 Torino
(omissis)
Euro: 3.000,00 Agenzia News Press
- 18) Radio Val del Lago Snc.
Via alla Cartiera 47/d –28923 Verbania Possaccio
(omissis)
Euro 1.123,00 Agenzia Easy One
- 19) Radio Settimo s.a.s.
Via Philips 13 –10091 Alpignano
(omissis)
Euro 1260,00 Audiopress
- 20) Radio Alfa Canavese
Via Arona 8/G –10145 Torino
(omissis)
Euro 3.000,00 Agenzia Informazione & Democrazia
- 21) Radio Città e Musica
Via Arona 8G –10145 Torino
(omissis)
Euro 3.000 Agenzia Informazione & Democrazia
- 22) Quadrifoglio TV S.p.A.
Str. Comunale di None 23 – 10092 Beinasco

(omissis)

Euro 1.823,00 Agenzia Ansa

23) Telecity SpA

Via Lavagello 31- Castelletto d'Orba

(omissis)

Euro 3.000,00 Ansa

24) Radio Nichelino Comunità

Via San Matteo 9 – 10042 Nichelino

(omissis)

Euro 3.000,00 News Press

Codice DB0602

D.D. 20 ottobre 2009, n. 256

Iniziative di comunicazione relative alle pari opportunità e alla violenza sulle donne - affidamento incarichi - spesa di euro 110.940,00 sul cap. 127599/09

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla prosecuzione dell'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sulla parità, come descritto in premessa;

- di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

L'Uovodicolombo sas, via S. Massimo 12, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 6.720,00.

S&T, via Po 40, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 49.200,00.

Kami, strada Genova 251/ter, 10024 Moncalieri, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 23.220,00.

Stoà Comunicazione di S.Truglio, via Verdi 20, 10124 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 16.800,00;

Imprinting, via Baiardi 5f, 10126 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 15.000,00

- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di €. 110.940,00 si fa fronte sul capitolo 127599/09 con l'impegno 4376/2009 delegato con nota del 16 ottobre 2009 dalla Direzione Gabinetto della Presidenza

Il Dirigente

Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 20 ottobre 2009, n. 257

POR FSE - iniziative di comunicazione istituzionale nell'ambito del piano di comunicazione 2007-13 - affidamento incarichi - spesa di euro 373.900,00 (capp. e acc. vari).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione delle azioni di comunicazione inserite nel Piano di Comunicazione POR FSE 2007-13, così come descritto in premessa.

- di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Studiocantono, di Carlo Cantono, via Andreis 18/10, 10152 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 1.800,00;

Qui Comunicazione snc, via Belfiore 14, 10125 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 11.400,00;

Università di Torino, Dipartimento di Storia, Via S. Ottavio 20, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 150.000,00;

O.R.SO società cooperativa s, via Bobbio 21/A, 10121 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 72.960,00;

Initiatives, via Sansovino 243/58, Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 4.320,00;

UnioneProvincetaliiane per Le Province, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 8.400,00;

Il Sole 24 Ore S.p.A., Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano, 00777910159, per un importo di € 28.800,00 iva compresa;

Polo Grafico S.p.A., corrente in Corso Italia, 25, 12084 Mondovì, per un importo di € 66.000,00 iva compresa;

Dinamo Società Cooperativa, Via De Amicis 2, 28053 Castelletto San Ticino, per un importo di € 30.240,00 iva compresa;

- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Di rimandare a successivi atti dirigenziali l'assunzione degli oneri necessari al completamento dell'iniziativa, subordinatamente alla disponibilità delle risorse economiche necessarie.

Alla spesa complessiva di €. 373.900,00 si fa fronte:

per euro 147.391,38 sul capitolo 138932/09 con l'impegno 4190/2009 (As. 103088)

per euro 174.050,45 sul capitolo 138987/09 con l'impegno 4191/2009 (As. 103089)

per euro 52.458,17 sul capitolo 137551/2009 con impegno 4192/2009 (As. 103087)

delegati dalla Direzione Formazione Professionale-Lavoro con nota dell'8 ottobre 2009

Il Dirigente

Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 20 ottobre 2009, n. 258

PSR 2007-13 - iniziativa di comunicazione istituzionale

le relativa alla promozione dell'Asse IV leader - affidamento incarichi - spesa di euro 4.705,20 sul cap. 141029/09.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla realizzazione di materiale promozionale dell'asse IV leader, all'interno delle attività del piano di comunicazione del programma PSR 2007-13, come descritto in premessa;

- di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Matica, via S. Anselmo 6, 10125 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 3.000,00.

Grafica Ferriere, via della Praia 12/B1, 10090 fraz. Ferriere di Buttigliera Alta (TO), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 1.705,20

- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, anche in tranches successive, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di €. 4.705,20 si fa fronte sul Cap. 141029/09, con I. 2009/3742, delegato con nota del 22 settembre 2009 dalla Direzione Agricoltura.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 20 ottobre 2009, n. 259

Iniziativa di comunicazione istituzionale riferita al servizio civile volontario - affidamento incarichi, spesa di euro 6.720,00 sul cap. 118474/09.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla promozione del servizio civile volontario relativamente all'acquisizione dei welcome kit per i volontari 2009, così come descritto in premessa.

- di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, con il seguente soggetto:

Initiatives, via Sansovino 243/58, Torino (omissis), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 6.720,00

- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Di rimandare a successivi atti dirigenziali l'assunzione degli oneri necessari al completamento dell'iniziativa, subordinatamente alla concessione delle risorse economi-

che necessarie da parte della direzione competente.

Alla spesa complessiva di €. 6.720,00 si fa fronte sul capitolo 118474/09 con l'impegno 3932/2009 (A. 100330) delegato dalla Direzione Politiche Sociali con nota prot. 10623/16/DB1904 del 6.10.2009

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 21 ottobre 2009, n. 260

D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009 Progetto per la marcia mondiale della pace. Affidamento incarichi. Spesa di euro 15.659,80 cap. 127489/09

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, gli incarichi necessari per la partecipazione dall'Associazione Onlus Pequenas Hellas – “Piccole Impronte” di Torino – Orchestra Pequenas Hellas all'arrivo della marcia Mondiale della Pace in Bolivia ed in Cile e suonare durante il concerto di chiusura a Mendoza il 31 dicembre p.v., ai soggetti economici sotto indicati:

- Agenzia Cisalpina Tours, corrente in Rosta – Corso Moncenisio 41 – per l'emissione di 11 biglietti aerei prepagati andata-ritorno da Milano Malpensa – San Paolo - Buenos Aires ammonta complessivamente a € 15.200,00 o.f.i.

- soc. C.A.A.R.P. Car & Bus Services – corrente in Torino Corso Regio Parco, 41 - per il servizio autobus da è per l'aeroporto per una spesa complessiva di € 459,80 compresa IVA 10%.

La spesa di € 15.659,80 è impegnata sul cap. 127489 ass. 100523 del bilancio per l'anno 2009 e sarà liquidata a presentazione di fatture e/o documentazione fiscale probante, vistata per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 21 ottobre 2009, n. 261

D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009 Compartecipazione alla manifestazione "ALPI 365 Montagna Expo" - Torino 23-25 ottobre 2009. Affidamento incarichi. Spesa di euro 351.667,00 cap. vari.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare, in esecuzione della D.G.R. n. 222-4710 del 27.11.2006 gli incarichi necessari all'attuazione del Pro-

getto “Alpi365 Montagna Expo” – Torino 23-25 ottobre p.v., mediante lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione ai soggetti economici sotto indicati:

- S.p.A. Biella Intraprendere – Corso G. Pella 2 – Biella – per la realizzazione dello stand Regione Piemonte e stand Euro Regione comprensivo di allestimenti e grafiche (soggetto organizzatore dell'evento), per una spesa complessiva di € 270.000,00 IVA compresa;

- Agenzia Zero21 Orange comunicazione S.r.l. – Via Maria Vittoria, 10 – Torino – per l'ideazione creativa di un format grafico atto a fare da contenitore ai testi, titoli e immagini relativi alle varie direzioni coinvolte durante la manifestazione Alpi365, presentazione di tre proposte creative, editing dei testi e titoli forniti dalla Regione, produzione, illustrazioni, attività di ricerca immagini, impaginazione testi, titoli e immagini per 70 pannelli e 3 totem trifacciali, esecutivi degli allestimenti, conversione immagini, conversione dei file dai vari formati forniti dalla regione, per una spesa complessiva di € 22.352,00 IVA compresa;

- UNCEM Delegazione Piemonte – Via Gaudenzio Ferrari, 1 – Torino – per l'organizzazione del Convegno di apertura “Montagna: presente e futuro” per un importo di € 10.000,00 o.f.i.;

- Fondazione per la Fiera del Libro, la Musica e la Cultura di Torino – Via Santa Teresa, 15 - per la realizzazione del progetto culturale Alpi 365, per un importo di € 30.000,00 o.f.i.;

- Daniela Piazza Editore snc di Torino – Via Sanfront, 13 - per la realizzazione e fornitura di 500 copie del volume “Alpi in scena” da distribuire durante la manifestazione, per un importo di € 17.500,00 compresa IVA 4%;

- Flyfood s.c. – Via Saluzzo 1, 12040 Cervere – per un aperitivo-buffet per 110 persone, da organizzare il giorno 24 ottobre p.v. alle ore 13,30 dopo il convegno “Sport e Natura, una convivenza difficile”, per una spesa complessiva di € 1.815,00 IVA compresa 10%;

La spesa complessiva di € 351.667,00 è impegnata nella misura di:

€ 40.000,00 cap. 127379 ass.100521

€ 71.667,00 cap. 127489 ass.100523

€ 130.000,00 cap. 155986 ass. 100991 imp. delegato n. 4158

€ 20.000,00 cap. 125826 imp. delegato n. 2798

€ 20.000,00 cap. 165482 imp. delegato n. 2910

€ 30.000,00 cap. 114494 imp. delegato n. 4031

€ 20.000,00 cap. 189008 ass.101590 imp. delegato n. 3984

€ 7.884,00 cap. 138932 ass.103088 imp. delegato n. 4179

€ 9.310,00 cap. 138987 ass.103089 imp. delegato n. 4180

€ 2.806,00 cap. 137551 ass.103087 imp. delegato n. 4181

e sarà liquidata su presentazione di fatture, nota spese e/o documentazione fiscale probante, vistate dal Responsabile del Settore competente per regolarità del servizio effettuato, mediante accredito sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0601

D.D. 23 ottobre 2009, n. 263

Integrazione impegno n. 4427 di cui alla determinazione n. 255 del 20.10.2009. Spesa di Euro 3.000,00.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di ammettere a contributo, per quanto riguarda la legge 52/90, per l'anno 2009 la richiesta pervenuta da Radio Vega per un importo complessivo di Euro 3.000,00.

Di integrare l'elenco di cui alla determinazione n. 255 del 20.10.2009 con il beneficiario Radio Vega s.a.s. – Piazza Gancia 19 - Canelli (omissis).

Di integrare l'impegno n. 4427 di cui alla determinazione n. 255 del 19.10.2009 per un importo complessivo di Euro 3.000,00. Cap.113168/2009

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 16 del D;P;G;R. n.8/R/2002

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 23 ottobre 2009, n. 264

D.G.R. n. 42-12102 del 7-9-2009. Partecipazione della Regione Piemonte al salone Alpi 365 di Torino. Adempimenti tecnici. Spesa di Euro 23.400,00.= capitolo 127489/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Fabbricanti dell'immagine con sede a Torino – Via Brandizzo n. 34 bis (omissis) l'incarico per la produzione e la posa della grafica dello stand istituzionale, in occasione del salone Alpi 365 di Torino, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 23.400,00= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario.

La spesa di €. 23.400,00.= è impegnata sul capitolo 127489 assegnazione n. 100523 del bilancio per l'anno 2009.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 26 ottobre 2009, n. 266

D.G.R. n. 42-12102 del 7-9-2009. Variazione alla determina dirigenziale n. 49 del 5-3-2009. Liquidazione fattura. Spesa di Euro 3.504,60.= capitolo 110828/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di dar corso, per mero errore materiale, alla variazione,

nella premessa e nella parte del dispositivo, della spesa da € 2.950,00.= comprensiva dell'IVA a € 3.504,60= comprensiva dell'IVA e scontata nella misura del 1% in sostituzione del deposito cauzionale;
di integrare l'impegno n. 800 di cui alla determinazione n. 49 del 5-3-2009 per un importo di € 554,60=;
di provvedere alla liquidazione della fattura n. 159 del 5-3-2009 a favore della società Stamperia Marcograf con sede a Venaria Reale – Corso Liguria n. 28, per un importo di € 3.504,60= comprensivo dell'IVA, a mezzo bonifico bancario.
La spesa di € 3.504,60 è impegnata (impegno n. 800) sul capitolo n. 110828 assegnazione n. 100192 del bilancio per l'anno 2009.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 28 ottobre 2009, n. 267

D.G.R. n. 42-12102 del 7-9-2009. Campagna di comunicazione "Uniamo le energie". Giornata promozionale sull'utilizzo di autovetture a metano. Spesa di Euro 35.616,00.= capitoli vari.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Italtende del Grande con sede ad Albisola Superiore SV – Via Lino Saettone n. 31 (omissis) l'incarico per il noleggio delle 12 tendostrutture, nei termini indicati in premessa, in occasione della manifestazione promozionale sul metano, in programma ad Alessandria nel mese di ottobre 2009, per una spesa di € 13.020,00= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario;

di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, allo Studio Prap s.n.c. con sede a Moncalieri – Strada Sanda n. 80 (omissis) l'incarico per gli allestimenti delle tendostrutture in occasione della manifestazione promozionale sul metano, in programma ad Alessandria nel mese di ottobre 2009, secondo i termini indicati in premessa, per una spesa di € 22.596,00= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario;

La spesa di € 35.616,00= è impegnata nella misura di € 24.372,00= con impegno delegato n. 4008 sul capitolo n. 114162 assegnazione n. 100246;

€ 6.720,00= con impegno delegato n. 4591 sul capitolo 114162 assegnazione n. 100246;

€ 4.524,00= sul capitolo n. 127489 assegnazione n. 100523;

del bilancio per l'anno 2009, e sarà liquidata, previa presentazione di fatture vistate dal dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0601

D.D. 29 ottobre 2009, n. 268

Approvazione schema di convenzione tra la Regione

Piemonte e la Rai relativa alla rubrica televisiva Montagne. Spesa di Euro 12.000,00.Cap. 113168/2009

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- Di rinnovare l'impegno di collaborazione con la RAI, formalizzando le iniziative di comunicazione finalizzate alla realizzazione della rubrica televisiva "Montagne";

- Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- Di impegnare a favore della RAI-Radiotelevisione Italiana – Via Cernaia 33- Torino, (omissis) la somma di Euro 12.000,00 sul cap. 113168 del bilancio 2009 quale quota parte per la realizzazione della rubrica TGR Montagne prevista nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione, dando atto che alla spesa residua di Euro 312.000,00 si farà fronte con impegno da assumere sul corrispondente capitolo del bilancio 2010 che sarà liquidata previa presentazione di fatture regolarmente vistate dal Responsabile del Settore competente mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La somma complessiva di Euro 324.000,00 è corrisposta secondo le modalità previste nello schema di convenzione.

Alla spesa complessiva di Euro 12.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 113168 /2009. Ass. n. 103082.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 29 ottobre 2009, n. 269

D.G.R. n. 42-12102 del 7-9-2009. Manifestazione "Uniamo le energie". Espletamento del servizio di vigilanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Spesa di Euro 19.040,00.= capitolo 127489/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di dar corso, per le motivazioni espresse in premessa alla liquidazione dell'importo di € 19.040,00= fuori campo IVA, a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – con sede in Corso Regina Margherita n. 330, a mezzo bonifico bancario.

La spesa di € 19.040,00= è impegnata sul capitolo 127489 assegnazione n. 100523 del bilancio per l'anno 2009.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 30 ottobre 2009, n. 270

D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009 Realizzazione e stampa materiali editoriali necessari per iniziative di comunicazione istituzionale. Affidamento incarichi. Spesa di euro 26.258,80 cap. vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettera contratto, secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, gli incarichi necessari per la realizzazione e la stampa dei materiali editoriali necessari per iniziative di comunicazione istituzionale, ai soggetti economici sotto indicati:

Tipografia Print Time snc Via Matera, 9 – Torino – per la stampa di 15.000 cartelline “Regione Piemonte “ stampate a 4 colori + argento su carta fedrigoni acquarello da gr. 300 il mq, fustellate e incollate per una spesa complessiva di € 5.125,20 IVA compresa;

Agenzia Becouse – Corso Ferrucci 87 – Torino – per l'ideazione, proposte creative, impaginazione brochure, realizzazione esecutivi di inviti, pass, cartelline, brochure per “Raccontare l’Africa2 e “Progetto Regleg 09” per una spesa complessiva di € 5.400,00 IVA compresa;

Tipografia AGIT Subalpina – Viale Risorgimento 11 – Beinasco – per la stampa di:

- 100 inviti formato chiuso cm. 21x10 – aperto cm. 21x20 stampati a 4 colori in B e 1 colore in V su carta patinata lucida da gr. 250 il mq;

- 200 pass formato cm. 9x6 stampato a 4 colori in B/V su carta patinata opaca da gr. 200 il mq.;

- 200 cartelline formato chiuso cm. 24x32 – aperto cm. 48x32 con tasca interna, cordonate e fustellate;

- 200 brochure formato chiuso cm. 21x21 – aperto cm. 42x21 – pagine 16 stampate a 4 colori B/V su carta patinata opaca da gr. 120 il mq. – copertina stampata a 4 colori in B/V su carta patinata opaca da gr. 300 il mq. con particolare verniciati a lucido;

- 2 fogli formato cm. 87x202 stampati a 4 colori su carta uso mano da gr. 180n il mq.

per una spesa complessiva di € 1.722,00 IVA compresa;

Soc. Iniziative Via Sansovino, 243/58 – Torino - per la realizzazione e fornitura di 200 porta pass con nastrino doppio raso blu, per una spesa complessiva di € 360,00 IVA compresa;

Zucca Grafica – Via Martini Rossi, 111 – Pessione – Chieri – per la realizzazione e fornitura di 200 cartelli formato cm. 70x100, stampa su forex da mm. 5,00 in quadricromia a solvente, per una spesa complessiva di € 6.960,00 IVA compresa;

Tipografia Ages Arti Grafiche di Torino – Corso Traiano 120 – per spedizioni, trasporti e inscatolamento Agenda Gravidanza per una spesa di € 3.534,00 IVA compresa;

Tipografia Ages Arti Grafiche di Torino – Corso Traiano 120 – stampa inserto di 8 pagine stampate a 4 colori in B/V su carta da gr. 125 il mq. confezionato con punto metallico e cucito in centro alla Guida Docenti del Kit

scuola dedicato ai Parchi, per una spesa di € 878,80 compresa IVA 4%;

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 488 del 31.7.2009 di € 8.388,00 presentata dalla Tipografia Sosso di Grugliasco – Via della Libertà 36 – relativa alla stampa di 3.000 inviti e 3.000 buste, applicazione etichette e inserimento inviti, a cui si farà fronte nella misura di € 6.109,20 con impegno n. 4943 assunto con la determinazione n. 425/08 e nella misura di € 2.278,80 con nuovo impegno.

La spesa di € 26.258,80 è impegnata nella misura di:

€ 25.955,38 cap. 110828 ass. 100192 del bilancio per l'anno 2009;

€ 303,42 cap. 141913 ass. 100747 imp. delegato n. 4438 del bilancio per l'anno 2009;

e sarà erogata a presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente

Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 30 ottobre 2009, n. 271

D.G.R. n. 42-12102 del 7-9-2009. pagamento tributi per occupazione suolo pubblico. Spesa di Euro 345,00.= capitolo 114162/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di provvedere alla liquidazione dell'avviso di pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed aree pubbliche a favore della Città di Cuneo – Settore Tributi – ufficio Cosap con sede a Cuneo – Via Roma n. 37 – per un importo di €. 345,00.= da erogare mediante bonifico bancario;

La spesa di €. 345,00.= è impegnata con impegno delegato n. 4634 sul capitolo 114162 assegnazione n. 100246 del bilancio per l'anno 2009.

Il Dirigente

Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 30 ottobre 2009, n. 273

POR FESR 2007-13 iniziative di comunicazione previste nel Piano di Informazione e Pubblicità: “Effetto Europa” - spesa di euro 231.842,00 (capp. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione dell'iniziativa “Effetto Europa, vent'anni di fondi europei per lo sviluppo del Piemonte”, così come descritto in premessa.

- di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Seren Rosso Rosella, via Torino 31, 10082 Cuorgnè (TO), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 24.000;

Remondino Laura, via Goito 6, 10125 Torino, per un importo, al lordo della RA 20%, di euro 8.750,00.

Dialogue International sas, corso Galileo Ferraris 77, 10128 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 1478,40.

Carlo Gaffoglio Design, via Santa Chiara 52, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 12.000;

L'Uovodicolombo sas, via S. Massimo 12, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 11.160,00.

F.lli Mano di Mano G&C snc, via Cuneo 6, 12040 Sommariva Perno (CN), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 71.640,00.

Fabbricanti di Immagine, via Brandizzo 34 bis, 10154 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 22.560,00.

Acuson Via Pinelli 13, 10144 Torino, (omissis) per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 29.400,00.

LIBL'AB, corso IV Novembre 10, 12037 Saluzzo (CN), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 50.400,00.

-di autorizzare il pagamento dell'importo di euro 453,60 che verrà liquidato tramite bonifico bancario intestato a RAI – Radiotelevisione Italiana, via Cernaia 33 Torino, sul c/c 21200 presso la Banca Nazionale del Lavoro, Via XX Settembre 40, 10121 Torino, (omissis), con causale RAI Teche – Prestito Customer Service.

- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Di rimandare a successivi atti dirigenziali l'assunzione degli oneri necessari al completamento dell'iniziativa, subordinatamente alla disponibilità delle risorse economiche necessarie.

Alla spesa complessiva di €. 231.842,00 si fa fronte con risorse dell'assistenza tecnica POR FESR 2007-13 piano di comunicazione, delegati con nota del 13 ottobre 2009 dalla Direzione Attività Produttive, nella misura di:

euro 92.737,00 sul capitolo 113608/09 (ass. 100229), I.D. 4239;

euro 139.105,00 sul capitolo 113498/09 (ass.100227), I.D. 4240.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 2 novembre 2009, n. 274

Variazione della determinazione dirigenziale n. 149 del 27-5-2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso, per mero errore materiale, alla variazione dei dati del beneficiario nella parte della premessa e nella parte del dispositivo, della determinazione dirigenziale n. 149 del 27-5-2009, da società Palmar S.r.l. a società Compass Group Italia S.p.A - con sede a Milano – Via degli Olivetani n. 4.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 3 novembre 2009, n. 275

D.G.R. n. 42-12102 del 7.09.2009. Giornata Regionale Protezione Civile: piano di comunicazione e sensibilizzazione verso le scuole e la popolazione. Spesa Euro 163.923,08. Nella misura di Euro 150.765,08 cap. 136446/2009 impegno delegato n. 4639/2009, nella misura di Euro 3158,00 capitolo 136446/2009 impegno delegato n. 666, nella misura di Euro 10.000,00 cap. 113168/2009 assegnazione n. 103082.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare avvio la piano di comunicazione relativo al Protezione Civile come descritto in premessa, in occasione della ricorrenza del 5 novembre e di affidare i seguenti incarichi:

Solution in Magic s.r.l., corrente in Torino, Via Garibaldi n. 44, (omissis) che rappresenta Marco Berry in esclusiva, per le 8 giornate nei teatri dei capoluoghi piemontesi che prevede:

- presenza del testimonial Marco Berry, regia e conduzione delle 8 giornate con le scuole nei capoluoghi delle province piemontesi

- presentazione filmati Protezione Civile

- ideazione e realizzazione di un esperimento/gioco con i ragazzi partecipanti

- presenza all'evento di premiazione dei volontari in programma il 7 novembre pomeriggio predisposizione e invio via telematica di una circolare informativa alle scuole con invito alla giornata

- coordinamento orari presenze classi

- invio cartaceo materiale informativo alle scuole (lettera accompagnamento, scheda adesione, programma della giornata)

- coordinamento adesioni

- re-call telefonici alle scuole

- coordinamento segreteria operativa nel corso delle giornate per accrediti e gestione gruppi

per un importo complessivo di € 56.000,00 comprensivo degli oneri fiscali

Battiston Professional Congress s.r.l. corrente in Via Casagrande n. 16, Venaria (TO) –10078- (omissis) per

- impianto di amplificazione n. 8 tappe idoneo per teatri con capienza 1000 persone (escluso Palavela)

- 2 radiomicrofoni con asta n. 9 tappe
- 1 radiomicrofono ad archetto
- schermo autoportante f.to 6x3 n. 9 tappe
- video-proiettore 10.000 ansilumen n. 9 tappe
- n. 2 lettori DVD e MINIDV n. 9 tappe
- n. 2 pc n. 9 tappe
- n. 1 tecnico di regia n. 9 tappe
- impianto illuminazione diffusa del palcoscenico piazzato n. 8 tappe
- allestimenti e smontaggi al termine degli eventi
- sopralluoghi tecnici

complessivi di € 13.440,00 compresa l'Iva

Fondazione Teatro Coccia, Via F.lli Rosselli n. 47 Novara –28100 (omissis) per la presenza dei tecnici, degli adempimenti amministrativi e il noleggio del teatro un importo complessivo di € 1.986,00 compresa l'Iva, Buon segno società cooperativa sociale S.r.l., corrente in Via Clemente Vercellone n. 4, Sordevolo (BI) – 13817(omissis) per la presenza di un macchinista e un tecnico elettricista un complessivo € 288,00 compresa l'Iva; Vigili del fuoco il comando Provinciale di Asti per la presenza al teatro Alfieri di Asti di una squadra complessivi € 585,00 da liquidare con bonifico bancario (omissis) intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato –Sezione di Asti” indicando sulla causale del versamento “servizio antincendio in occasione di incontro con le scuole sul tema protezione civile in data 17/11/2009”;

Centro Congressi Lingotto Fiat Attività Immobiliari, corrente in Torino –10126, Via Nizza 280, (omissis), per l'affitto della Sala 500 dalle ore 7.00 alle ore 14.00, n. 2 abilitati antincendio, 2 presidi ingressi, utilizzo desk reception per accrediti, locali guardaroba, 2 tecnici audio/luci presidio infermieristico, squadra vigili fuoco, complessivi € 3.232,80 compresa l'Iva;

Briefing Adv, corrente in Torino, Via Ippolito Nievo n. 5, (omissis) che sin dal corso del 2006 aveva realizzato lo studio dell'immagine coordinata della Protezione Civile della Regione Piemonte, per lo studio e ricerca, revisione testi, impaginazione e illustrazione, presentazione layout, realizzazione degli esecutivi per la stampa di manifesto, calendario, annunci stampa, servizio fotografico Pracatinat, complessivi € 19.020,00 comprensivo degli oneri fiscali;

MPF s.n.c. corrente in Corso Vittorio Emanuele n.172 Torino –10138(omissis) per la realizzazione dello scatto fotografico di campagna che prevede:

- scatto fotografico genitore con bambino da noi reperito
- ritocchi e sostituzione immagine casa con nuova immagine da noi fornita
- post-produzione e fotoritocchi
- consegna file ad alta definizione

complessivi di € 540,00 compresa Iva;

Grafica Ferriere s.a.s., corrente in Via della Praia 12/B1, Frazione Ferriera Bottigliera Alta (TO) –10090(omissis) per la stampa di:

Manifesto

- f.to 70x100
- stampa 4 colori in bianca
- carta patinata lucida da gr. 170

- n. 2.200 copie

Lettera accompagnamento Comuni

- f.to 21x29,7
- stampa 4 colori in bianca
- carta uso mano
- n. 1.500 copie

Buste Comuni

- stampa b/n in fronte (logo Regione, logo Protezione civile, logo posta target)
- n. 1.500 copie

Confezione

- inserimento n. 1 manifesto + n. 1 lettera accompagnamento in busta, stampa etichette su file da noi fornito, consegna buste ordinate per Cap presso ufficio posta Regione Piemonte Via Pisano n. 6, Torino

- ulteriori 500 copie da consegnare presso Protezione Civile Regione Piemonte Corso Marche n. 79 Torino

Calendario 2010

- f.to chiuso 23,7x33,5 aperto 48x34
- n. 16 pagine
- stampa 4 colori bianca e volta
- carta naturale Munken Polar da gr. 300 (possibilità di esaminare anche altre proposte di carta alternativa con caratteristiche simili a quella indicata)
- cordonato con nastrino, asola superiore (per poterlo appendere) e nodo inferiore, no punti metallici, colore da definire sulla base dei campionari

- n. 2.200 copie

Lettera accompagnamento calendario

- f.to 21x29,7
- stampa 4 colori in bianca
- carta uso mano
- n. 2.000 copie

Buste calendario

- stampa b/n in fronte (logo Regione, logo Protezione civile, logo posta target)
- n. 2.000 copie

Confezione calendario

- inserimento n. 1 calendario + n. 1 lettera accompagnamento in busta, stampa etichette su file da noi fornito, consegna buste ordinate per C.a.p. presso ufficio posta Regione Piemonte Via Pisano n. 6, Torino

- ulteriori 200 copie da consegnare presso Protezione Civile Regione Piemonte Corso Marche n. 79 Torino complessivi € 6.513,28 compresa l'Iva;

Top Parcolimpico s.r.l. corrente in Via Giordano Bruno n. 191, Torino –10134 (omissis) per allestimento Palavela Torino, dal 6 novembre, evento con disallestimento il 7 novembre, utilizzo impianto, affitto n. 2 locali uso magazzino/ufficio, affitto n. 3 lounge VIP, parcheggio interno, impianto audio del palazzotto, portierato, climatizzazione, illuminazione standard, acqua termosanitaria, presidio e conduzione impianti ordinari del sito durante l'evento, pulizie, palco 10x4 mt.moquette mq.200 colori arancio e blu, complessivi € 29.160,00 Iva inclusa;

Il Vassoio Volante corrente in Via Pellico n. 51 Cuorgnè (TO) –10082 (omissis) per catering al Palavela per 3000 persone complessivi di € 20.000 Iva inclusa;

Publikompass S.p.A., corrente in Torino, Via Marengo n. 32, (omissis) per l'acquisto di n. 1 mezza pagina su La

Stampa edizione Piemonte complessivi € 8.424,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Manzoni S.p.A., corrente in Milano, Via Nervesa n. 21, (omissis) per l'acquisto di n. 1 mezza pagina colori sul quotidiano La Repubblica edizione Nord-Ovest complessivi € 4.734,00 comprensivi degli oneri fiscali.

Gli importi saranno erogati a fronte della presentazione di fatture vistate per accertare la regolarità del servizio effettuato dal responsabile del Settore competente sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

L'importo di € 585,00 per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Asti dovrà essere liquidato con bonifico bancario (omissis) intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Asti" indicando sulla causale del versamento "servizio antincendio in occasione di incontro con le scuole sul tema protezione civile in data 17/11/2009";

Alla spesa complessiva di Euro 163.923,08 si farà fronte nella misura di € 150.765,08 sul cap. 136446/2009 Assegnazione n. 100615 impegno delegato n. 4639/2009 e nella misura di € 3.158,00 cap. 136446/2009 assegnazione n. 100615 impegno delegato n. 4666 e nella restante misura di € 10.000,00 a valere sul cap. 113168/2009 assegnazione n. 103082.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 4 novembre 2009, n. 276

D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009 Attività editoriale per iniziative di comunicazione istituzionale. Affidamento incarico. Spesa di euro 21.600,00 cap. 110828/09

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettera contratto, secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, l'incarico per l'ideazione, la progettazione grafica, la realizzazione degli esecutivi del volume dedicato al "bilancio di fine mandato", alla soc. IPR Marketing s.r.l. - corrente in Puzzuoli - Napoli - Via Marconi 5 - per un importo di € 21.600,00 IVA compresa.

La spesa di € 21.600,00 è impegnata sul cap. 110828 ass. 100192 del bilancio per l'anno 2009 e sarà erogata a presentazione di fattura vistata per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 5 novembre 2009, n. 278

D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009 Piano di comunicazione per la valorizzazione e la promozione del sistema delle Residenze Reali del Piemonte e della Venaria Reale. Mostra "Cavalieri dai Templari a Napoleone". Affidamento incarichi. Spesa di euro 29.568,60 cap. vari.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare, in esecuzione della determinazione n. 676 del 2.7.2007 e per i motivi espressi in premessa, mediante lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, l'incarico per gli adempimenti necessari per l'attuazione del piano di comunicazione per la valorizzazione e la promozione del sistema delle Residenze Reali del Piemonte e della Venaria Reale, ai soggetti economici sotto indicati:

- Soc. Opera S.r.l. corrente in Torino - Via della Rocca, 21 - per:
- Realizzazione advertising e degli strumenti BTL relativi alla mostra "Cavalieri dai Templari a Napoleone";
- Creatività dell'annuncio ADV;
- Adattamenti per free card, invito, paline autostradali;
- Progettazione spot radio;
- Adattamenti pagine pubblicitarie

per un importo complessivo di € 25.164,00 IVA compresa;

- Tipografia Print Time - Via Matera 9 - Torino - per la stampa di 400.00 cartoline formato cm. 10,5x15, stampate 4 colori in B/V su carta patinata opaca da gr. 350 il mq., per un importo di € 4.404,60 IVA compresa;

La spesa di 29.568,60 è impegnata nella misura di € 25.164,00 sul cap. 127709 ass. 100527

€ 4.404,60 sul cap. 110828 ass. 100192 del bilancio per l'anno 2009 e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB1010

D.D. 22 ottobre 2009, n. 499

Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A., della realizzazione di progetti d'interesse regionale. Approvazione del Piano d'attività. Impegno di Euro 302.000,00 sul cap. 253774/2009 - Liquidazione in acconto di Euro 30.200,00 a favore dell'IPLA S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, in attuazione dei progetti d'interesse regionale concernenti e concomitanti la tutela della biodiversità, il piano d'attività allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di incaricare I.P.L.A. S.p.A. della realizzazione del citato piano di attività;

- di impegnare, ad intera copertura delle spese derivanti dall'affidamento, la somma di Euro 302.000,00 sul cap. 253774/2009 (ass.102432) a favore di I.P.L.A. S.p.A. con sede in Torino, Corso Casale 476 (omissis);

- di liquidare, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, l'acconto previsto dal piano d'attività e pari al 10% della somma impegnata, ovvero a 30.200,00 Euro o.f.i.. La rimanente somma impegnata verrà liquidata con successivi provvedimenti e secondo le modalità previste nel piano d'attività.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente

Giovanni Assandri

Codice DB1001

D.D. 23 ottobre 2009, n. 501

Iniziativa di educazione ambientale realizzata dalla società "Terme di Acqui S.p.A.". Liquidazione della somma di Euro 6.438,00 (cap. 17638/2007 - imp. 4347) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 265/22 del 18 settembre 2007. (D.G.R. n. 30-6493 del 23/07/2007- Acc. n. 101133).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di quantificare in via definitiva in Euro 36.438,00 il contributo regionale concesso alla società "Terme di Acqui S.p.A." con determinazione dirigenziale n. 265/22 del 18 settembre 2007 per la realizzazione di iniziative di educazione ed informazione ambientale;

2) di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 6.438,00 nell'ambito delle risorse già impegnate sul cap. 17638/2007 – imp. 4347 – acc. n. 101133 con determinazione dirigenziale n. 265/22 del 18 settembre 2007 quale saldo del contributo regionale concesso per la realizzazione delle iniziative di educazione ed informazione ambientale in oggetto;

3) di accertare un'economia di Euro 13.562,00 sull'impegno 4347 assunto sul capitolo 17638 del bilancio 2007. Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61

dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari

Codice DB1006

D.D. 23 ottobre 2009, n. 502

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l'incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico ambientale anno 2007, seconda scadenza. Revoca contributo e scorrimento della graduatoria.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di revocare, per la motivazione espressa in premessa, il contributo precedentemente assegnato nei confronti del soggetto individuato nell'allegato elenco 1, per la somma di Euro 35.290,09;

- di assegnare la suddetta somma di Euro 35.290,09, già trasferita a Finpiemonte S.p.A. per il finanziamento dei progetti idonei e resasi disponibile a causa della suddetta revoca, al soggetto indicato nell'allegato elenco 2 quali titolare di domanda idonea ma priva in parte di copertura finanziaria;

- di dare atto che gli elenchi 1) e 2) sono allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto, altresì, che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma sprovviste attualmente in parte o totalmente di copertura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Roberto Quaglia

Codice DB1003

D.D. 23 ottobre 2009, n. 503

Bonifica presso Stabilimento Novelis di Borgofranco d'Ivrea (TO). Modifica D.D. n. 316/ DA1007 del 6 giugno 2008 di accettazione garanzie finanziarie prestate da Novelis Italia S.p.A. con sede in Bresso (MI), Via Vittorio Veneto 106 (Cod. anagrafe Reg.le n. 319).

(omissis)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di modificare il punto 4 del dispositivo della D.D. n. 316/DA1007 del 6.6.2008 di accettazione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione Piemonte da Novelis Italia S.p.A. con sede in Bresso (MI), per €

1.636.047,49, a titolo di deposito cauzionale per la corretta realizzazione ed il completamento dell'intervento di bonifica e di messa in sicurezza permanente del sito relativo allo Stabilimento Novelis di Borgofranco d'Ivrea, dando atto che l'impegno di spesa verrà assunto sul capitolo n. 442040 nell'esercizio in cui la relativa obbligazione venga a scadenza e sussistano i presupposti per la restituzione della cauzione a Novelis Italia S.p.A.

2) di dare atto altresì che il capitolo sul quale è stata accertata l'entrata è il n. 64400 anziché il n. 67280.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Stefano Rigatelli

Codice DB1009

D.D. 23 ottobre 2009, n. 504

D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Intesa istituzionale di programma - Accordi di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie. Società Intercomunale Impianti Acque Reflue s.r.l. con sede in Bra (CN). Intervento n. 6. Progetto di Euro 150.000,00. Concessione finanziamento di Euro 100.000,00.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) è concesso alla società Intercomunale Impianti Acque Reflue s.r.l. con sede in Bra (CN) per la realizzazione dell'intervento n. 6 riguardante i lavori di collettamento acque reflue delle frazioni S. Michele (Bra) ed America dei Boschi (Pocapaglia) all'impianto di depurazione di Govone, lotto finale, dell'importo di € 150.000,00, il finanziamento di € 100.000,00 a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008;

2) il finanziamento di € 150.000,00 sarà rideterminato in esito alle risultanze della gara d'appalto, rimanendo inalterato il cofinanziamento a carico della società Intercomunale Impianti Acque Reflue s.r.l..

3) all'erogazione del finanziamento rideterminato si provvederà con le seguenti modalità:

- un primo acconto, pari al 50%, alla presentazione della documentazione attestante l'effettivo inizio dei lavori;
- ulteriori acconti, fino al 90%, a presentazione di stati di avanzamento lavori o di altri documenti giustificativi di spesa evidenziando l'utilizzo del trasferimento precedente;
- il saldo, pari al rimanente 10% o minor importo necessario, a presentazione degli atti di contabilità finale e di collaudo nonché del quadro economico a consuntivo e degli atti giustificativi delle spese sostenute.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 23 ottobre 2009, n. 505

D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Intesa istituzionale

di programma - Accordi di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie. Società Impianti Acque Reflue s.r.l. con sede in Diano d'Alba (CN). Intervento n. 5. Progetto di Euro 500.000,00. Concessione finanziamento di Euro 380.000,00.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) è concesso alla società Impianti Acque Reflue S.r.l. con sede in Diano d'Alba (CN) per la realizzazione dell'intervento n. 5 riguardante i lavori di completamento collegamento fognario dei Comuni di Dogliani e Monchiero all'impianto di depurazione di Narzole, lotto finale, dell'importo di € 500.000,00, il finanziamento di € 380.000,00 a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008.

2) all'erogazione del finanziamento di cui al punto 1. si provvederà con le seguenti modalità:

- un primo acconto, pari al 50%, a presentazione della documentazione attestante l'effettivo inizio dei lavori;
- ulteriori acconti, fino al 90%, a presentazione di stati di avanzamento lavori o di altri documenti giustificativi di spesa evidenziando l'utilizzo del trasferimento precedente;
- il saldo, pari al rimanente 10% o minor importo necessario, a presentazione degli atti di contabilità finale e di collaudo nonché del quadro economico a consuntivo e degli atti giustificativi delle spese sostenute.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1010

D.D. 23 ottobre 2009, n. 506

Autorizzazione allo svincolo di destinazione della somma di Euro 120.000,00 all'Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta pervenuta dall'Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta e di autorizzare la ridestinazione della somma complessiva di € 120.000,00 già assegnata con determinazioni dirigenziali n. 365 del 23.05.2007 e n. 445 del 29.07.2008, per la copertura della quota di cofinanziamento del contributo assegnato ai sensi della l.r. 4/2000 e s.m. e i., dalla Direzione Cultura Turismo e Sport per il progetto "Salviamo il Sacro Monte – sistemazione area pic-nic con relativa tettoia di servizio";

– di richiedere all'Ente, a conclusione dei lavori, di rendicontare l'effettiva spesa sostenuta.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del-

lo Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1005

D.D. 23 ottobre 2009, n. 508

L.r. n. 24/2002, art. 2, comma 1. Iniziative regionali per la riduzione della produzione di rifiuti urbani. Iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini all'uso di borse riutilizzabili in sostituzione dei sacchetti monouso. Impegno di spesa di Euro 40.000,00 sul capitolo 186861/2009, di Euro 47.800,00 sul capitolo 141636/2009 ed impegno delegato di Euro 32.280,00 sul capitolo 141636/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di attivare l'iniziativa di incentivazione all'uso di borse riutilizzabili in sostituzione dei sacchetti monouso, secondo le modalità stabilite dal tavolo di lavoro tra Regione Piemonte e catene commerciali e descritte in premessa;

– di dare atto che la Regione provvede direttamente a sostenere i costi per l'ideazione della grafica relativa agli strumenti di comunicazione e per la stampa e fornitura di cartoline premianti, sulla base del piano di lavoro definito dal Settore Programmazione e gestione rifiuti;

– di dare atto che le catene commerciali aderenti all'iniziativa, sulla base della grafica regionale, provvedono alla stampa dei materiali promozionali e di comunicazione per i punti vendita e alla promozione dell'iniziativa sui propri strumenti di comunicazione, nonché con proprio personale;

– di quantificare in Euro 32.280,00 (I.V.A. compresa) l'onere finanziario per l'ideazione della grafica relativa agli strumenti di comunicazione e per la stampa e fornitura di cartoline premianti e di demandare al Settore Immagine e Comunicazione l'individuazione dei soggetti incaricati a svolgere le attività di cui sopra e l'assunzione del formale impegno di spesa, previo impegno delegato sul capitolo 141636/2009 (a. 100740);

– di quantificare in complessivi Euro 87.800,00 il sostegno finanziario alle catene commerciali aderenti all'iniziativa che sarà destinato alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione ed ai buoni acquisto destinati ai cittadini che adotteranno un comportamento virtuoso;

– di impegnare, allo scopo, la somma di Euro 40.000,00 sul capitolo 186861/2009 (a. 101550) e di Euro 47.800,00 sul capitolo 141636/2009 (a. 100740). Tali risorse, o minore importo risultante, sono erogate alle catene commerciali aderenti al progetto, in un'unica soluzione a conclusione dell'attività, presumibilmente entro l'esercizio in corso, su presentazione di una dichiarazione attestante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti sulla base del modello predisposto dal Settore competente;

– il monitoraggio dell'attività svolta dalle catene commerciali aderenti all'iniziativa nelle quattro settimane previste, viene effettuato sulla base di modalità definite

dal Settore Programmazione e gestione rifiuti;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al TAR del Piemonte.

Il Dirigente
Agata Milone

Codice DB1010

D.D. 2 novembre 2009, n. 511

Liquidazione della somma complessiva di Euro 350.000,00 sul capitolo 253704/09 (imp. n. 887) ai soggetti gestori del Sistema regionale delle aree protette.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di liquidare la somma complessiva di € 350.000,00 sul capitolo 253704/09 (imp. n. 887) ai soggetti gestori del Sistema regionale delle aree protette per la realizzazione di impianti di videosorveglianza finalizzati alla messa in sicurezza nei confronti degli utenti, del patrimonio e delle comunità religiose per gli importi di seguito indicati:

- Riserva Sacro Monte di Crea € 50.000,00;
- Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta € 50.000,00;
- Parchi e Riserve Naturali del Canavese € 50.000,00;
- Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola € 49.000,00;
- Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Ghiffa € 30.000,00;
- Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo € 71.000,00;
- Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa € 50.000,00

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1001

D.D. 2 novembre 2009, n. 512

Iniziativa di formazione e sensibilizzazione ambientale "Ecologia urbana per decisori locali" realizzata dall'Associazione "La Città possibile". Liquidazione della somma di Euro 22.160,00 (cap. 13595/2007 - imp. 4109) quale saldo del sostegno finanziario concesso con D.D. n. 254/22 del 17 settembre 2007 (D.G.R. n. 22-5375 del 26 febbraio 2007 - A. 100370).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)

determina

1) di quantificare in via definitiva in Euro 22.160,00 il sostegno finanziario regionale concesso all'Associazione "La Città possibile" con determinazione dirigenziale n. 254/22 del 17 settembre 2007 per la realizzazione dell'iniziativa di formazione e sensibilizzazione ambientale "Ecologia urbana per decisori locali";

2) di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 22.160,00 in un'unica soluzione nell'ambito delle risorse già impegnate sul cap. 13595/2007 – imp. 4109 – acc. n. 100370 con determinazione dirigenziale n. 254/22 del 17 settembre 2007, quale saldo del sostegno finanziario regionale concesso per la realizzazione delle iniziative di formazione e sensibilizzazione ambientale in oggetto;

3) di accertare un'economia di Euro 7.840,00 sull'impegno 4109 assunto sul capitolo 13595 del bilancio 2007.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2009, n. 513

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 13 "Lavori di rifacimento e completamento delle reti fognarie nel centro abitato del Comune di Pezzolo Valle Uzzone". Concessione finanziamento di Euro 100.000,00.

(omissis)

Il Dirigente

Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2009, n. 514

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Alto (CN). Lavori di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Contributo di Euro 80.000,00.

(omissis)

Il Dirigente

Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2009, n. 515

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Moiola (CN).

Lavori di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Contributo di Euro 100.000,00.

(omissis)

Il Dirigente

Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2009, n. 516

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Caprauna (CN). Lavori di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Contributo di Euro 35.000,00.

(omissis)

Il Dirigente

Orazio Ruffino

Codice DB1005

D.D. 2 novembre 2009, n. 517

Interventi per la raccolta differenziata rifiuti. Realizzazione area attrezzata di stoccaggio e valorizzazione dei materiali in Comune di Pinerolo. Rendicontazione finale. Impegno e liquidazione saldo contributo a favore di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per un importo di Euro 46.481,12 (cap. 288851/2009).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Acea Pinerolese Industriale S.p.A. via Vigone 42, Pinerolo (TO) quale Ente titolare del finanziamento regionale concesso al Consorzio ACEA di Pinerolo con la determinazione dirigenziale n. 293/22.5 del 1 luglio 1999 per la realizzazione dell'area attrezzata di stoccaggio e valorizzazione dei materiali in Comune di Pinerolo;

2) di accertare nell'importo di Euro 337.165,66 la spesa approvata dall'Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per la realizzazione dell'intervento e nell'importo di Euro 255.979,94 la spesa ammissibile a finanziamento regionale;

3) di confermare nell'importo di Euro 116.202,80, il contributo regionale spettante per la realizzazione dell'area attrezzata di stoccaggio e valorizzazione dei materiali in Comune di Pinerolo;

4) di autorizzare l'impegno e la liquidazione a favore dell'Acea Pinerolese Industriale S.p.A. di Pinerolo del saldo del contributo regionale spettante per un importo di Euro 46.481,12 sul capitolo 288851 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 (assegnazione 102967), somma già impegnata con la determinazione dirigenziale n. 46.481,12 al capitolo 26936/1999, ora capitolo 288851 (impegno 352927) e considerata perente agli effetti amministrativi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, al Tribunale

Amministrativo Regionale del Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Agata Milone

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2009, n. 518

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 15 " Lavori di estensione reti fognarie e completamento impianto di depurazione del Comune di Saliceto (CN)". Rideterminazione finanziamento.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) Il finanziamento concesso all'A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. con sede in Bossolasco (CN) con D.D. n. 72/DA1011 del 11.02.2008, per la realizzazione dell'intervento n. 15 riguardante "Lavori di estensione reti fognarie e completamento impianto di depurazione del Comune di Saliceto (CN)", è rideterminato nell'importo di € 221.600,00.

2) E' accertata un'economia di € 18.400,00 sul progetto in argomento.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2009, n. 519

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Mornese (AL). Lavori di rifacimento condotte obsolete dell'acquedotto e della fognatura. Contributo di Euro 72.000,00.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) E' concesso al Comune di Mornese (AL), il contributo in conto capitale di € 72.000,00 per i lavori di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato giusta determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008 che sarà erogato e rendicontato secondo le modalità ivi previste.

2) La concessione del contributo costituisce autorizzazione all'avvio delle procedure d'appalto, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie, della progettazione esecutiva e della disponibilità dei sedimi occorrenti.

3) Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le mo-

dalità previste dall'art. 11 della l.r. 21.3.1984, n. 18.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2009, n. 520

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 300/24 del 29.11.2006. Comune di Sant'Agata Fossili (AL). Lavori di realizzazione nuovo pozzo e collegamento alla rete. Concessione contributo di Euro 50.000,00.

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1003

D.D. 2 novembre 2009, n. 521

Legge regionale 42/2000. Programma di finanziamento anno 2006. Comune di Vercelli - sito "ex discarica Montefibre". Presa d'atto nuovo quadro economico a seguito aggiudicazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di prendere atto del quadro economico dell'intervento di bonifica del sito "ex discarica Montefibre" in Comune di Vercelli, come dettagliato in premessa;

– di stabilire che l'accantonamento di € 23.498,51, pari all'ammontare del ribasso d'asta, potrà essere utilizzato dal Comune di Vercelli su autorizzazione del Settore "Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche" per ulteriori lavori e/o perizie di variante.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Stefano Rigatelli

Codice DB1006

D.D. 2 novembre 2009, n. 522

Bando 2005 diretto alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti strategici di cui agli articoli 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5, della legge 7 ottobre 2002, n. 23. Revoca, minori erogazioni di contributo e scorrimento della graduatoria.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di revocare, per la motivazione espressa in premessa, il contributo precedentemente assegnato nei confronti del soggetto beneficiario individuato nell'allegata Tabella 1 per la somma di Euro 123.765,52;

– di dare atto che è stata effettuata una minore erogazione di contributo di Euro 62.770,12 nei confronti dei soggetti individuati nell'allegata tabella 2;

– di dare atto che, come previsto dall'art. 12, comma VII, del bando, le suddette somme di Euro 123.765,52 e di Euro 62.770,12 complessivamente pari ad Euro 186.535,64, impegnata sul cap. 26755/06 - ora cap. 294142 (I. 3780) con la determinazione dirigenziale n. 195/22.8 del 10 agosto 2006 e sul cap. 26145/06 (I. 6725) con la determinazione dirigenziale n. 345/22.8 del 30 novembre 2006, è assegnata ai soggetti indicati nell'allegata tabella 3, quali beneficiari titolari di domande idonee ma privi in parte o totalmente di copertura finanziaria;

– di dare atto che, ai fini dell'erogazione del contributo nella misura indicata, le spese di investimento specificate nella citata tabella 3 devono essere effettivamente sostenute ed opportunamente documentate;

– di dare atto che le tabelle 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Roberto Quaglia

Codice DB1006

D.D. 2 novembre 2009, n. 523

Bando regionale 2003 diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Revoca e minori erogazioni di contributo. Accertamento di economia di spesa di Euro 10.961,55 sul cap. 240855/08 (I. 5870).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di revocare, per la motivazione espressa in premessa, il contributo precedentemente assegnato nei confronti del soggetto individuato nella tabella 1, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per la somma di Euro 1.942,21 impegnata sul cap. 240855/08 (I. 5870) con determinazione dirigenziale n. 687/DA1008 del 21 novembre 2008;

– di dare atto che sono state effettuate minori erogazioni di contributo, nella misura complessiva di euro 9.019,34 sul medesimo capitolo come riportato nella tabella 2, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

– di dare, altresì, atto che rispetto alle risorse impegnate con la determinazione dirigenziale n. 687/DA1008 del 21 novembre 2008 sul cap. 240855/08 (I. 5870) si è verificata una minore spesa di euro 10.961,55;

– di accertare una economia di spesa di Euro 10.961,55 sul capitolo 240855/08 (I. 5870) impegnata con la suddetta determinazione dirigenziale n. 687/DA1008 del 21 novembre 2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni.

Il Dirigente

Roberto Quaglia

Codice DB1010

D.D. 2 novembre 2009, n. 524

Reg. UE 1698/05 "Piano di sviluppo rurale 2007-2013. Determinazione n. 519/DB1010 del 24/9/2008. Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A. dell'implementazione dell'Azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" Misura 323 - Impegno di Euro 606.534,75 sul cap. n. 123345/2009 relativo all'annualità 2009.

Il Dirigente

Premesso che:

con determinazione n. 519/DB1010 del 24 settembre 2008 è stata affidata all'IPLA S.p.A. l'implementazione dell'Azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" della Misura 323 "Tutela e riqualificazione ambientale" del PSR 2007-2013, nonché approvato il relativo piano d'attività quale parte integrante del provvedimento;

per l'attuazione della misura 323 "Tutela e riqualificazione ambientale" azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" è prevista la somma di 1.703.675,00 Euro erogabili nel quinquennio 2008-2013;

con la citata determinazione è stata impegnata per l'anno 2008 la somma di euro 154.000,68; mentre per l'anno 2009 sono disponibili Euro 606.534,75;

la Direzione DB14 Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste ha disposto a favore della Direzione DB10 Ambiente l'impegno delegato n. 2009/4325 sul capitolo n. 123345/2009 Assegnazione n. 100440 per un importo pari ad euro 606.534,75, come da nota protocollo 76009/DB1400 del 15 ottobre 2009;

all'articolo 6 "costi ed importi" del "piano d'attività", allegato alla citata determinazione n. 519/DB1010 del 24/09/2008, è prevista la possibilità d'erogazione di acconti per avanzamento lavori dietro presentazione della documentazione attestante l'attività svolta, per un importo non superiore al 50% della somma disponibile per l'anno finanziario in corso;

vista la nota protocollo TP926 del 1 settembre 2009 con cui l'IPLA ha presentato lo stato di avanzamento lavori corredato da relativa fattura per un importo di complessivi 225.000,00 o.f.i.;

visto il verbale del gruppo di lavoro, previsto all'articolo 5 del piano di attività allegato alla determinazione n. 519/DB1010 del 24/09/2008, che nella riunione del 17 settembre 2009 ha approvato la richiesta verificandone presupposti e documentazione;

ritenuto opportuno impegnare l'intera somma disponibile, ovvero 606.534,75 per l'anno 2009, a favore di I.P.L.A. S.p.A. con sede in Torino, Corso Casale 476 P.I.V.A. 02581260011, di cui euro 225.000,00 immediatamente liquidabili e la rimanente parte liquidabile entro l'esercizio in corso;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2008 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

vista la legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2008 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011;

determina

di impegnare la somma di Euro 606.534,75 sul cap. 123345/2009 a favore di IPLA S.p.A. con sede in Torino, Corso Casale 476 C.F. 02581260011, per l'implementazione dell'Azione 1 “Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale” della Misura 323 “Tutela e riqualificazione ambientale” del PSR 2007-2013;

di liquidare, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, la somma di Euro 225.000,00 all'IPLA SpA con sede in Torino Corso Casale 476 C.F. 02581260011 a titolo di acconto sull'avanzamento dei lavori di cui trattasi, dando atto che la restante spesa è liquidabile entro l'esercizio in corso, con le modalità previste dal piano di attività.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente

Giovanni Assandri

Codice DB1009

D.D. 3 novembre 2009, n. 525

Fase di verifica della procedura di V.I.A., ex art. 10 della legge regionale 40/98, inerente al progetto di "Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani della Città di Bra e dei Comuni limitrofi" presentato dalla Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. con sede in Alba. Esclusione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della legge regionale 40/98.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– Il progetto di “Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi” presentato dalla Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. con sede in Alba è escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998;

– l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

– in sede di progettazione definitiva per quanto attiene il tracciato dei collettori, più in particolare per i Comuni di Castagnito e Govone, il medesimo dovrà essere adeguato in esito al perfezionamento dei relativi strumenti urbanistici;

– al fine attenuare i maggiori impatti di tipo atmosferico ed acustico, derivanti dalle opere di ampliamento dell'impianto di Govone, previo specifico studio di dettaglio dovranno essere predisposti eventuali interventi di mitigazione ad integrazione di quelli già esistenti;

– presso le stazioni di sollevamento, prima della loro messa in esercizio, dovrà essere valutata la possibilità di installare per ogni stazione di sollevamento un sistema di allarme attivabile in esito a eventuali fuori servizio;

– la progettazione definitiva dovrà altresì comprendere la revisione dei sistemi di sfioro ed allontanamento dei reflui urbani della Città di Bra al fine di garantirne appropriate modalità funzionali; in parallelo dovrà essere identificata anche una più dettagliata soluzione, ancorché a livello preliminare, per quanto concerne le operazioni di recupero del sito dell'impianto di depurazione di Bra con l'eventuale riutilizzo, anche parziale, delle relative strutture. Le predette componenti progettuali accompagnate da apposito studio propedeutico sul sistema fognario e di depurazione della Città di Bra, preliminarmente al loro perfezionamento amministrativo, dovranno essere sottoposte ad un tavolo di concertazione, coordinato dall'Autorità d'ambito ottimale, costituito tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla gestione dei servizi idrici ed alla tutela della risorsa idrica;

– dovrà essere comunicato tempestivamente all'A.R.P.A. l'avvio e il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Dirigente

Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 4 novembre 2009, n. 526

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN). Intervento n. 2 - Comune di Camerana (CN) - Lavori di potenziamento acquedotto - Rideterminazione finanziamento.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Il finanziamento concesso all'A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. con sede in Bossolasco (CN) con D.D. n. 64/DA1011 del 04.02.2009, per la realizzazione dell'intervento n. 2 – Comune di Camerana (CN) - Lavori di potenziamento acquedotto - è rideterminato nell'importo di € 101.100,00.

2) E' accertata un'economia di € 28.900,00 sul progetto in argomento.

Il Dirigente

Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 5 novembre 2009, n. 527

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 3 - Comune di Camerana (CN) - Lavori di rifacimento impianti di depurazione e tratti di fognatura - Rideterminazione finanziamento.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) Il finanziamento concesso all'A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. con sede in Bossolasco (CN) con D.D. n. 63/DA1011 del 04.02.2008, per la realizzazione dell'intervento n. 3 – Comune di Camerana (CN) - Lavori di rifacimento impianti di depurazione e tratti di fognatura - è rideterminato nell'importo di € 102.000,00.

2) E' accertata un'economia di € 28.000,00 sul progetto in argomento.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1010

D.D. 5 novembre 2009, n. 528

Integrazione e modifica alla D.D. n. 433 del 29 settembre 2009 "Corsi di formazione del personale dipendente degli Enti di gestione delle Aree protette nell'ambito del Piano di formazione regionale 2009. Impegno della somma di Euro 29.878,00 sul cap. 135106/09";

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di integrare la determinazione n° 433 del 29 settembre 2009 inserendo il lotto II al Piano di formazione per il personale degli Enti di gestione delle Aree protette regionali per l'anno 2009;

– di dare atto che il lotto II del Piano stesso riguarda il segmento relativo alle seguenti aree di formazione: giuridico-amministrativa, contratti e appalti, personale e organizzazione, pari opportunità;

– di prendere atto che il costo delle singole giornate di formazione per il lotto II è pari ad € 989,76 come da contratto in esecuzione tra Regione Piemonte e Lattanzio e Associati S.p.A. e pertanto, considerate le richieste presentate dagli Enti di gestione delle AAPP per il personale interessato, la spesa complessiva risulta pari ad € 1.979,52;

– di stabilire che la spesa complessiva per l'anno 2009 risulta pertanto pari ad € 8.035,52;

– di ridurre di conseguenza la somma di € 23.822,00 destinata con la determinazione n° 433 del 29 settembre 2009 a garanzia della continuità delle attività formative nei primi mesi dell'anno 2010 che è rideterminata in € 21.842,48, mantenendo inalterato l'importo dell'impegno

assunto con la stessa determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1003

D.D. 5 novembre 2009, n. 529

Presa d'atto della spesa finale sostenuta dal Comune di Piobesi Torinese per i lavori di bonifica del sito n. ord. 336 "ex Sverind" - Impegno e liquidazione a saldo della spesa di Euro 124.148,32 sul cap. 239591/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di prendere atto che la spesa finale sostenuta dal Comune di Piobesi Torinese per i lavori di bonifica del sito n. ord. 336 "ex Sverind" è pari ad Euro 488.426,19 come dettagliato in premessa e quella per il piano d'indagini è pari ad Euro 45.838,96;

– di impegnare la spesa di Euro 124.148,32 sul cap. 239591/2009 (A. 102230) di cui Euro 97.412,56 a saldo delle spese relative all'intervento di bonifica "ex Sverind" ed Euro 26.735,76 a saldo delle spese relative al piano di indagine "post operam" eseguito sullo stesso sito e di autorizzarne la contestuale liquidazione a favore del Comune di Piobesi Torinese.

Il Dirigente
Stefano Rigatelli

Codice DB1003

D.D. 6 novembre 2009, n. 530

Comune di Ciriè. Bonifica "Area Oli e BTZ" - Stab. Metzeler di Via Torino 140. Accettazione delle garanzie finanziarie prestate da Metzeler Automotive Profile Systems S.p.A. con sede legale in Ciriè, Via Torino 140 (Cod. anagrafe Reg.le n. 1574).

(omissis)
Il Dirigente
Stefano Rigatelli

Codice DB1010

D.D. 9 novembre 2009, n. 531

Spese per lo svolgimento delle collaborazioni redazionali della Rivista "Piemonte Parchi". Liquidazione della somma totale di Euro 4.433,60.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di liquidare la somma di Euro 4.433,60 sul capitolo 110828/2009 (imp. 1067/09) per le collaborazioni redazionali della Rivista "Piemonte Parchi" in favore dei sog-

getti indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1001

D.D. 9 novembre 2009, n. 532

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località La Madonnina II lotto nel Comune di Sant'Albano Stura (CN). Liquidazione della somma di Euro 17.812,51 - (cap. 22800/2006 - imp. 2371) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 131/22.01 del 14/06/2006.

(omissis)
Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari

Codice DB1001

D.D. 9 novembre 2009, n. 533

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località Via per Soglio nel Comune di Cortazzone (AT). Liquidazione della somma di Euro 6.412,45 - (cap. 22800/2007 - imp. 3539) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 226/22.01 del 23/08/2007.

(omissis)
Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari

Codice DB1009

D.D. 11 novembre 2009, n. 535

Accordo di Programma 23.1.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida - A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. (CN) - Intervento n. 12 - Lavori di rifacimento impianti e completamento rete fognaria nel centro abitato del Comune di Perletto (CN) - Rideterminazione finanziamento.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) Il finanziamento concesso all'A.L.S.E. Alta Langa Servizi S.p.A. con sede in Bossolasco (CN) con D.D. n. 78/DA1011 del 11.02.2008 per la realizzazione dell'intervento n. 12 riguardante "Comune di Perletto - Lavori di rifacimento e completamento rete fognaria nel centro abitato", è rideterminato nell'importo di € 76.200,00.

2) E' accertata un'economia di € 3.800,00 sul progetto in argomento.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1003

D.D. 11 novembre 2009, n. 536

Comune di Volvera. Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale Area "Le Vasche". Accettazione

delle garanzie finanziarie prestate da Fiat Group Automobiles S.p.A. con sede in Torino, Corso Agnelli 200. Importo Euro 2.890.415,26 (Cod. Reg.le Anagrafe 391).

(omissis)
Il Dirigente
Stefano Rigatelli

Codice DB1003

D.D. 11 novembre 2009, n. 537

Comune di Alessandria. Intervento di bonifica area p.v. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Regione San Michele. Svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalla Kuwait petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, V.le dell'Oceano Indiano n. 13 (Cod. Reg.le Anagrafe 1029).

(omissis)
Il Dirigente
Stefano Rigatelli

Codice DB1009

D.D. 11 novembre 2009, n. 538

Accordo di Programma Quadro Stato-Regione IV Atto integrativo del 29.05.2007. ASP - Asti Servizi Pubblici S.p.A. Intervento n. 4-14. Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti. Rideterminazione del finanziamento.

(omissis)
Il DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) Il finanziamento di € 550.000,00 previsto nell'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione, IV Atto integrativo del 29.05.2007 concesso all'ASP di Asti (Asti Servizi Pubblici SpA) per la realizzazione dell'intervento n. 4-14 "collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti" giusta Determinazione Dirigenziale n. 96/DB1009 del 23.03.2009 richiamata nelle premesse, è rideterminato nell'importo di 480.000,00.

2) E' accertata un'economia di € 70.000,00 sul progetto in argomento.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 11 novembre 2009, n. 539

L.r. 18/84 e L.r. 13/97 - Determinazione Dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A. Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto e della fognatura a servizio dell'area retrostante la chiesa parrocchiale nel Comune di Castellino Tanaro (CN). Concessione contributo di Euro 38.000,00.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) E' concesso ai Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A. per la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, il contributo in conto capitale di € 38.000,00 giusta determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008.

2) La concessione del contributo costituisce autorizzazione all'avvio delle procedure d'appalto, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie, della progettazione esecutiva e della disponibilità dei sedimi occorrenti.

3) Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall'art. 11 della l.r. 21.3.1984, n. 18.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1007

D.D. 11 novembre 2009, n. 540

Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– per l'anno 2010 i canoni unitari relativi agli usi di acqua pubblica e i relativi minimi sono aggiornati maggiorando quelli correnti nel 2009 in misura pari al tasso di inflazione programmato dell'1,5 per cento;

– per l'anno 2011 la misura dei canoni unitari e relativi minimi così risultante è incrementata del tasso di inflazione programmato dell'1,5 per cento relativo all'anno stesso;

– per l'anno 2012 si fa luogo all'aggiornamento dei canoni con lo stesso criterio e sulla base del tasso di inflazione programmato dell'1,5 per cento relativo allo stesso anno;

– i nuovi importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica correnti nell'anno 2010 e i relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell'acqua sono riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente determinazione;

– gli aggiornamenti stimati per gli anni 2011 e 2012 potranno essere rideterminati a seguito di eventuali intervenute modifiche del D.P.E.F.;

– di disporre la pubblicazione della presente determinazione e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 e D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente
Walter Mattalia

Allegato

Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia di uso - anno 2010

USO DELL'ACQUA	TIPOLOGIA	unità di misura (1)	Importi
AGRICOLO	canone	Euro per l/sec	0,49
	canone BNT (2)	Euro per ha	1,08
	canone minimo	Euro	21,38
CIVILE	canone	Euro per l/sec	10,47
	canone minimo	Euro	128,25
DOMESTICO	canone	Euro per l/sec	2,13
	canone minimo	Euro	53,44
ENERGETICO	canone	Euro per kW	14,64
	canone minimo	Euro	128,25
LAVAGGIO INERTI	canone	Euro per l/sec	112,21
	canone minimo	Euro	1.496,17
PISCICOLO	canone	Euro per l/sec	3,53
	canone minimo	Euro	128,25
POTABILE	canone	Euro per l/sec	20,94
	canone minimo (3)	Euro	352,66
	canone minimo (4)	Euro	128,25
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI	canone	Euro per l/sec	157,10
	canone minimo (5)	Euro	2.105,32
	canone minimo (6)	Euro	1.068,69
	canone minimo (7)	Euro	619,84
	canone minimo (8)	Euro	309,92
RIQUALIFICAZIONE DELL'ENERGIA	canone	Euro per kW	0,74
ZOOTECNICO	canone	Euro per l/sec	53,44
	canone minimo	Euro	267,18

Legenda

- (1) a seconda del tipo di uso dell'acqua, l'unità di misura è: la portata media espressa in litri al secondo (l/sec), la superficie irrigabile espressa in ettari (ha) o la potenza nominale media annua espressa in kW.
- (2) BNT = bocca non tassata.
- (3) per portate medie annue superiori a 0,1 l/sec.
- (4) per portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec.
- (5) per portate medie annue superiori a 1,00 l/sec.
- (6) per portate medie annue superiori a 0,08 l/sec e fino a 1,00 l/sec.
- (7) per portate medie annue comprese tra 0,02 l/sec e 0,08 l/sec.
- (8) per portate medie annue inferiori a 0,02 l/sec.

Codice DB1007

D.D. 11 novembre 2009, n. 541

Approvazione offerta Postel e spedizione degli avvisi di pagamento del canone per l'uso di acqua pubblica. Impegno di Euro 23.000,00 di cui Euro 13.000,00 sul capitolo 133535/2009 ed Euro 10.000,00 sul capitolo 110828/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di approvare l'offerta di Postel S.p.A. del 14 settembre 2009, prot. n. omf-09/2952 rev 0001 riguardante il costo dei servizi offerti di stampa e invio delle comunicazioni relativi alla riscossione dei canoni per l'uso di acqua pubblica;

– di impegnare la spesa di € 13.000,00 sul capitolo 133535/2009 (impegno delegato n. 3573/2009) per le spese di affrancatura degli avvisi di pagamento del canone di uso acqua pubblica e delle eventuali comunicazioni di sollecito degli omessi o insufficienti pagamenti dovuti a Poste Italiane S.p.A.;

– di impegnare la spesa di € 10.000,00 sul capitolo 110828/2009 (impegno delegato n. 4104/2009) per i costi relativi alla stampa e l'imbustamento degli stessi avvisi di pagamento e relativi solleciti dovuti a Postel S.p.A.;

– di liquidare, in forza del mandato di rappresentanza sottoscritto tra Regione Piemonte e Postel S.p.A. in data 17 luglio 2007, i corrispettivi importi dovuti, sulla base delle fatture delle società Postel S.p.A e Poste Italiane S.p.A., a Postel S.p.A.;

– di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 e D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente

Walter Mattalia

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del Regolamento 8/R del 29 luglio 2002.

Il Dirigente
Paolo Cumino

Allegato

Codice DB1104

D.D. 13 novembre 2009, n. 1148

Reg. CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013: Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito della misura 215 "Pagamenti per il benessere animale" annualità 2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di approvare, come parte integrante alla presente determinazione, il documento allegato (allegato A) inerente "impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento" da utilizzare per l'attuazione della misura 215 "pagamenti per il benessere animale", anno 2009, del programma di sviluppo rurale 2007-2013;

2) per quanto non specificato nel documento allegato si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

3) di provvedere a inserire il documento nelle pagine del sito internet della Regione Piemonte.

**REGIONE
PIEMONTE***Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora**Direzione Agricoltura**Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche***ALLEGATO A)****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 215 “PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE”****IMPEGNI, INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI
ED ESCLUSIONI DI PAGAMENTO****INDICE****MISURA 215
PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE****1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE**

- 1.1 Caratteristiche dei requisiti di ammissibilità
- 1.2 Atti inerenti la misura 215
- 1.3 Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- 1.4 Riduzioni per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

2. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

- 2.1 Impegni documentali:
- 2.2 Inadempienze relative agli impegni documentali
- 2.3 Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

3. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

- 3.1 Impegni tecnici
- 3.2 Inadempienze relative agli impegni tecnici
- 3.3 Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

4. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE**5. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA****6. CUMULO DELLE RIDUZIONI****7. RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI****8. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ESERCIZI FEASR MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE****LEGENDA**

Le **ESCLUSIONI** dal pagamento per l'ambito indicato, sono indicate con le sigle:

E1 nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR riferibili all'art. 7 del D.M. n. 1205;

E2 nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR per violazioni riguardanti un impegno di condizionalità pertinente ai sensi del D.M. n. 1205, cioè un impegno di *baseline* ;

E3 nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR e in quello successivo per violazioni sufficientemente gravi da essere individuate come commesse deliberatamente (art. 9 commi 1 e 3 ed art. 15, comma 2).

Le **TIPOLOGIE DI CONTROLLO** sono indicate con le sigle:

D per verifiche documentali;

A per verifiche compiute in azienda, escluse quelle documentali.

MISURA 215
PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (IMPEGNI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE DELL'AIUTO)

1.1 CARATTERISTICHE DEI REQUISITI

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Norme di condizionalità su cui si fondano i requisiti di ammissibilità
1. L'allevamento deve essere provvisto della documentazione prevista dalle Norme di condizionalità specificate		Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) artt. 4 e 5 ed Allegato II del reg. CE 73/2009.
2. L'allevamento deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e deve essere rispettata la norma di condizionalità specificata (Criteri di gestione obbligatori)	L'osservanza del requisito di ammissibilità determina le condizioni necessarie per applicare gli impegni finalizzati agli obiettivi dell'azione e tali requisiti sono rilevabili a seguito di controlli amministrativi/incrociati o di controlli in loco	Deliberazione Giunta Regionale n. 106 del 29.12.2008 Allegato I (Criteri di gestione obbligatori)
3. Ogni capo oggetto di premio deve essere iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità		In riferimento a questo impegno, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008
4. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento entro la data di scadenza fissata dal bando	Garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possono essere programmati ed eseguiti efficaci controlli	
5. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004		In riferimento a questo impegno, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008
6. Possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande	Applicare l'azione nel rispetto delle condizioni previste dal PSR e dal bando	

**1.2 ATTI INERENTI LA MISURA 215**

D.G.R. n. 106-10548 del 29.12.2008 Allegato I (Criteri di gestione obbligatori), atti inerenti la misura 215:

ATTO A6 DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A7 REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A8 REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B10 DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-ANTAGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE, ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5A) E 7 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B12 REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ATTO B13 DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ATTO B14 DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI



1.3 INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**A) CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO**

a) in riferimento al pagamento dell'intera misura

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data di scadenza fissata dal bando. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D 2. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda unica oltre il termine ultimo previsto dall'art. 21 del reg. CE n. 796/2004. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D 3. Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; Reg. CE 796/2004, art. 23 Bando di apertura dei termini di presentazione delle domande

b) in riferimento al pagamento riguardante l'allevamento per il quale è rilevata l'inadempienza

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. L'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; Reg. CE 796/2004, art. 23
2. L'allevamento non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	
3. Tutti i capi non risultano iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A	

c) in riferimento al pagamento riguardante ogni singolo capo per il quale è rilevata l'inadempienza

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Situazione il cui superamento determina la non ammissibilità al pagamento riguardante l'intera misura	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. Un capo dell'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	fino alla situazione in cui il rapporto tra il n° di capi non conformi rispetto al n° totale dei capi aventi diritto al premio rappresenta almeno il 20%.	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; reg. CE 796/2004, art. 23
2. Un capo non è iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico, se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.		

L'assenza dei requisiti di ammissibilità, qualora venga accertata successivamente al primo anno, comporta non solo la **non concessione** dell'aiuto, ma anche il **recupero** di eventuali aiuti già erogati a tale titolo.

B) CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA MISURA

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo non superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data di scadenza prevista dal bando (riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; Reg. CE 796/2004, art. 21

1.4 RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera misura, una riduzione pari **all'1%** dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

2. IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE E RELATIVE INADEMPIENZE**2.1 CARATTERISTICHE IMPEGNI**

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati
COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERCORSE NEL N° DI UBA RISPETTO A QUELLE DICHIARATE IL PRIMO ANNO DI IMPEGNO		
Comunicazione all'Ente istruttore delle variazioni in diminuzione delle UBA oggetto di premio rispetto alle UBA richieste a premio.	Garantire il mantenimento delle UBA indicate in domanda e per le quali è stato assunto l'impegno	In riferimento all'impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008

2.2 INADEMPIENZE RIGUARDANTI I SEGUENTI IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERCORSE NEL N° DI UBA RISPETTO A QUELLE DICHIARATE IL PRIMO ANNO DI IMPEGNO	
Il rilievo della seguente irregolarità comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la misura:	
Mancata comunicazione all'Ente istruttore della variazione in diminuzione delle UBA per le quali è stata presentata domanda di premio. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A. Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2. D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.

2.3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA' IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO I CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED IN LOCO CHE CONDUCONO AL PAGAMENTO

CLASSE DI VIOLAZIONE	NUMERO DI UBA IN DIMINUZIONE NON COMUNICATE RISPETTO A QUELLE AVENTI DIRITTO AL PREMIO INDICATE IN DOMANDA
Bassa (=1 punto)	• N. 1
Media (=3 punti)	• DA N. 2 A N. 3
Alta (=5 punti)	• DA N. 4 E OLTRE

ENTITA' IN RELAZIONE ALL'INCIDENZA DEL N° DI UBA INTERESSATE DALLE MANCATE COMUNICAZIONI RISPETTO AL N° TOTALE DI UBA ALLEVATE AVENTI DIRITTO AL PREMIO

CLASSE DI VIOLAZIONE	NUMERO DI UBA IN DIMINUZIONE NON COMUNICATE/TOTALE UBA AVENTI DIRITTO AL PREMIO INDICATE IN DOMANDA
Bassa (=1 punto)	Fino ad un rapporto del 5%
Media (=3 punti)	Rapporto superiore al 5% e fino al 10%
Alta (=5 punti)	Rapporto superiore al 10% e fino al 20%

DURATA: IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI SONO CORRETTE LE INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI INADEMPIENZE CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 3 GIORNI DALLA DATA DEL RILIEVO
Bassa (=1 punto)	Superiore al 90% e fino al 100%
Media (=3 punti)	Superiore al 75% e fino al 90%
Alta (=5 punti)	Superiore al 60% e fino al 75%

LA **RIDUZIONE** A CARICO DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

3 IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

3.1 IMPEGNI TECNICI

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati
Obbligo di assoggettare almeno 10 UBA ad almeno uno degli impegni previsti in almeno una delle 4 macroaree indicate nell'allegato A al bando e mantenere le UBA dichiarate nel primo anno di adesione per tutta la durata dell'impegno	Garantire un livello più elevato di benessere animale rispetto alle prescrizioni già obbligatorie per legge in almeno una delle 4 macroaree previste dal bando	Criteri di Gestione Obbligatorie (di cui al punto 1.2)

3.2 INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI IMPEGNI TECNICI COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente irregolarità comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la misura:	
Mancato rispetto degli impegni assunti in domanda nella misura inferiore al 50% del numero totale degli impegni assunti per i quali è richiesto il pagamento indipendentemente dalla macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A. Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.
Il rilievo della seguente irregolarità comporta ESCLUSIONE (E3) nel corrispondente esercizio FEASR ed in quello successivo dal pagamento ammesso per la misura:	
Mancato rispetto degli impegni assunti in domanda nella misura superiore al 50% del totale degli impegni per i quali è richiesto il pagamento indipendentemente dalla macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.
Il rilievo della seguente irregolarità: mancato rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Deliberazione Giunta Regionale n. 106 del 29.12.2008 Allegato I) (di cui al punto 1.2) comporta ESCLUSIONE (E2) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la misura.	

3.3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA' IN RELAZIONE AL CUMULARSI DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CORRISPONDENTI AGLI IMPEGNI CON L'AUMENTARE DELLE QUANTITA' DELLE INADEMPIENZE

CLASSE DI VIOLAZIONE	NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI IN BASE ALLE IRREGOLARITA' RILEVATE OVVERO NUMERO DI IRREGOLARITA' IN QUANTO TALI
Bassa (=1 punto)	• N. 1
Media (=3 punti)	• DA N. 2 A N. 3
Alta (=5 punti)	• DA N. 4 E OLTRE

ENTITA' IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE CHE ASSUMONO LE INADEMPIENZE; VALUTATA COME % DI INCIDENZA DELLE INADEMPIENZE SUL TOTALE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN DOMANDA PER I QUALI E' PREVISTO IL PAGAMENTO

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI INADEMPIENZE SUL TOTALE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN DOMANDA
Bassa (=1 punto)	Fino ad un rapporto del 10%
Media (=3 punti)	Rapporto superiore al 10% e fino al 20%
Alta (=5 punti)	Rapporto superiore al 20% e fino al 50%

DURATA: IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI SONO CORRETTE LE INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI IMPEGNI ASSUNTI

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI INADEMPIENZE CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA DATA DEL RILIEVO
Bassa (=1 punto)	Superiore al 90% e fino al 100%

Media (=3 punti)	Superiore al 75% e fino al 90%
Alta (=5 punti)	Superiore al 60% e fino al 75%

LA **RIDUZIONE** A CARICO DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

4. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE

Si considerano altri casi di esclusione, in riferimento agli articoli del **D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008**, i quali, oltre che sull'esercizio FEASR corrispondente, provocano effetti su ulteriori esercizi FEASR e se ne forniscono precisazioni applicative:

Art. 9, comma 1 (D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008)

Si precisa quanto segue:

“ 1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 o dell'articolo 8 costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.”

La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che ha comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 7, comma 4.

Tale ripetizione, nonché la ripetizione di una violazione commessa ai sensi dell'art. 8, costituiscono violazioni commesse deliberatamente e danno luogo all'esclusione **(E3)** dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo in riferimento alla misura.

Art. 15, comma 2 (D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008)

Questo articolo prevede che le Regioni e le Province Autonome, oltre a stabilire le fattispecie di violazioni di impegni di cui agli articoli 7 e 8 del DM citato, con le medesime modalità ivi indicate possano individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente.

In questo caso, il rilievo di situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dalla misura può determinare esclusioni **(E3)** dal pagamento ammesso per la misura nel corrispondente esercizio FEASR e in quello successivo.

Ciò in quanto le situazioni non conformi rilevate vengono ritenute sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e, quindi, meritevoli dell'esclusione specificata all'art. 9 comma 3, tenendo conto dell'art. 9 comma 1.

5. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA

Consistono in irregolarità commesse deliberatamente che, quando vengono reiterate, sono meritevoli della revoca specificata.

Queste irregolarità avevano già dato luogo all'esclusione prevista dall'art. 9, comma 1 ed in tale caso la revoca è quella prevista dall'art. 9, comma 2 che mediante il rimando al comma 3 del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 15, comma 2.

La revoca del provvedimento consiste nel recupero degli importi già erogati e nell'esclusione dalla concessione del sostegno per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.

6. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Si riporta l'ordine da seguire nel caso di applicazione di più riduzioni/esclusioni o recuperi, come specificato dall'art. 13 del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205.

Si applicano in sequenza:

- le riduzioni di cui all'art. 21 (presentazione tardiva) del reg. (CE) 796/2004;
- le riduzioni dovute alle difformità riscontrate a carico delle superfici e degli animali di cui rispettivamente all'articolo 16 e all'articolo 17 del reg. (CE) 1975/06;
- le riduzioni/esclusioni per mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 1205 del 20.03.2008;

A loro volta, le riduzioni ed esclusioni dovute a violazioni di più impegni compiute nel corso dello stesso anno civile, vengono cumulate entro il limite massimo dell'importo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

d) le violazioni commesse deliberatamente di cui all'art. 9 del citato D.M.;

e) i recuperi di importi erogati in annualità pregresse di cui all'art. 11 del citato D.M. ed esplicitate al par. 7;

f) le riduzioni e le esclusioni per mancato rispetto degli impegni e dei requisiti di condizionalità di cui agli articoli 22 e 23 del reg. (CE) 1975/06.

7. RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI

Se vengono accertate una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano le riduzioni e le esclusioni (in conformità al presente documento) dai pagamenti ammessi per le corrispondenti annualità.

8. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ESERCIZI FEASR MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

Nel caso di misure caratterizzate da impegni pluriennali, la domanda è esclusa dalla concessione del sostegno per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno, ai sensi del reg. (CE) 1974/2006, articoli 45 (ricomposizioni fondiarie) e 47 (cause di forza maggiore).

Per le medesime misure, la domanda viene esclusa dalla concessione del sostegno per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno ai sensi dell'art. 46 (mancato adeguamento a revisioni delle norme di condizionalità e dei requisiti minimi) del reg. (CE) 1974/2006.

Codice DB1103

D.D. 30 dicembre 2009, n. 1385

Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Filiera corta. Approvazione bando per l'assegnazione di aiuti ad imprenditori agricoli associati.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare il bando per la concessione di aiuti ad imprenditori agricoli associati che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori con modalità che prevedono la consegna a domicilio, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Per gli interventi di cui al presente bando è prevista una spesa di 400.000 euro, a cui si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 218460/2009 (I. 5149).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore

Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

ALLEGATO



ASSESSORATO AGRICOLTURA

DIREZIONE AGRICOLTURA

AIUTI ALLA FILIERA CORTA

**BANDO PER IMPRENDITORI AGRICOLI ASSOCIATI PER LA
VENDITA DIRETTA MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO**

INDICE.

- 1. Premessa**
- 2. Disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato**
- 3. Norme che regolano la vendita diretta dei prodotti agricoli**
- 4. Beneficiari**
- 5. Disciplinare**
- 6. Iniziative finanziabili**
- 7. Spese ammissibili**
- 8. Spese non finanziabili**
- 9. Limiti di spesa ammissibile**
- 10. Agevolazioni previste**
- 11. Divieto di cumulo**
- 12. Presentazione delle domande**
- 13. Criteri preferenziali per la valutazione dei progetti**
- 14. Approvazione della graduatoria**
- 15. Documentazione per il completamento dei progetti finanziabili**

- 16. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi**
- 17. Modifiche ai progetti**
- 18. Liquidazione contributi**
- 19. Inizio lavori ed elegibilità delle spese**
- 20. Termine di ultimazione degli investimenti**
- 21. Obblighi connessi all'erogazione dei contributi**
- 22. Sanzioni**
- 23. Responsabile del procedimento**
- 24. Ricorsi**

1. Premessa

Il presente bando disciplina le norme di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Aiuti alla filiera corta) per la vendita diretta dei prodotti agricoli regionali eseguita attraverso la consegna al domicilio dei consumatori, anche attraverso modalità di vendita innovative che prevedono l'uso di internet (abbonamento spesa, e-commerce). I criteri per la selezione dei progetti e l'assegnazione dei contributi sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 105 - 12939 del 21/12/2009.

Informazioni sul bando possono essere richieste alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino.

Il bando e la relativa modulistica è consultabile sul sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm>

2. Disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato

Gli aiuti previsti dal presente bando rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L 379/5 del 28/12/2006) e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) e sono concessi in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007.

Le imprese che partecipano al bando non devono aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di aiuti di stato concessi ai sensi della norma "*de minimis*" il cui importo superi la somma di 200.000 euro.

Qualora l'importo dei contributi concessi con il "*de minimis*" superi il massimale di 200.000 euro, la domanda di finanziamento non può essere accolta, neanche per la parte al di sotto di detto massimale.

La data di riferimento per il calcolo degli aiuti che possono essere erogati nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari è quella dell'atto di concessione del finanziamento.

Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente bando le imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'art. 2, par. 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente bando le imprese che all'atto della presentazione della domanda versano in condizioni di difficoltà.

3. Norme che regolano la vendita diretta dei prodotti agricoli

Le attività di vendita previste nel presente bando sono regolate dall'art. 4 del decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" che disciplina l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Il commercio elettronico (via internet) è considerato vendita itinerante ed è soggetto all'obbligo di comunicazione di inizio attività al comune del luogo ove ha sede l'azienda.

4. Beneficiari

Gli aiuti sono destinati a società di persone, di capitali e cooperative, anche a scopo consortile, in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 99/2004, iscritte al registro imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580, con sede legale e operativa in Piemonte.

Le imprese suddette devono ricadere nella categoria delle microimprese e delle piccole imprese secondo la definizione prevista all'art. 2 dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008.

Le cooperative agricole e i loro consorzi, devono essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative – sezione attività agricola.

Le società (di persone, di capitali e cooperative, anche a scopo consortile) devono essere costituite, o costituirsi, con atto pubblico, lo statuto deve prevedere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ed essere composte da almeno cinque imprenditori agricoli.

Alla data di presentazione della domanda le società devono avere una durata minima di cinque anni.

5. Disciplinare

Le imprese che partecipano al presente bando devono impegnarsi ad osservare le seguenti disposizioni:

- commercializzare prodotti provenienti da aziende agricole ubicate sul territorio regionale, ottenuti direttamente, conferiti dai soci o da altri produttori agricoli nel limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme igienico-sanitarie e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti e garantire l'assenza di prodotti OGM;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita.

6. Iniziative finanziabili

Gli interventi finanziabili possono riguardare esclusivamente progetti rivolti alla vendita diretta dei prodotti agricoli, anche trasformati, che prevedano la consegna al domicilio del consumatore, inclusi i consumatori organizzati in gruppi di acquisto.

Per rispettare i principi della filiera corta, le consegne devono svolgersi entro il territorio regionale, o al massimo in località ricadenti in province limitrofe al Piemonte.

7. Spese ammissibili

- spese per stipendi e oneri fiscali del personale dipendente (max. due persone per progetto);
- costi per consulenze specialistiche e servizi analoghi finalizzati alla realizzazione del progetto;
- acquisto di macchinari ed attrezzature per ufficio, compresi i programmi informatici;
- acquisto di automezzi specializzati per le consegne a domicilio dei prodotti alimentari (gli automezzi devono essere immatricolati per trasporto cose ad uso proprio);
- logistica (affitti, attrezzature per confezionamento e spedizione, ecc.).

8. Spese non finanziabili

Sono escluse dal finanziamento le spese non espressamente indicate al punto precedente, ed in particolare l'acquisto di immobili, terreni, ed altri investimenti fissi. Sono altresì escluse le spese per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate, i costi per iniziative promozionali e di marketing.

9. Limiti di spesa ammissibile

- La spesa minima ammissibile per progetto è di 10.000 euro.
- La spesa massima ammissibile per progetto è di 50.000 euro.

10. Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammessa.

L'entità del contributo pubblico liquidabile non può superare in ogni caso il 25% del fatturato medio annuo dei prodotti agricoli commercializzati direttamente al consumatore finale.

11. Divieto di cumulo

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando non possono essere cumulati con altri contributi pubblici per il finanziamento delle stesse tipologie di investimenti.

12. Presentazione delle domande

Ogni società può presentare una sola domanda di contributo.

Le domande di contributo, redatte su apposito modello predisposto dall'Amministrazione regionale, devono essere inviate per posta con lettera raccomandata A/R all'Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, entro il 1 marzo 2010.

Il modulo di domanda è predisposto in conformità alla legge e tiene conto degli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "*de minimis*" vigente approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007.

Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto della società;
- certificato di iscrizione al registro imprese dal quale risulti la vigenza della società;
- elenco dei soci (nominativo, data e luogo di nascita, residenza);
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante, relativa alla tipologia di impresa (piccola o microimpresa) secondo quanto previsto all'allegato I al regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6/8/2008 (dichiarazione resa su facsimile predisposto dalla Regione);
- preventivo di massima;
- deliberazione dell'organo competente con cui la società ha assunto la decisione di richiedere il contributo e ha designato la persona incaricata della presentazione della domanda;
- relazione sull'impresa (massimo 5 pagine): ubicazione, dimensioni, prodotti, attività svolta negli ultimi tre anni, esperienze maturate nel settore della vendita diretta in generale e della vendita a domicilio in particolare, progetti in corso, integrazione con iniziative analoghe, ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa;
- relazione sul progetto (massimo 5 pagine): con indicazioni sui contenuti, sui risultati attesi, sui costi previsti (compresi quelli che non sono oggetto di finanziamento), e ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione tecnico-economica del progetto;
- ultimi due bilanci di esercizio con relativi allegati (per le società già costituite);
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante, con l'indicazione dei contributi ricevuti dall'impresa con il metodo "*de minimis*" nell'ultimo triennio (dichiarazione resa su fac-simile predisposto dalla Regione);
- modello di autoattribuzione dei punteggi (su facsimile predisposto dall'Amministrazione regionale) accompagnato da idonea documentazione che ne comprovi la corretta assegnazione.

Le società che non risultano ancora costituite devono farne esplicita menzione all'atto della presentazione della domanda. L'atto costitutivo, lo statuto e il certificato di iscrizione al registro imprese, dovranno essere trasmessi con lettera raccomandata A/R entro il termine tassativo di quarantacinque giorni (45) dalla data di chiusura del bando. Gli atti inerenti la presentazione della domanda compiuti prima della formale costituzione devono essere successivamente ratificati dagli organi sociali della società.

13. Criteri preferenziali per la valutazione dei progetti

Nella selezione delle domande saranno considerati prioritari i progetti che prevedono la commercializzazione delle seguenti tipologie di prodotti:

- prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati (reg. CE n. 834/07 e reg. CE n. 889/08) e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214.1 del PSR 2007-2013);
- prodotti di qualità certificati DOP, IGP (reg. CE n. 510/06), STG (reg. CE n. 509/06), DOC e DOCG;
- prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) previsti dall'art. 8 del D.lgs. n. 173/98;
- prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme ISO 22005.

Costituiscono ulteriori criteri di priorità:

- rilevante presenza nella società agricola di imprenditrici e giovani agricoltori;
- rilevante presenza nella società agricola di imprenditori agricoli professionali (IAP);
- imprese che ricadono in zone svantaggiate ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99;
- imprese che ricadono nella definizione di microimprese ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I al reg. (CE) n. 800/2008;
- progetti che prevedono l'utilizzo di internet (e-commerce o abbonamento spesa) come canale di vendita.

Il possesso dei requisiti di merito devono risultare dai documenti del progetto o da apposita documentazione (certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione o da enti di certificazione, autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ecc.).

14. Approvazione della graduatoria

Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando l'Amministrazione effettua la valutazione delle domande ed approva la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Le domande non idonee sono respinte con provvedimento motivato.

La graduatoria indica per ogni progetto ritenuto idoneo il punteggio di merito, la spesa massima ammissibile ed il contributo massimo concedibile.

La graduatoria di merito è redatta utilizzando i punteggi indicati nella sottostante tabella.

TABELLA DEI CRITERI DI PRIORITA' E DEI PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

N. ORD.	GRUPPO DI CRITERI DI PRIORITA'	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Prodotti di qualità	Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede la commercializzazione di prodotti certificati biologici	2 punti per quantità superiori al 50% 4 punti per quantità superiori al 90%
2	Prodotti di qualità	Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede la commercializzazione di prodotti certificati: DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, ISO 22005	1 punto per quantità superiori al 50% 2 punti per quantità superiori al 90%
3	Qualità dei prodotti agricoli oggetto della fornitura	Il punteggio viene attribuito se la fornitura riguarda prodotti agricoli tradizionali (PAT)	1 punto per quantità superiori al 50%
4	Adozione di disciplinari più rigorosi in ambito ambientale	Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede la commercializzazione di prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata (Misura 214.1 del PSR 2007 – 2013)	1 punto per quantità superiori al 50%
5	Tipologia di impresa (microimprese)	Il punteggio viene attribuito alle microimprese che rispondono alla definizione contenuta nell'Allegato I del Reg. CE 800/2008	2 punti
6	Ubicazione delle imprese agricole in zona svantaggiata (art. 17 Regolamento (CE) 1257/99)	Il punteggio viene attribuito in base alla % di aziende agricole con sede in zona svantaggiata aderenti alla società	2 punti per numero di aziende superiore al 50%

7	Imprenditoria giovanile (art. 3 d.lgs. n. 99/2004)	il punteggio viene attribuito in base alla % di giovani imprenditori (titolari o contitolari di azienda agricola) aderenti alla società	1 punto per presenza di giovani superiore al 50%
8	Imprenditoria femminile	Il punteggio viene attribuito in base alla % di imprenditrici (titolari o contitolari di azienda agricola) aderenti alla società	1 punto in presenza di donne superiore al 50%
9	Imprenditori agricoli professionali (art. 1 d.lgs. n. 99/2004)	il punteggio viene attribuito in base alla % di imprenditori agricoli professionali (titolari o contitolari di azienda agricola) aderenti alla società	1 punto in presenza di IAP superiore al 50%
10	Modalità di vendita	Il punteggio viene attribuito in base al rapporto che si instaura fra produttore e consumatore attraverso le tipologie di vendita	1 punto per vendite attraverso e-commerce 2 punti per vendite attraverso abbonamento spesa

Il venir meno dei requisiti determina la revoca del contributo.

Le domande meglio classificate saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio la priorità è attribuita in base all'ordine di arrivo delle domande complete in ogni loro parte.

15. Documentazione per il completamento dei progetti finanziabili

Le domande ammesse a finanziamento devono essere completate, entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, con i seguenti atti progettuali:

- progetto dettagliato con l'indicazione delle spese previste;
- preventivi dettagliati, firmati in originale dalla ditta emittente per i macchinari, le attrezzature e per gli interventi affidati a risorse esterne (consulenze specialistiche);
- relazione sulle risorse umane impegnate nel progetto (generalità, mansioni, tempo dedicato, retribuzione, ecc.);
- copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi previsti dalla legge;
- certificato di iscrizione al registro imprese con dicitura antimafia (se non già presentato);
- copia della comunicazione di inizio attività di vendita diretta in forma "itinerante" al comune del luogo ove ha sede l'azienda (art. 4 del D.lgs. 228/2001);
- eventuale altra documentazione (autorizzazione sanitaria, titolo di possesso dei locali ove viene esercitata l'attività, ecc.)

16. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

L'Amministrazione definisce l'istruttoria di ogni progetto nei sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 15) da parte dei soggetti ammessi a contributo. Nell'atto di approvazione del progetto e concessione del contributo viene indicato:

- gli investimenti ammessi a finanziamento;
- la spesa ammessa a contributo;
- il contributo concesso;
- il capitolo di bilancio su cui è impegnato il contributo;
- le eventuali prescrizioni.

L'efficacia dell'atto di concessione è subordinato alla verifica che il beneficiario non abbia superato la soglia complessiva di 200.000 euro nell'arco del triennio considerato (anno di concessione del presente contributo più i due esercizi precedenti).

17. Modifiche ai progetti

Dopo l'ammissione al finanziamento è consentito apportare modifiche non sostanziali ai progetti per introdurre soluzioni migliorative o per sopraggiunte cause di forza maggiore, a condizione che non mutino gli obiettivi del progetto e sia confermato il punteggio di merito precedentemente

assegnato. Le modifiche devono essere contenute nell'ambito del 20% della spesa prevista ed approvata, pena la revoca del contributo. In ogni caso le modifiche non possono mai determinare l'aumento del contributo assegnato.

18. Liquidazione contributi

Le richieste di pagamento del contributo devono essere indirizzate alla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, Torino. L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione a consuntivo (fine progetto) su rendicontazione delle spese effettuate risultante da fatture fiscalmente regolari (o documentazione equipollente) debitamente quietanzate. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

A conclusione del progetto i beneficiari richiedono l'accertamento esecuzione dei lavori ed il pagamento del contributo allegando la seguente documentazione:

- elenco dei documenti giustificativi di spesa con i relativi pagamenti;
- relazione tecnica in cui vengono brevemente descritti gli investimenti realizzati, con l'indicazione delle modifiche e degli adattamenti tecnico-economici intervenuti, la data di inizio e fine lavori ed il numero di matricola degli impianti e delle attrezzature (ove esistenti);
- copia delle fatture dettagliate e quietanzate;
- buste paga e copia del contratto di lavoro, o di collaborazione, del personale dipendente inserito nel progetto;
- report sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- ogni altra documentazione prescritta con il provvedimento di concessione del contributo.

Il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato alla società.

19. Inizio lavori ed eleggibilità delle spese

L'inizio delle spese deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

Tutte le spese devono essere attestate con fattura, o con documenti contabili equivalenti, la cui emissione deve essere successiva alla presentazione della domanda.

20. Termine di ultimazione degli investimenti

Gli investimenti devono essere realizzati entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto.

21. Obblighi connessi all'erogazione dei contributi

Le attrezzature, i macchinari e gli automezzi acquistati con il contributo pubblico non possono essere venduti, ceduti, dismessi o distorti dall'uso per cui sono stati finanziati, per un periodo di tre anni dalla data di liquidazione del contributo. Per lo stesso periodo le società beneficiarie non possono liquidarsi, sciogliersi, né cessare l'attività.

Eventuali altri obblighi o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

22. Sanzioni

La mancata o difforme realizzazione del progetto, il mancato rispetto dei termini fissati dall'Amministrazione regionale per l'ultimazione dei lavori, nonché il mancato rispetto dei vincoli di uso e destinazione delle opere finanziate, comportano la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi.

23. Responsabile del procedimento

Il Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura è responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.

24. Ricorsi

Contro gli atti dell'Amministrazione regionale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da presentare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Codice DB1103

D.D. 30 dicembre 2009, n. 1386

Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Filiera corta. Approvazione bando per l'assegnazione di aiuti ai gruppi di acquisto.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare il bando per la concessione di aiuti ai gruppi di acquisto che intendono realizzare progetti di collaborazione non occasionale con imprese agricole per la fornitura di prodotti agroalimentari di origine locale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Per gli interventi di cui al presente bando è prevista una spesa di 50.000 euro, a cui si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 218460/2009 (I. 5149).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore

Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

ALLEGATO



ASSESSORATO AGRICOLTURA

DIREZIONE AGRICOLTURA

AIUTI ALLA FILIERA CORTA

**BANDO PER
GRUPPI DI ACQUISTO**

INDICE.

- 1. Premessa**
- 2. Finalità**
- 3. Disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli**
- 4. Beneficiari**
- 5. Accordi**
- 6. I produttori agricoli**
- 7. Spese ammissibili**
- 8. Spese non finanziabili**
- 9. Decorrenza delle spese**
- 10. Limiti di spesa ammissibile**
- 11. Agevolazioni previste**
- 12. Divieto di cumulo**
- 13. Presentazione delle domande**
- 14. Criteri preferenziali per la valutazione dei progetti**
- 15. Selezione dei progetti e approvazione della graduatoria**

- 16. Approvazione dei progetti**
- 17. Modifiche ai progetti**
- 18. Termine di ultimazione dei progetti**
- 19. Liquidazione dei contributi**
- 20. Obblighi connessi all'erogazione dei contributi**
- 21. Sanzioni**
- 22. Responsabile del procedimento**
- 23. Ricorsi**

1. Premessa

Il presente bando disciplina le norme di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Aiuti alla filiera corta) per incentivare la sottoscrizione di accordi, tra produttori agricoli singoli e associati e gruppi di acquisto, che hanno ad oggetto la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti in ambito regionale.

I criteri per la selezione dei progetti e l'assegnazione dei contributi sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 105 - 12939 del 21/12/2009.

Informazioni sul bando possono essere richieste alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino.

Il bando e la relativa modulistica è consultabile sul sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm>

2. Finalità

Il bando è finalizzato al sostegno di progetti che prevedano la collaborazione, non occasionale, tra gruppi di consumatori ed imprese agricole per la vendita diretta di prodotti locali, senza alcuna intermediazione. I progetti devono valorizzare prodotti agroalimentari ottenuti con tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e contraddistinti per la loro salubrità, qualità e freschezza. I prezzi di vendita devono essere trasparenti, garantire la giusta remunerazione del lavoro del produttore e, in assenza dei costi di intermediazione ed in virtù della ridotta incidenza dei costi di trasporto e imballaggio, assicurare un significativo risparmio per il consumatore.

I progetti, fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, possono inoltre prevedere la diffusione di conoscenze su temi di interesse comune quali la tutela della salute, il consumo consapevole, l'impatto ambientale e la conoscenza dei prodotti tipici e di qualità ottenuti in ambito locale.

3. Disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli

Le attività di vendita diretta dei prodotti agricoli sono regolate dall'art. 4 del decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" e s.m.i.

4. Beneficiari

Sono beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente bando i gruppi di acquisto (anche altrimenti denominati) formati da persone fisiche che rispondano alla definizione di "consumatore" prevista all'art. 3, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. I gruppi di acquisto devono essere costituiti, o costituirsi, in associazione senza scopo di lucro, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. L'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione devono contenere le disposizioni di cui all'art. 5, lett. b), comma 4-quinquies del D.lgs. n. 460/97 (Inderogabilità del regime no profit).

I gruppi di acquisto devono svolgere l'attività di acquisto di beni e distribuzione dei medesimi esclusivamente agli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione

di attività di vendita. L'attività del gruppo di acquisto deve rientrare tra le attività previste dallo statuto dell'associazione.

I gruppi di acquisto devono avere sede in Piemonte e agire nell'interesse di singoli individui o famiglie residenti in Piemonte.

5. Accordi

I gruppi di acquisto che partecipano al bando devono sottoscrivere accordi con produttori agricoli, singoli o associati, per la fornitura stabile e regolare di prodotti agricoli ed agroalimentari, anche trasformati, provenienti dal territorio regionale.

L'accordo, che può riguardare anche attività connesse alle fasi di coltivazione, conservazione e trasformazione dei prodotti, deve riportare: generalità dei partecipanti, qualità e quantità dei prodotti interessati, durata, frequenza e modalità di consegna, criteri per la formazione dei prezzi e ogni altra informazione ritenuta utile alla gestione dell'accordo medesimo.

L'accordo deve prevedere il passaggio diretto dei prodotti dal produttore al consumatore senza l'intervento di ulteriori intermediari.

6. I produttori agricoli

I produttori agricoli sia singoli che associati, che sottoscrivono gli accordi richiamati al punto precedente, devono essere iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93. Le cooperative agricole a mutualità prevalente, e loro consorzi, devono essere inoltre iscritte all'Albo nazionale delle cooperative – sezione attività agricola.

Sono equiparate agli imprenditori agricoli le cooperative "agricole sociali" costituite ai sensi della legge 8/11/1991, n. 381, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali, che svolgono attività di coltivazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

I produttori devono porre in vendita prodotti ottenuti nella propria azienda agricola o, nel caso di cooperative e di altre forme associative, provenienti dalle aziende agricole degli associati, nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. In ogni caso l'ubicazione delle aziende e la provenienza del prodotto deve essere di origine e manifattura piemontese.

I produttori devono assicurare la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita, rispettare le norme igienico-sanitarie e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti e garantire l'assenza di prodotti OGM.

7. Spese ammissibili

Gli aiuti sono volti a contribuire alle spese sostenute dai gruppi di acquisto per la loro costituzione e per la gestione dell'accordo di cui al precedente punto 5). Ai fini della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese per:

- acquisizione di servizi di consulenza (legali, amministrativi, tecnici, ecc.);
- acquisizione di servizi informatici per la comunicazione del progetto e la gestione degli ordini;
- attività informative e divulgative sul progetto;
- attività di animazione, organizzazione e gestione del progetto (svolte con personale proprio o affidate a terzi);
- affitto locali, acquisto e/o noleggio di attrezzature per la consegna prodotti.

Tutte le spese devono essere giustificate con fattura o con documenti contabili equivalenti. Le spese per il personale dipendente devono risultare dalla busta paga. I dipendenti devono avere un regolare contratto di lavoro (anche di collaborazione) con il gruppo di acquisto ed essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi. Le attrezzature acquistate devono essere nuove.

8. Spese non finanziabili

Sono escluse dal finanziamento le spese non espressamente indicate al punto precedente. In particolare non sono mai finanziabili le indennità di carica e i rimborsi eventualmente dovuti agli amministratori dell'Associazione.

9. Decorrenza delle spese

Tutte le spese devono essere successive alla presentazione della domanda.

10. Limiti di spesa ammissibile

Ogni progetto deve prevedere una spesa minima ammissibile di 1.000 euro.

11. Agevolazioni previste

Contributo a fondo perduto fino al 100% della spesa ammessa con un massimo di 5.000 euro per progetto.

Il contributo è elevato a 7.000 euro nel caso in cui il progetto preveda la fornitura esclusiva di prodotti biologici certificati.

12. Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici destinati al finanziamento delle stesse spese.

13. Presentazione delle domande

Ogni associazione può presentare una sola domanda di contributo.

Le domande, redatte su apposito modello predisposto dall'Amministrazione regionale, devono essere inviate per posta con lettera raccomandata A/R all'Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, entro il 1 marzo 2010.

Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- statuto e atto costitutivo dell'associazione debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate territorialmente competente;
- elenco degli associati (nominativo, data e luogo di nascita, residenza);
- relazione illustrativa del progetto (massimo 5 pagine) dalla quale dovranno risultare le caratteristiche del gruppo, le esperienze maturate, la descrizione delle iniziative, informazioni sui soggetti coinvolti di parte agricola, i costi complessivi del progetto e le modalità di copertura delle spese non coperte dal contributo pubblico, ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione del progetto;
- ultimi due rendiconti finanziari (o bilanci) dell'associazione (per le associazioni già costituite);
- deliberazione dell'organo competente (assemblea, consiglio direttivo, ecc.) con cui il gruppo d'acquisto ha assunto la decisione di richiedere il contributo e ha designato la persona incaricata della presentazione della domanda;
- accordo/i con i produttori agricoli (anche in bozza, da formalizzarsi ad avvenuta assegnazione del contributo);
- preventivo di spesa;
- modello di autoattribuzione dei punteggi (su facsimile predisposto dalla Regione) accompagnato da idonea documentazione che ne comprovi la corretta assegnazione.

Le Associazioni che non risultano ancora costituite devono farne esplicita menzione all'atto della presentazione della domanda. L'atto costitutivo, lo statuto e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate, dovranno essere trasmessi con lettera raccomandata A/R entro il termine tassativo di quarantacinque giorni (45) dalla data di chiusura del bando. Gli atti inerenti la presentazione della domanda compiuti prima della formale costituzione devono essere successivamente ratificati dagli organi sociali dell'Associazione.

14. Criteri preferenziali per la valutazione dei progetti

Nella selezione delle domande saranno considerati prioritari i progetti che riguardano le seguenti tipologie di prodotti:

- prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati (reg. CE n. 834/07 e reg. CE n. 889/08) e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013);
- prodotti di qualità certificati DOP e IGP (reg. CE n. 510/06), STG (reg. CE n. 509/06) e vini DOC e DOCG;
- prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 173/98;
- prodotti che adottano sistemi certificati di rintracciabilità ai sensi della norma ISO 22005.

Costituiscono ulteriori criteri di priorità:

- l'elevato numero di soci aderenti al gruppo di acquisto;
- la partecipazione finanziaria del gruppo di acquisto alla copertura dei costi in progetto;
- la sottoscrizione di accordi, previsti al precedente punto 5), con cooperative "agricole sociali" costituite ai sensi della legge 8/11/1991, n. 381;

- i progetti che prevedono iniziative di educazione al consumo consapevole descritte al punto 2) ultimo capoverso del presente bando.

Il possesso dei requisiti di merito devono risultare dai documenti del progetto o da apposita documentazione (certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione o da enti di certificazione, autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ecc.).

15. Selezione dei progetti e approvazione della graduatoria

Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando l'Amministrazione effettua la valutazione delle domande ed approva la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Le domande non idonee sono respinte con provvedimento motivato.

La graduatoria indica per ogni progetto ritenuto idoneo il punteggio di merito, la spesa massima ammissibile ed il contributo massimo concedibile.

Per accedere ai finanziamenti occorre dimostrare la sostenibilità finanziaria dei progetti e la loro cantierabilità. Le domande idonee sono inserite in una graduatoria di merito stilata utilizzando i punteggi indicati nella sottostante tabella:

TABELLA DEI CRITERI DI PRIORITA' E DEI PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

N. ORD.	GRUPPO DI CRITERI DI PRIORITÀ.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Prodotti di qualità certificati	Il punteggio viene attribuito se il progetto riguarda la fornitura di prodotti certificati biologici	2 punti per quantità superiori al 50% 4 punti per quantità superiori al 90%
2	Prodotti di qualità certificati	Il punteggio viene attribuito se il progetto riguarda la fornitura di prodotti certificati: DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, ISO 22005	1 punto per quantità superiori al 50% 2 punti per quantità superiori al 90%
3	Qualità dei prodotti	Il punteggio viene attribuito se il progetto riguarda la fornitura di prodotti agricoli tradizionali (PAT)	1 punto per quantità superiori al 50%
4	Adozione di disciplinari più rigorosi in ambito ambientale	Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede la fornitura di prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata (Misura 214.1 del PSR 2007 – 2013)	1 punto per quantità superiori al 50%
5	Numero dei soci aderenti all'associazione	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero di iscritti residenti in Piemonte (alla data di approvazione del bando)	1 punto fino a 15 soci 2 punti da 16 a 30 soci 3 punti da 31 a 50 soci 4 punti oltre 50 soci
6	Autofinanziamento delle spese da parte dell'associazione	Il punteggio viene attribuito se il richiedente concorre al finanziamento del progetto con fondi propri	1 punto con autofinanziamento superiore al 20% 2 punti con autofinanziamento superiore al 30% 3 punti con autofinanziamento superiore al 40%
7	Valenza sociale del progetto	Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede la sottoscrizione di accordi con cooperative agricole sociali	2 punti
8	Qualità del progetto	Il punteggio viene attribuito se nel progetto sono incluse iniziative di educazione alimentare e consumo consapevole	1 punto

Il venir meno dei requisiti determina la revoca del contributo.

Le domande meglio classificate saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio la priorità è attribuita in base all'ordine di arrivo delle domande complete in ogni loro parte.

16. Approvazione dei progetti

I progetti ritenuti idonei saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ciascun progetto viene approvato con specifico atto amministrativo nel quale vengono indicati:

- la denominazione del beneficiario;
- gli investimenti ammessi;
- il contributo concesso;
- il capitolo di bilancio su cui è impegnato il contributo;
- le eventuali prescrizioni.

17. Modifiche ai progetti

Dopo l'ammissione al finanziamento è consentito apportare modifiche non sostanziali ai progetti per introdurre soluzioni migliorative o per sopraggiunte cause di forza maggiore, a condizione che non mutino gli obiettivi del progetto e sia confermato il punteggio di merito precedentemente assegnato. In ogni caso le modifiche non possono mai determinare l'aumento del contributo assegnato.

Le modifiche devono essere contenute nell'ambito del 20% della spesa prevista ed approvata, pena la revoca del contributo assegnato.

18. Termine di ultimazione dei progetti

I progetti devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione del contributo.

19. Liquidazione dei contributi

Le richieste di pagamento del contributo devono essere indirizzate alla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, Torino. L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione a consuntivo (fine progetto) su rendicontazione delle spese effettuate risultanti da fatture fiscalmente regolari (o documentazione equipollente), debitamente quietanzate. La spesa per il personale dipendente deve risultare dalle buste paga ed il suo riconoscimento è subordinato alla presentazione della copia del relativo contratto. La documentazione contabile deve essere accompagnata da un report sull'attività svolta e sui risultati ottenuti e da una dichiarazione liberatoria sottoscritta dai produttori agricoli di cui al punto 6) sul rispetto, da parte del gruppo di acquisto, degli adempimenti previsti nell'accordo.

Il contributo sarà accreditato su conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria.

20. Obblighi connessi all'erogazione dei contributi

I soggetti che hanno ottenuto il finanziamento devono impegnarsi, per i due anni successivi all'erogazione del contributo, a comunicare alla Regione le informazioni necessarie alla creazione di un sistema di monitoraggio e valutazione. I beneficiari devono inoltre consentire l'accesso ai luoghi interessati dalla realizzazione del progetto per attività di ispezione e controllo legate all'istruttoria della domanda.

Le attrezzature acquistate con il contributo pubblico non possono essere vendute, cedute, dismesse o distolte dall'uso per cui sono state finanziate, per un periodo di tre anni dalla data di liquidazione del contributo.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determina la decadenza del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

21. Sanzioni

La mancata o difforme realizzazione del progetto, il mancato rispetto dei termini fissati per l'ultimazione dei progetti e per la rendicontazione delle spese, comportano la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

22. Responsabile del procedimento

Il Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura è responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.

23. Ricorsi

Contro gli atti dell'Amministrazione regionale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da presentare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato o ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Codice DB1507

D.D. 24 dicembre 2009, n. 827

Approvazione dell'avviso pubblico per la realizzazione di un intervento straordinario, a.s. 2009/10, per l'assunzione a T.D. di personale docente e ATA per la piena integrazione scolastica degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie, certificati ex L. 104/92 o con E.E.S. certificate ex D.G.R. 18-10723/09 e 13-10889/09. Impegno di spesa euro 7.000.000,00 (cap. 170980/09)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, L'avviso pubblico per la realizzazione di un intervento straordinario, l'a.s. 2009/10, per l'assunzione a T.D. di personale docente e ATA per la piena integrazione scolastica degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie, certificati ai sensi della L. 104/92 o con E.E.S. certificate ai sensi delle D.G.R. n. 18-10723/09 e n. 13-10889/09, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di impegnare la somma di € 7.000.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie del Piemonte dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Con successivo provvedimento si approverà l'elenco delle scuole aventi diritto al contributo regionale e si assegneranno le relative somme calcolate in rapporto al n. dei posti di sostegno richiesti e attivabili, alla tipologia del CCNL di categoria applicabile e all'ordine di scuola di appartenenza (quest'ultimo requisito vale per il solo personale docente).

I rapporti con le istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo, saranno regolati attraverso la sottoscrizione di un apposito atto di adesione contenente l'indicazione del contributo assegnato, la durata e la tipologia del CCNL di categoria applicato.

Alla spesa complessiva di € 7.000.000,00 si fa fronte con l'impegno di cui al capitolo n. 170980 del bilancio regionale 2009, as. n. 101263.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Ludovico Albert

Allegato

Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PER LA PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PIEMONTESI PUBBLICHE E PARITARIE, CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI CERTIFICATE AI SENSI DELLE D.G.R. N. 18-10723 DEL 09/02/2009 E N. 13-10889 DEL 02/03/ 2009. A.S. 2009/10

1) FINALITA' DELL'INTERVENTO:

Premesso che:

- La legge regionale 28/07 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” all'art 15, ponendo al centro dell'azione regionale l'allievo in formazione, riafferma il diritto allo studio degli studenti con disabilità e con esigenze educative speciali, prevedendo la possibilità per la Regione Piemonte di programmare specifici stanziamenti di risorse per l'attivazione di progetti speciali che rendano anche a loro possibile il pieno godimento di questo diritto.
- Il piano triennale di attuazione della legge 28/2007 riafferma la necessità che questo diritto venga tutelato.
Nell'anno scolastico 2009/10 a fronte di un numero complessivo nelle sole istituzioni scolastiche statali piemontesi di 12.745 alunni certificati ai sensi della legge 104/1992, di cui 4774 nella scuola primaria, 3926 nella secondaria di primo grado e 3063 nella secondaria di secondo grado, sono stati assegnati dal MIUR complessivamente n. 6.086 insegnanti di sostegno, di cui 2305 nella scuola primaria, 1782 nella secondaria di primo grado e 1423 nella secondaria di secondo grado.
- il rapporto complessivo tra il numero degli insegnanti di sostegno attribuiti alle scuole per l'anno scolastico 2009/10 ed il numero degli alunni certificati che frequentano le istituzioni scolastiche pubbliche piemontesi, risulta inferiore al rapporto minimo stabilito dalla legge.
- La carenza di idoneo supporto alla classe, che ospita un alunno con handicap certificato o con esigenze educative speciali, rischia di compromettere sia l'integrazione scolastica dell'alunno sia lo svolgimento della normale attività didattica

La Regione Piemonte, a seguito di una specifica intesa stipulata con l'USR del Piemonte e approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 107-12941 del 21/12/09, finalizzata a favorire nell'anno scolastico 2009/10 la piena integrazione scolastica degli studenti certificati ai sensi della legge 104/92 o con esigenze educative speciali, certificate ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n.18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009, frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del Piemonte, con il presente bando intende contribuire alle spese necessarie per l'assunzione a tempo determinato, e per il sono anno scolastico 2009/10, del personale necessario.

Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro

ALLEGATO A

2) OGGETTO DEL BANDO:

La Regione Piemonte con il presente bando intende contribuire, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2009/10, alle spese per l'assunzione a tempo determinato da parte delle istituzioni scolastiche piemontesi dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie del personale necessario a consentire la piena integrazione scolastica degli allievi certificati ai sensi della legge 104/92 o con esigenze educative speciali, certificate ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009.

Il personale dovrà essere assunto secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria .

- Il personale docente ed ATA dovrà:
- Essere assunto a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi tre prorogabili fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2009/10 con contratto collettivo nazionale di categoria siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
- svolgere l'incarico per tutto il monte ore previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento
- Essere reclutato utilizzando prioritariamente gli elenchi di cui ai DD.MM. 29 settembre 2009 n.82 e n.100 del 17 dicembre e, in subordine, attingendo dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e dalle graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente utilizzate ai fini predetti.

3) DESTINATARI DEL BANDO

Destinatari del presente bando sono le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie del Piemonte dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado che nell'anno scolastico 2009/10, a seguito della distribuzione dell'organico di diritto e di fatto, operata dall'USR del Piemonte sulla base del budget di personale assegnato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, non possono, tenuto conto dei parametri fissati dalla legge, operare la piena integrazione scolastica degli alunni certificati ai sensi della L.104/92 o con esigenze educative speciali, certificate ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n.18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009.

Ogni Istituzione Scolastica che intende partecipare al presente bando può presentare richiesta di contributo per l'assunzione di personale in rapporto alle esigenze effettive, in conformità ai parametri fissati dalla legge in merito al rapporto n. alunni con handicap o con E.E.S. / n. insegnanti di sostegno.

4) DIMENSIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione del contributo si dovrà prendere in considerazione:

- la presunta durata del contratto di assunzione che si intende stipulare
- la tipologia di contratto collettivo nazionale di categoria
- per il solo personale insegnante l'ordine di scuola di appartenenza

L'importo finanziabile viene determinato secondo i seguenti parametri desunti dai contratti collettivi di categoria vigenti e moltiplicato per i mesi di effettivo servizio:

- collaboratore scolastico € 1.408,87 per ogni mese di lavoro
- docente primarie €1.922,21 per ogni mese di lavoro
- docente secondaria di primo grado €2.071,08 per ogni mese di lavoro
- docente secondaria secondo grado €2.071,08 per ogni mese di lavoro
- Per il personale docente ed ATA beneficiario delle disposizioni di cui ai DD.MM. 29 settembre 2009 n. 82 e n. 100 del 17 dicembre, il contributo erogabile varia dal 40% al 60% , in base all'indennità di disoccupazione percepita e fino ad un massimo del 100% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro

ALLEGATO A

5) COSTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando verranno considerati ammissibili unicamente le spese documentabili relative all'assunzione a tempo determinato del personale necessario per la piena integrazione scolastica degli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 e con esigenze educative speciali certificate ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n.18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009, frequentanti le istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il contributo assegnato si riferisce al solo finanziamento di personale aggiuntivo all'organico esistente da assumere ai sensi e in conformità a quanto stabilito dal presente bando ed unicamente per la durata indicata nella richiesta.

6) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al presente avviso dovranno presentare entro il termine perentorio del **20/01/2010** formale istanza unicamente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi a :

**Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore
Programmazione del Sistema Educativo Regionale,
Via Meucci 1, 10121 Torino**

ed unicamente utilizzando il modulo allegato al presente bando del quale è parte integrante, compilato in ogni sua parte, timbrato dalla scuola e sottoscritto dal dirigente responsabile.

Al modulo compilato dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dirigente che ha sottoscritto la domanda.

Sulla busta indicare “domanda per l'assunzione a T.D. di personale docente e ATA per l'integrazione degli alunni con h.c. o con E.E.D”.

I certificati medici attestanti gli handicap e le E.E.S degli alunni non sono necessari al fine dello svolgimento dell'istruttoria del presente procedimento, effettuata dal Settore Programmazione del Sistema Educativo Regionale, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.

La documentazione deve tuttavia rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione o mirati sulla veridicità delle dichiarazioni rese che il competente Settore effettuerà in applicazione di quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

7) AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Verifiche di legittimità delle domande di contributo

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le domande di contributo:

- spedite oltre i termini previsti;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati come “Beneficiari”;
- prive della firma del Legale rappresentante del beneficiario;
- firmate da un soggetto diverso dall'intestatario della domanda;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- non spedite tramite lettera raccomandata
- non corredate dalla fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda

Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro

ALLEGATO A

Verifiche di ammissibilità delle domande di contributo

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le domande di contributo:

- riferite ad azioni non previste dal presente bando
- di durata superiore a quella prevista

Compilazione dell'elenco delle domande e di contributo ed assegnazione dei finanziamenti

Al termine delle verifiche di legittimità e di ammissibilità delle domande di contributo verrà compilato, in rigoroso ordine in base alla data del timbro postale di spedizione, l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi i requisiti per l'attribuzione del contributo previsto dal presente Bando.

Sulla base delle domande pervenute verranno stilati due distinti elenchi uno comprendente le richieste relative al personale docente ed uno per il personale ATA.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività previste dal presente avviso sono complessivamente € 7.000.000,00 così suddivise € 6.000.000,00 per il personale docente ed € 1.000.000,00 per il personale ATA, con possibilità di compensazione in caso avanzo di risorse in una delle due categorie di cui sopra.

Il finanziamento delle Scuole avverrà secondo l'ordine decrescente dei citati elenchi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

In caso risorse non sufficienti a coprire tutte le istanze ammissibili verrà prioritariamente finanziata per ogni elenco una sola istanza per istituzione scolastica. Se le risorse disponibili non dovessero essere comunque sufficienti si procederà ad assegnare il finanziamento in base alla data del timbro postale, non finanziando le istanze spedite a ridosso del termine ultimo di presentazione delle domande.

In caso di rinuncia al contributo o di minor spesa a seguito dell'utilizzo di personale percettore di sostegno al reddito, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

8) REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**Modalità di autorizzazione, avvio e gestione delle attività finanziate**

A seguito della compilazione dell'elenco delle Scuole destinatarie dei contributi verrà inviata formale comunicazione ai soggetti beneficiari.

I rapporti con i soggetti beneficiari del contributo, saranno regolati attraverso la sottoscrizione di un apposito atto di adesione in relazione alle attività approvate e finanziate con l'indicazione delle date di inizio e di conclusione delle medesime.

I soggetti beneficiari sono responsabili della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. Sono altresì responsabili, come per le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività, oggetto del contributo.

Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro

ALLEGATO A

Modalità di erogazione dei contributi

La Regione erogherà un anticipo, pari al 50% del contributo approvato, al ricevimento dell'atto di adesione firmato. Il saldo verrà erogato successivamente alla presentazione del rendiconto finale e di dettagliata relazione sull'attività svolta.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, Settore Programmazione del Sistema Educativo Regionale sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle proprie finalità istituzionali di documentazione, promozione delle politiche ed attività realizzate nel settore dell'istruzione, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. La domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, con sede a Torino, Piazza Castello 165. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dr. Ludovico Albert, Responsabile della Direzione Istruzione, formazione Professionale e Lavoro il quale assume anche la veste di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/2005.

10) MODALITA DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE AVVISO ED INFORMAZIONI:

Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione :

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

sul sito della Regione Piemonte alla sezione tematica "Istruzione" dal quale è scaricabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/istruz/index.htm>

Ulteriori informazioni possono essere richieste:

al Numero Verde Regionale: 800333444

al Settore Programmazione del Sistema Educativo Regionale, indirizzo mail del funzionario di riferimento :silvia.balasco@regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
 Direzione Istruzione, Formazione
 Professionale e Lavoro
 Settore Programmazione del Sistema
 Educativo Regionale
 Via Meucci, 1
 10121 Torino

Il sottoscritto.....		
Dirigente dell'Istituzione scolastica		
.....		
.....		
Indirizzo.....		
Tel.	Fax.	E-mail

Ente Gestore (da indicare solo in caso di scuola paritaria) _____

chiede di partecipare all'avviso pubblico per la realizzazione di un intervento straordinario per l'assunzione a tempo determinato di personale per consentire nell'anno scolastico 2009/10 la piena integrazione scolastica degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie certificati ai sensi della legge 104/92 e con esigenze educative speciali certificate ai sensi delle deliberazioni di giunta regionale n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009, approvato con determinazione dirigenziale codice DB1507 n. 827 del 24 dicembre 2009.

A TAL FINE DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 44/2000,

che nell'istituzione scolastica da lui diretta nell'anno scolastico 2009/10 :

- Risultano iscritti n.....alunni di cui

1. n..... certificati ai sensi della legge 104/92 di cui :

- n.....di lieve gravità
- n.....di media gravità
- n.....di particolare gravità

2. n.....certificati ai sensi delle deliberazioni di giunta regionale n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009

- Sono funzionanti n.....classi

- Sono funzionanti n.....plessi

- Risultano assegnati n..... docenti in organico (fatto e diritto) di cui n..... docenti di sostegno

- Risultano assegnati n..... collaboratori scolastici in organico (fatto e diritto)

3. Il rapporto tra gli alunni certificati ex L 104/98 o con E.E.S. ex delibere di Giunta regionale e gli insegnanti di sostegno già attribuiti è di.....

CHIEDE

L'assegnazione, ai sensi dell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.....del....., di un contributo straordinario per la copertura delle spese necessarie per l'assunzione a tempo determinato con contratto collettivo nazionale di categoria di:

- n. docenti di sostegno per n.mesi
- n. collaboratori scolastici per n.mesi

per consentire la piena integrazione scolastica di:

- n..... allievi certificati ai sensi della legge 104/92 per i quali non è già stato attribuito personale specifico da parte dell'USR
- n.....allievi con esigenze educative speciali, certificate ai sensi delle deliberazioni di giunta regionale n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009.

SI IMPEGNA A :

- Assumere il personale per il quale chiede il contributo regionale a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi tre prorogabili fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2009/10 con contratto collettivo nazionale di categoria
- Prevedere per incarico lo svolgimento di attività per tutto il monte ore previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento
- Reclutare il personale di cui sopra, prioritariamente attraverso gli elenchi di cui ai DD.MM. 29 settembre 2009 n. 82 e n. 100 del 17 dicembre e, in subordine, attingendo dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e dalle graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente utilizzate ai fini predetti.
- Non chiedere alla Regione alcun onere aggiuntivo

Coordinate per il pagamento del contributo

Intestatario del conto _____

Codice IBAN _____

Il sottoscritto dichiara di non ricadere nelle condizioni di inammissibilità indicate nel bando.

Data_____

Firma del Dirigente e timbro della scuola

Allegati da inviare con la presente domanda a pena di inammissibilità della stessa :
Fotocopia di un documento di identità non scaduto del Dirigente scolastico

Codice DB2001

D.D. 4 dicembre 2009, n. 858

Individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l'anno 2010 nel territorio della Regione Piemonte.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di individuare le zone idonee e non idonee alla balneazione per l'anno 2010, sulla base dei risultati delle analisi effettuate durante il periodo di campionamento nell'anno 2009. Tali zone sono riportate nell'Allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Michela Audenino

Allegato

ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE 010									
OGGETTO		PROVINCIA		COMUNE		PUNTO			
COD	DENOMINAZIONE	COD	NOME	COD	NOME	COD	DENOMINAZIONE		GIUDIZIO
201	Lago Maggiore	103	Verbania	017	Cannobio	001	Camp. Internazionale Riviera		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	017	Cannobio	003	Lido Parco		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	017	Cannobio	004	Camp. Nosedo		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	016	Cannero Riviera	005	Lido Cannero		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	049	Oggebbio	007	Dell'Orto		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	049	Oggebbio	009	Sotto Camogno		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	049	Oggebbio	010	Villa Gianna		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	033	Ghiffa	011	Quarantina		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	033	Ghiffa	012	Villa Volpi		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	033	Ghiffa	013	Spiaggia Incrino		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	014	Camp. Sasso		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	015	Camp. Isolino		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	016	Lido Toce		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	008	Baveno	017	Hotel Palazzo		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	064	Stresa	018	Isola Pescatori		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	064	Stresa	019	Isola Bella		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	064	Stresa	020	Lido Carciano		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	064	Stresa	021	Villa Pallavicino		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	010	Belgirate	022	Villa Carlotta		non balneabile (2)
201	Lago Maggiore	103	Verbania	010	Belgirate	023	Lido Comunale		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	084	Lesa	024	Lido		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	084	Lesa	025	Madonna di Campagna		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	084	Lesa	026	Castellaccio		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	084	Lesa	027	Presso Torrente Erno		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	095	Meina	028	Scivolo Galli		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	008	Arona	030	Lido Nautica-Lido Rocchette		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	062	Dornelletto	031	Camp. Lago Azzurro		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	062	Dornelletto	033	Loc. Pirolo - Bar Leonardi		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	062	Dornelletto	034	Camp. Smeraldo		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	043	Castelletto Sopra Ticino	035	Sp. Cicognola		balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	033	Ghiffa	074	Panizza		balneabile
201	Lago Maggiore	03	Novara	084	Lesa	075	Camp. Solcio		non balneabile (2)
201	Lago Maggiore	03	Novara	095	Meina	076	Lido		balneabile

201	Lago Maggiore	03	Novara	062	Dornelletto	077	La Rotta	non balneabile (2)
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	085	Lido e Colonia Solare Suna	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	086	Località Tre Ponti	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	064	Stresa	088	Spaggia Borromeo	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	064	Stresa	089	Spaggia Regina Blu	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	064	Stresa	092	Isola Madre	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	008	Baveno	093	Spaggia Camping	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	008	Baveno	094	Sp. Via Rep. Ossola	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	008	Baveno	095	Sp. Lungo Lago Fertolo	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	008	Baveno	096	Sp. Villa Fedora	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	008	Baveno	097	Sp. Baracchetta	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	100	Villa Taranto	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	101	Beata Giovannina	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	102	Rigolletto	non balneabile (2)
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	103	Bel Sito Suna	balneabile
201	Lago Maggiore	103	Verbania	072	Verbania	104	Isolino vecchio - Fondotoce	non balneabile (2)
201	Lago Maggiore	103	Verbania	008	Baveno	108	Lido Baveno	balneabile
202	Lago Mergozzo	103	Verbania	072	Verbania	048	La Quiete	balneabile
202	Lago Mergozzo	103	Verbania	072	Verbania	049	Continental	balneabile
202	Lago Mergozzo	103	Verbania	072	Verbania	050	Piccolo Lago	balneabile
202	Lago Mergozzo	103	Verbania	096	Mergozzo	051	Lido Pilastr Sp. Quartina	non balneabile (2)
202	Lago Mergozzo	103	Verbania	096	Mergozzo	052	Portaiolo	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	076	Gozzano	058	Lido Gozzano	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	112	Orta S. Giulio	059	Miami	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	112	Orta S. Giulio	060	Ortello	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	112	Orta S. Giulio	061	Villa Motta	non balneabile (2)
203	Lago D'Orta	03	Novara	112	Orta S. Giulio	062	Bagnera	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	116	Pettinasco	063	Camp. Verde Lago	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	116	Pettinasco	064	Camp. Allegro	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	116	Pettinasco	065	Punta di Crabbia	balneabile
203	Lago D'Orta	103	Verbania	048	Nonio	066	Imbarcadere	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	115	Pella	068	Rialaccio	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	133	San Maurizio D'Opaglio	069	Porto di Lagna	balneabile
203	Lago D'Orta	03	Novara	133	San Maurizio D'Opaglio	070	Prarolo	balneabile

203	Lago D'Orta	03	Novara	133	San Maurizio D'Opaglio	071	Pascolo	balneabile
203	Lago D'Orta	103	Verbania	050	Omegna	098	Sp. Club Velico	balneabile
203	Lago D'Orta	103	Verbania	050	Omegna	099	Sp. Camp. Agip	balneabile
203	Lago D'Orta	104	Verbania	051	Omegna	105	Sp. Pubblica Bagnella	balneabile
203	Lago D'Orta	105	Verbania	052	Omegna	106	Sp. Lido Centro Sportivo	balneabile
203	Lago D'Orta	106	Verbania	053	Omegna	107	Area Attuale Sede Canottieri	non balneabile (2)
301	Fiume Cannobino	103	Verbania	017	Cannobio	079	Orrido S. Anna	non balneabile (2)
301	Fiume Cannobino	103	Verbania	017	Cannobio	080	Ossidi Metallici	non balneabile (2)
332	Torrente S. Bernardino	103	Verbania	017	Verbania	091	Santino	balneabile
302	Fiume Sesia	03	Novara	036	Carpignano Sesia	053	Sbanà	non balneabile (2)
302	Fiume Sesia	03	Novara	036	Carpignano Sesia	054	Valera	non balneabile (2)
302	Fiume Sesia	03	Novara	138	Sillavengo	055	Valtoppa	non balneabile (2)
302	Fiume Sesia	03	Novara	083	Landiona	056	Casera	non balneabile (2)
302	Fiume Sesia	03	Novara	129	Recetto	057	Casa sul Fiume	non balneabile (2)
303	Fiume Ticino	03	Novara	154	Varallo Pombia	036	Ramè	non balneabile (2)
303	Fiume Ticino	03	Novara	108	Oleggio	041	Ponte	non balneabile (2)
303	Fiume Ticino	03	Novara	032	Cameri	043	La Presa	non balneabile (2)
303	Fiume Ticino	03	Novara	068	Galliate	044	Ponte	non balneabile (2)
303	Fiume Ticino	03	Novara	049	Cerano	078	Laghetto artificiale	non balneabile (2)
204	Lago Viverone	01	Torino	164	Piverone	001	Lido Anasco	balneabile (3)
204	Lago Viverone	02	Biella	165	Viverone	002	Bagni Beppe	balneabile (3)
204	Lago Viverone	02	Biella	165	Viverone	003	Bagni Comunali E. Marinella	balneabile (3)
204	Lago Viverone	02	Biella	165	Viverone	004	Bagni Lac et Soleil	balneabile (3)
204	Lago Viverone	02	Biella	165	Viverone	005	Bagni Masseria	balneabile (3)
204	Lago Viverone	02	Biella	165	Viverone	006	Campeggio Haway	balneabile (3)
204	Lago Viverone	02	Biella	165	Viverone	007	Bagni Ghigliotta	balneabile (3)

205	Lago Avigliana Piccolo	01	Torino	013	Avigliana	001	La spiaggetta	non balneabile (2)
206	Lago Avigliana Grande	01	Torino	013	Avigliana	002	Grigneto	balneabile (3)
206	Lago Avigliana Grande	01	Torino	013	Avigliana	003	Gran Baita	non balneabile (2)
206	Lago Avigliana Grande	01	Torino	013	Avigliana	004	Chalet del lago	balneabile (3)
208	Lago Sirio	01	Torino	125	Ivrea	006	Soc. Canottieri	balneabile (3)
208	Lago Sirio	01	Torino	125	Ivrea	008	Roccione	balneabile (3)
208	Lago Sirio	01	Torino	077	Chiverrano	009	Scaricatore	balneabile (3)
208	Lago Sirio	01	Torino	077	Chiverrano	010	Araba Fenicia	balneabile (3)
208	Lago Sirio	01	Torino	077	Chiverrano	011	Bagni Moia	balneabile (3)
209	Lago Candia	01	Torino	050	Candia Canavese	001	Zona Canottieri Chalet	non balneabile (2)
209	Lago Candia	01	Torino	050	Candia Canavese	002	Zona Lido	non balneabile (2)
209	Lago Candia	01	Torino	050	Candia Canavese	003	Zona Barcaccia	non balneabile (2)
Casistiche giudizi disposti dal DPR 470/82 s.m.i								
(1) Giudizio espresso con riferimento ai disposti della L. 30 maggio 2003, n. 121 che integra il D.P.R. 470/82, così come modificato dalla legge 29 dicembre 2000, n.422 : punti di cui all'art.6, comma 1, punto b, non ammessi alla balneazione e dichiarabili nuovamente idonei a seguito di due campionamenti favorevoli eseguiti nel mese antecedente l'inizio della stagione balneare (aprile 2009).								
(2) Giudizio espresso con riferimento ai disposti della legge 29 dicembre 2000, n.422 che modifica il D.P.R. 470/82: punti di cui all'art.7, comma 1 sospesi dalla balneazione e riammissibili solo a seguito di interventi di bonifica e successivo monitoraggio di verifica.								
(3) Giudizio espresso con riferimento ai disposti del D.lgs. 11 luglio 2007, n. 94 che consente in presenza di un monitoraggio algale di esprimere il giudizio di idoneità senza valutazione del parametro ossigeno disciolto e subordinato alla concessione del provvedimento di deroga al parametro pH da parte del Ministero della Salute.								
(4) Giudizio espresso con riferimento ai disposti della legge 29 dicembre 2000, n.422 che modifica il D.P.R. 470/82: punti di cui all'art.7, comma 1, <u>riammessi</u> alla balneazione 2009 a seguito di interventi di bonifica e successivo monitoraggio di verifica								

Codice SB0103

D.D. 23 dicembre 2009, n. 352

Approvazione del "Bando per la concessione di contributi per iniziative realizzate nell'ambito di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri - anno 2009 -. Impegno di Euro 100.000,00 sul capitolo 150790/09 (Ass. 107523).

Con la L.R. 15/2009 "Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri" la Regione Piemonte intende contribuire in modo diretto allo sviluppo delle relazioni tra i comuni del Piemonte e le comunità istituzionali di Paesi esteri, attraverso il supporto delle iniziative degli Enti locali dirette a favorire le relazioni di interscambio culturale, turistico, sociale.

La legge regionale mira a sostenere quelle iniziative che contribuiscono ad instaurare e consolidare rapporti di gemellaggio tra i comuni piemontesi e le comunità istituzionali di Paesi esteri, dove forte e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente.

Con D.G.R. n. 85-12919 del 21/12/2009 sono stati approvati, ai sensi dell'art 5 della legge, i criteri per la concessione dei contributi e le relative procedure e modalità di richiesta alla Regione da parte dei comuni singoli o associati interessati all'attività di gemellaggio.

La procedura prevede la predisposizione di un bando pubblico per consentire ai soggetti interessati di presentare proposte progettuali, che verranno selezionate sulla base dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 85-12919 del 21/12/2009

Per il finanziamento del bando è disponibile la somma di € 100.000,00 sul capitolo di competenza n. 150790/2009, come previsto dall'art. 9 della L.R. 15/2009.

Ritenuto che occorra procedere ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", in quanto provvedimento urgente e indifferibile.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

vista la L.R. 29 maggio 2009 n. 15 "Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri";

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

Visto l'art. 31 comma 8 della L.R. 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", in quanto provvedimento urgente e indifferibile;

vista la L.R. 30 dicembre 2008 n. 38 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011";

vista la L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria";

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/2009 "Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali per l'anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai singoli Direttori

regionali del ruolo della Giunta Regionale" e la successiva modifica avvenuta con D.G.R. n. 7-12831 del 15/12/2009;

vista D.G.R. n. 6-12437 del 2/11/2009 con la quale è stato istituito il capitolo di bilancio n. 150790/2009 per l'attuazione della L.R. 15/2009;

Vista la D.G.R. n. 85-12919 del 21/12/2009 con la quale sono stati approvati i criteri e le procedure per la concessione di contributi in attuazione della L.R. 15/2009 "Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri",

determina

per le motivazioni citate in premessa,

- di approvare il "Bando per la concessione di contributi per iniziative realizzate nell'ambito di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri - anno 2009 - allegato alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di assegnare per il finanziamento del presente bando la somma complessiva di Euro 100.000,00 impegnando la somma di Euro 100.000,00 sul capitolo 150790/09 (Ass. 107523) che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti che presenteranno domanda di contributo per iniziative progettuali secondo le modalità previste dal bando pubblico e che risulteranno ammissibili e utilmente inseriti nella graduatoria di merito, in esito alle procedure di valutazione previste dal medesimo bando, a cui integralmente si rimanda.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

La Dirigente

Giulia Marcon

Allegato



*Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Settore Affari Internazionali*

BANDO

**Concessione di contributi per iniziative realizzate
nell'ambito di gemellaggi tra comunità del Piemonte e
comunità di Paesi esteri.**

ANNO 2009

Legge regionale n. 15 del 29 maggio 2009

"Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri"

1. FINALITA'

La finalità del presente Bando è quella di dare attuazione alle disposizioni legislative contenute nella Legge regionale n. 15 del 29 maggio 2009 "Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri".

Attraverso tale legge la Regione Piemonte intende contribuire in modo diretto allo sviluppo delle relazioni tra i comuni del Piemonte e le comunità istituzionali di Paesi esteri, attraverso il supporto delle iniziative degli Enti locali dirette a favorire le relazioni di interscambio culturale, turistico, sociale.

Lo scopo è di sostenere quelle iniziative che contribuiscono ad instaurare e consolidare rapporti di gemellaggio tra i comuni piemontesi e le comunità istituzionali di Paesi esteri, dove forte e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente.

2. SOGGETTI PROPONENTI

Possono richiedere contributi, nell'ambito del presente Bando, i Comuni del Piemonte, singoli o associati (ai sensi del Capo V, Titolo II, Parte I del T.U.EE.LLL. artt. 30-35) che hanno sottoscritto, o che prevedono di sottoscrivere entro sei mesi dalla scadenza del presente Bando, un accordo di gemellaggio con una comunità istituzionale di un Paese estero nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Ogni proponente può presentare, singolarmente o in associazione fino a due proposte progettuali.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le proposte progettuali devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) provenire da uno dei soggetti di cui al § 2;
- b) rispettare obiettivi, finalità e ambiti di intervento indicati nell'accordo di gemellaggio;
- c) prevedere iniziative tra quelle indicate nel successivo § 4;
- d) essere concertate con le autorità istituzionali gemellate del Paese estero.

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo i progetti che prevedono le seguenti azioni:

- e) organizzazione di attività culturali connesse al gemellaggio aventi per oggetto il tema dell'emigrazione;
- f) assegnazione di borse di studio per studenti provenienti dai comuni gemellati esteri che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;
- g) assegnazione di borse di studio per docenti che partecipano a corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia e che frequentano istituzioni scolastiche e corsi di formazione professionale;
- h) organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati all'estero per i giovani residenti locali e accoglienza dei giovani provenienti dai paesi esteri gemellati;
- i) attività di interscambio tra corali, gruppi folcloristici e musicali, società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nei comuni gemellati.

5. ESCLUSIONI DAL FINANZIAMENTO

Gli oneri relativi ai compiti istituzionali per l'organizzazione, accoglienza, allestimento e gestione delle cerimonie del gemellaggio sono a carico dei soggetti proponenti che intraprendono tali attività e pertanto non sono considerati spese ammissibili (art. 3 L.R. 15/2009).

6. FINANZIAMENTI

Le risorse complessive attribuite al presente Bando sono pari a Euro 100.000,00.

Ogni proponente potrà presentare, singolarmente o in associazione, fino a due proposte progettuali.

Il contributo regionale erogabile per ciascun progetto è stabilito fino al limite massimo del **70%** del costo del progetto ammesso, e comunque non superiore all'importo massimo di Euro **10.000,00**.

Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della L.R. 15/2007 in materia di concessione di contributi ai Comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti¹.

Il progetto deve prevedere un piano di copertura finanziaria nel quale vanno indicate le risorse finanziarie apportate dal proponente e dai partner del progetto.

La quota di finanziamento di competenza del soggetto titolare del contributo e dei partner del progetto (pari ad almeno 30% del costo del progetto ammesso) deve essere sostenuta con risorse finanziarie dirette.

7. LIMITAZIONI E DIVIETI

Si precisa che non è prevista la figura del soggetto attuatore per la realizzazione e gestione del progetto ed è pertanto fatto divieto all'ente beneficiario di contributo di affidare o di delegare la realizzazione dell'intero progetto ad un unico soggetto anche se coinvolto nello stesso a titolo di partner.

Il contributo assegnato ai sensi del presente Bando non è cumulabile con contributi riconosciuti su altre linee di finanziamento per la copertura delle spese relative alle medesime attività.

Pertanto alla presentazione della domanda di contributo i soggetti proponenti devono specificare se, per attività strettamente connesse al progetto presentato, sono stati concessi altri contributi pubblici e in quale misura.

8. SPESE AMMISSIBILI

Al fine di ottimizzare le risorse impiegate e migliorare la stesura della rendicontazione finale si richiede un'accorta e corretta valutazione delle voci di spesa previste per la realizzazione del progetto proposto.

Le spese ammissibili devono corrispondere ai seguenti criteri:

- a) Essere effettivamente sostenute nel periodo di realizzazione dell'intervento proposto e precedenti la trasmissione del rendiconto finanziario e della relazione finale. Sono

¹ In base a tale disposizione legislativa "La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati, può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale";

comunque ammesse le spese sostenute a partire dal **1 giugno 2009**;

- b) essere indicate nel budget complessivo previsto per l'intervento;
- c) essere necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
- d) essere identificabili e controllabili;
- e) essere ragionevoli, giustificate e soddisfacenti le regole di buona gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità ed efficacia.

Sono considerate ammissibili a finanziamento le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante, secondo i relativi limiti.

Ferma restando la verifica della congruità delle spese previste, in sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa sotto indicati saranno ricondotti d'ufficio a tali limiti.

Voce di spesa		Oggetto e limiti
A	Personale	Le spese di personale devono essere dettagliate per giornate/uomo e sono riconosciute ammissibili fino al 30% del costo del progetto ammesso. Non sono riconosciute ai fini della determinazione del contributo le spese di personale delle amministrazioni proponenti o partner.
B	Trasferte	Spese per le trasferte e i viaggi in Italia e nel Paese estero. Saranno ammesse esclusivamente le spese relative ai mezzi di trasporto, vitto e alloggio, indicate separatamente e per dettagliate per costi unitari. Sono riconosciute ammissibili fino al 50% del costo del progetto ammesso. Le spese per le trasferte nel Paese estero possono essere coperte dal contributo regionale fino al limite del 70% della spesa prevista e ammessa.
C	Materiali, attrezzature e forniture	Spese strumentali alla realizzazione del progetto: materiale di consumo e forniture in genere, da specificare (carburante, cancelleria per formazione, ecc.). Le spese per l'acquisto di beni soggetti ad ammortamento , comprese le spese per l'acquisto di hardware e software, sono riconosciute entro il limite massimo di 1/3 del costo dei beni.
D	Borse di studio	Deve essere specificato l'importo della singola borsa di studio, il corso di formazione/aggiornamento per il quale viene erogata, il numero dei beneficiari e la tipologia di costi che la borsa intende coprire.
E	Servizi	Spese strumentali alla realizzazione del progetto: pubblicazioni, studi e ricerche, traduzioni, interpreti, servizi finanziari, costi di conferenze e seminari. Sono ammissibili purché diverse da quelle indicate all'art. 3 della L.R. 15/2009.

F	Spese generali	<p>Spese correnti e di gestione che il soggetto beneficiario del contributo sostiene in Piemonte per la realizzazione del progetto.</p> <p>Le spese generali sono forfetarie e sono riconosciute purché siano inferiori o uguali al 6% del costo delle attività del progetto (somma delle voci A, B, C, D, E del <i>Modulo 1</i>) .</p> <p>Tali costi saranno ammessi se non includono costi già inseriti in altra voce di spesa del preventivo.</p> <p>La ricevuta di questa spesa consiste nella dichiarazione del soggetto proponente di aver utilizzato risorse corrispondenti per la gestione corrente delle attività del progetto.</p>
---	-----------------------	---

9. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Per partecipare alla selezione dei progetti, i soggetti interessati dovranno presentare, per ciascun progetto proposto, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- modulo di domanda in carta semplice (*Modulo A*) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto proponente;
- il preventivo di spesa (*Modulo 1*);
- copia conforme dell'accordo di gemellaggio o lettera di impegno dell'amministrazione proponente a sottoscriverlo entro sei mesi dalla scadenza del Bando;
- documentazione comprovante la regolarità del gemellaggio secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 6 della L.R.15/2009;
- lettera di adesione e condivisione alle attività previste dal progetto da parte delle autorità istituzionali gemellate del Paese estero.

Alla domanda di contributo potrà altresì essere allegata una scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto redatta in forma libera.

Al fine di consentire la valutazione dei progetti mediante l'applicazione dei criteri di cui al successivo § 11 dovranno inoltre essere allegate le lettere di adesione e/o sostegno dei partner coinvolti. La mancata produzione di tali documenti entro i termini di scadenza previsti dal Bando non determina l'esclusione dall'istruttoria, ma esclusivamente la mancata assegnazione dei punteggi previsti al § 11 del Bando.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere presentate a:

REGIONE PIEMONTE
Settore Affari Internazionali
Piazza Castello, 165
10122 Torino

entro e non oltre il 5 marzo 2010 utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) **a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento**. Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione;
- b) **con consegna a mano** agli Uffici del Settore Affari Internazionali (V piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sulla busta contenente la domanda di contributo dovrà essere riportata la seguente dicitura :

“Contributi per iniziative realizzate nell’ambito di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri”

La domanda di contributo (*Modulo A*) e il preventivo di spesa (*Modulo I*) dovranno pervenire alla Regione anche **in versione informatica** con messaggio e-mail all’indirizzo: claudio.beni@regione.piemonte.it e stefania.solitro@regione.piemonte.it entro e non oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

10. PROCEDURE GENERALI DELL’ISTRUTTORIA

L’Ufficio regionale competente accerterà l’ammissibilità amministrativa delle domande di contributo verificando l’ammissibilità dei soggetti proponenti (§ 2), i requisiti dei progetti proposti (§ 3, 4), l’osservanza del termine e delle modalità di presentazione della domanda di contributo (§ 9), la completezza della documentazione presentata (§ 9).

La Regione Piemonte si riserva di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

In base ai criteri di cui al successivo § 11, l’Ufficio regionale competente effettuerà una valutazione di merito e di coerenza tecnico-economica dei progetti, al fine di individuare i progetti finanziabili.

Con determinazione dirigenziale, verrà approvata la graduatoria di merito dei progetti ammissibili indicante per ciascun progetto: il punteggio di merito, il costo del progetto ammesso, l’eventuale contributo assegnato.

Il finanziamento dei progetti avverrà nel rispetto della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

In sede di prima applicazione della L.R. 15/2009, in caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste ammissibili, per quei soggetti che abbiano proposto due progetti, sarà finanziata prioritariamente l’iniziativa che abbia ottenuto il maggior punteggio.

Il secondo progetto potrà essere beneficiario di contributo solo successivamente al finanziamento dei progetti degli altri soggetti proponenti un’unica iniziativa, allorché vi siano risorse disponibili.

In caso di parità di punteggio tra due o più progetti collocati all’ultimo posto utile delle graduatorie di merito, le risorse disponibili saranno attribuite ai soggetti proponenti in misura proporzionale al contributo ammissibile.

Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti rispetto al contributo assegnabile, sarà data facoltà ai beneficiari di rielaborare il progetto nel rispetto delle condizioni previste dal Bando.

In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti si procederà al finanziamento dei progetti a seguire nel rispetto della graduatoria.

L’Ufficio regionale competente comunicherà ai soggetti interessati l’esito dell’istruttoria e l’ammontare del contributo assegnato.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione di merito dei progetti avverrà attribuendo, a ciascun progetto proposto, un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

Classe	Descrizione	Punteggio
1	Qualità del progetto	Fino a 54
1.1	Impatto del progetto (in che misura contribuisce a sviluppare le relazioni tra i Comuni del Piemonte e le comunità istituzionali di Paesi esteri, i suoi effetti moltiplicatori, il numero di persone coinvolte, la sua visibilità, la divulgazione e l'impiego dei risultati in piani di azione futuri che coinvolgano gli enti partecipanti e i loro cittadini)	Fino a 30
1.2	Rilevanza rispetto agli obiettivi e alle finalità della legge (in che modo cioè le iniziative proposte si inseriscono in un programma coerente con le finalità della legge e l'accordo di gemellaggio)	Fino a 14
1.3	Qualità della progettazione	Fino a 10
2	Qualità della rete di soggetti coinvolti	Fino a 24
2.1	Quantità e qualità delle sinergie con altri partner piemontesi e dei Paesi esteri coinvolti (a titolo esemplificativo: numero dei partner, presenza comitato di coordinamento e monitoraggio del progetto, complementarietà fra i partner, coinvolgimento economico ecc).	Fino a 18
2.2	Carattere multilaterale del gemellaggio	Fino a 6
3	Grado di coinvolgimento del Soggetto proponente (a titolo esemplificativo: è promotore del progetto, coordina direttamente alcune azioni sul territorio piemontese e/o estero, segue gli aspetti finanziari, monitora il progetto, presenza di amministratori nella missione istituzionale in loco, ecc.)	Fino a 10
4	<u>Premialità</u>	Fino a 12
4.1	Il gemellaggio coinvolga Comunità istituzionali dei Paesi esteri, dove forte e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente	Fino a 4
4.2	Radicalimento del gemellaggio nelle Comunità (da valutare ad es. dal numero di anni della sua esistenza, dal numero e dall'importanza delle iniziative già svolte in passato ecc.)	Fino a 3
4.3	Il progetto si svolga nell'ambito di rapporti di gemellaggio già avviati o di nuova costituzione con enti dei Paesi in Via di Sviluppo ed in via di transizione	3
4.4	Il progetto si svolga nell'ambito di rapporti di gemellaggio con aree nelle quali la Regione ha in essere accordi di cooperazione e partenariato	2

12. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo assegnato per ciascun progetto approvato sarà erogato in due rate.

La prima rata, pari al 50%, verrà liquidata come anticipo sulle spese da sostenere, una volta ricevuta la lettera di accettazione del contributo (*Modulo B*) da parte del soggetto proponente, che dovrà pervenire all'ufficio regionale competente entro il termine di 30 giorni dalla notifica della determinazione di assegnazione del contributo.

Il saldo del contributo verrà liquidato alla conclusione del progetto a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

13. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Fatte salve le disposizioni previste dall'art. 4 della L.R. 15/2007 in materia di semplificazione delle rendicontazioni dei contributi erogati ai Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, la rendicontazione delle spese sostenute dovrà comprendere:

- la richiesta di saldo del contributo assegnato (*Modulo C*), contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nel progetto approvato;
- il rendiconto finanziario (*Modulo 2*), composto da una tabella comparativa del preventivo di spesa presentato e del consuntivo realizzato (*Modulo 2.1*), da un elenco dei documenti giustificativi delle spese sostenute (*Modulo 2.2*) e dalle eventuali dichiarazioni attestanti spese sostenute e/o attività svolte, in originale o in copia conforme;
- la relazione finale sugli interventi realizzati.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto titolare del contributo.

La rendicontazione finale dei progetti dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il **30 giugno 2011**.

Possono essere rendicontate le tipologie di spesa indicate al § 8 del Bando, nel rispetto dei limiti previsti.

La documentazione giustificativa delle spese può essere in lingua italiana, inglese o francese. Eventuale documentazione in lingua diversa deve essere archiviata presso l'ente beneficiario insieme alla traduzione di cortesia in lingua italiana, dalla quale si evinca chiaramente la natura ed il costo del bene acquisito.

Le pezze giustificative originali (fatture, dichiarazioni, ecc..) devono essere datate ed intestate al beneficiario del contributo o ai partner del progetto, con la specifica annotazione del progetto/anno di riferimento e di un numero identificativo.

Nel caso in cui le pezze giustificative non siano intestate al beneficiario del contributo ma ad uno dei soggetti partner del progetto, l'originale o la copia conforme devono essere trasmesse, con una richiesta di rimborso o una dichiarazione giustificativa della spesa effettuata, all'ente beneficiario.

In ogni caso non saranno ritenute ammissibili pezze giustificative intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo o dai partner, italiani o esteri, del progetto.

I documenti giustificativi delle spese sostenute non dovranno essere allegati alla rendicontazione ma archiviati e mantenuti a disposizione per eventuali controlli della Regione Piemonte nelle sedi degli Enti per un periodo di 5 anni.

Ai fini della rendicontazione i dati relativi a ciascuna pezza giustificativa (data, numero identificativo, tipo di documento, descrizione spesa, importo) dovranno essere inseriti nel *Modulo 2.2* (Elenco delle pezze giustificative), datato e sottoscritto su ogni pagina dal legale rappresentate dell'ente titolare del contributo.

Nel caso di pezza giustificativa cumulativa di spese diverse o complesse (ad esempio, fatturazione di servizi per la realizzazione di un'azione progettuale) alla documentazione dovrà essere allegata una descrizione dettagliata delle singole voci di spesa.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della documentazione necessaria a comprovare le spese sostenute.

Voce di spesa		Modalità di rendicontazione e documentazione richiesta
A	Personale	<p>1) Emolumenti del personale dipendente delle amministrazioni proponenti o partner a tempo indeterminato o determinato inserito in attività di progetto: Non è ammessa tale tipologia di spesa e pertanto non viene riconosciuta come spesa sostenuta nella rendicontazione.</p> <p>2) Costi di prestazioni di personale esterno (collaboratori ed esperti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatture; ricevute; note di debito (da conservare ed indicare nel <i>Modulo 2.2</i>) - Deve altresì essere presentata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per il quale è stata svolta la collaborazione, che attesti la durata della collaborazione stessa, nonché le attività svolte nell'ambito del progetto. <p>In ogni caso le spese complessive di personale devono essere dettagliate per giornate/uomo e sono considerate ammissibili fino al 30% del costo totale del progetto.</p>
B	Trasferte	<p><u>Mezzi di trasporto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - biglietti, fatture, ricevute (da conservare ed indicare nel <i>Modulo 2.2</i>); <p><u>Vitto e alloggio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - fatture, ricevute, documentazione contabile dell'ente (da conservare ed indicare nel <i>Modulo 2.2</i>); <p>Le spese complessive di trasferta sono riconosciute fino al 50% del costo totale del progetto.</p> <p>Le spese per le trasferte nel Paese estero possono essere coperte dal contributo regionale fino al limite del 70% della spesa prevista e ammessa.</p>

C	Materiali, attrezzature e forniture	<p>Fatture e/o ricevute relative ad acquisto (o noleggio) di materiali ed attrezzature, contenenti l'indicazione della quantità e la natura degli stessi, nonché, in caso di noleggio, la relativa durata (da conservare ed indicare nel <i>Modulo 2.2</i>).</p> <p>Nel caso di acquisti di beni soggetti ad ammortamento compresi hardware e software, ai fini di evidenziare la quota di ammortamento, nel modulo di rendicontazione dovranno essere inseriti i dati della fattura complessiva (data, oggetto, numero archiviazione), mentre l'importo potrà essere imputato fino al limite di un terzo.</p>
D	Borse di studio	La rendicontazione delle spese per borse di studio dovrà prevedere una dichiarazione da parte del beneficiario della borsa attestante la somma, ricevuta, il suo impiego, accompagnata da attestazione scolastica o dichiarazione relativa al corso di formazione/aggiornamento frequentato.
E	Servizi	Fatture; ricevute (da conservare ed indicare nel <i>Modulo 2.2</i>).
F	Spese generali	<p>L'importo massimo ammissibile è pari al 6% dei costi delle attività del progetto (somma delle voci A, B, C, D, E del <i>Modulo 2</i>).</p> <p>Trattandosi di spesa riconosciuta forfetariamente, deve essere unicamente presentata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario attestante l'importo della spesa sostenuta.</p> <p>Tali costi saranno ammessi se non includono costi già inseriti in altra voce di spesa del preventivo.</p>

Qualora l'Ente titolare del progetto lo ritenga opportuno, la rendicontazione delle spese potrà prevedere l'invio alla Regione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione del progetto purché contengano informazioni idonee a rendere conoscibile la tipologia delle spese.

Nel caso in cui il costo totale sostenuto e rendicontato a conclusione del progetto approvato sia inferiore a quello indicato nel preventivo di spesa approvato, si procederà ad una riduzione del contributo proporzionale al costo totale effettivamente sostenuto e riconosciuto.

14. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato potrà essere revocato qualora :

- 1) la documentazione presentata a conclusione del progetto non sia idonea o risulti irregolare e non permetta di stabilire il costo totale del progetto effettivamente sostenuto;
- 2) le iniziative non siano state realizzate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione del contributo e in particolare abbiano disatteso la valutazione della Regione relativa all'applicazione dei criteri di cui al § 11.

In caso di revoca del contributo si procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

15. VARIAZIONE DEL PROGETTO IN CORSO D'OPERA

Qualora durante il periodo di realizzazione degli interventi si verificano eventi eccezionali ed imprevisti, gli enti beneficiari di contributo potranno presentare istanza motivata di variazione dei progetti in corso d'opera (*Modulo D*), allegando la relativa documentazione.

Gli Uffici regionali valuteranno le modifiche proposte al progetto e nei successivi 30 giorni comunicheranno per iscritto all'ente interessato l'esito dell'istanza. Le variazioni non potranno comportare alcun aumento del contributo assegnato.

Le modifiche ammissibili potranno concernere:

- parziale variazione dei partner, purché si tratti di sostituzioni o aggiunte, debitamente motivate;
- variazione in aumento dei singoli capitoli del preventivo di spesa per quote non superiori al 30%. Non è necessaria l'autorizzazione qualora l'aumento del valore del singolo capitolo non superi il 10%;
- variazioni delle metodologie e/o delle caratteristiche delle attività in fase di realizzazione.

16. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Gli Uffici regionali competenti avvieranno apposite azioni per monitorare la realizzazione dei progetti approvati al fine di valutarne l'impatto e le ricadute.

17. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Affari Internazionali sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L'istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del Responsabile del procedimento, individuato nella persona della dott.ssa Giulia Marcon, Dirigente del Settore Affari Internazionali.

Si ricorda che, in occasione di iniziative pubbliche inerenti il progetto finanziato, quali seminari, incontri, manifestazioni, pubblicazioni, locandine e quant'altro, dovrà essere indicata la presenza del cofinanziamento regionale ed inserito il logo della Regione Piemonte.

Le modalità di utilizzo del marchio Regione Piemonte sono illustrate nella homepage del sito: www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm

Il testo del presente Bando e la relativa modulistica sono disponibili presso i siti Internet:

<http://www.regione.piemonte.it>,

http://www.regione.piemonte.it/affari_internazionali/index.htm,

<http://agora.regione.piemonte.it>

MODULISTICA:

- domanda di contributo (*Modulo A*)
- dichiarazione di accettazione del contributo (*Modulo B*)
- richiesta di saldo del contributo assegnato e dichiarazioni sostitutive per la rendicontazione delle spese (*Modulo C*)
- domanda di variazione del progetto in corso d'opera (*Modulo D*)
- preventivo di spesa (*Modulo 1*)

- rendiconto finanziario (*Modulo 2*)

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai referenti del Settore Affari Internazionali (Torino, Piazza Castello 165, V piano) contattando i seguenti recapiti/indirizzi:

dott. Claudio Beni tel. 011/432.3940 e-mail: claudio.beni@regione.piemonte.it

dott.ssa Stefania Solitro tel. 011/432.5093 e-mail: stefania.solitro@regione.piemonte.it

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali**CONSIGLIO REGIONALE**

DB0100	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0101	Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
DB0102	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali interni
DB0103	Settore Organismi consultivi e Osservatori
DB0104	Studi, documentazione e supporto giuridico legale
DB0200	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
DB0201	Settore Commissioni consiliari
DB0202	Settore Assemblea regionale
DB0203	Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati Arianna
DB0300	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DB0301	Settore Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione
DB0302	Settore Patrimonio e Provveditorato
DB0303	Settore Tecnico e Sicurezza
DB0304	Settore Organizzazione e Personale
DB0400	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0401	Settore Comunicazione e partecipazione
DB0402	Settore Informazione
DB0403	Settore Relazioni esterne
DB0404	Settore Co.re.com
SB0000	Struttura speciale - Gabinetto della presidenza del Consiglio regionale

GIUNTA REGIONALE (dal 1 gennaio 2009)

DB0500	AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
DB0501	Rapporti con le Autonomie Locali
DB0502	Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione
DB0503	Segreteria della Giunta Regionale
DB0504	Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale
DB0505	Avvocatura
DB0600	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DB0601	Ufficio Stampa della Giunta Regionale
DB0602	Immagine e Comunicazione
DB0603	Ufficio Relazioni con il Pubblico
DB0604	Nuovi Media
DB0700	RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DB0701	Organizzazione
DB0702	Formazione del personale
DB0703	Reclutamento, Mobilità e Gestione dell'Organico
DB0704	Stato Giuridico ed Ordinamento del Personale
DB0705	Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale
DB0706	Economato, Cassa economica e Beni Mobili
DB0707	Patrimonio Immobiliare
DB0708	Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro
DB0709	Autocentro e Servizi Generali Operativi
DB0710	Attività Negoziata e Contrattuale, Espropri - Usi Civici
DB0800	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DB0801	Programmazione Strategica e Valutazioni Politiche Regionali
DB0802	Programmazione Negoziata
DB0803	Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale

DB0804	Pianificazione Territoriale e Paesaggistica
DB0805	Valutazione di Piani e Programmi
DB0806	Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana
DB0807	Copianificazione Urbanistica Provincia di Alessandria
DB0808	Copianificazione Urbanistica Provincia di Asti
DB0809	Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino
DB0810	Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara
DB0811	Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola
DB0812	Copianificazione Urbanistica Provincia di Cuneo
DB0813	Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli
DB0814	Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
DB0815	Statistica e Studi
DB0816	Cartografia e Sistema Informativo Territoriale
DB0817	Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio
DB0818	Attività Giuridico Legislativa
DB0819	Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del Territorio
DB0820	Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale
DB0821	Programmazione Operativa
DB0900	RISORSE FINANZIARIE
DB0901	Bilancio
DB0902	Ragioneria
DB0903	Politiche Fiscali
DB0904	Acquisizione Risorse Finanziarie
DB1000	AMBIENTE
DB1001	Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale
DB1002	Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate
DB1003	Grandi Rischi ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche
DB1004	Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico
DB1005	Programmazione e Gestione Rifiuti
DB1006	Politiche Energetiche
DB1007	Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque
DB1008	Tutela Ambientale delle Acque
DB1009	Servizio Idrico Integrato
DB1010	Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette
DB1011	Attività Legislativa e Amministrativa
DB1100	AGRICOLTURA
DB1101	Programmazione in Materia di Agricoltura e di Sviluppo Rurale
DB1102	Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici
DB1103	Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale
DB1104	Sviluppo delle Produzioni Zootecniche
DB1105	Sviluppo delle Produzioni Vegetali
DB1106	Fitosanitario Regionale
DB1107	Servizi di Sviluppo Agricolo
DB1108	Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali
DB1109	Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale
DB1110	Agricoltura Sostenibile
DB1111	Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica
DB1112	Vigilanza e Controlli in Agricoltura
DB1200	TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
DB1201	Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità
DB1202	Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
DB1203	Viabilità e Sicurezza Stradale
DB1204	Servizi di Trasporto Pubblico
DB1205	Navigazione, Trasporto Merci e Logistica
DB1206	Infrastrutture Strategiche
DB1300	INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DB1301	Università e Istituti di Ricerca

DB1302	Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione
DB1303	Ricerca Innovazione e Competitività
DB1400	OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DB1401	Attività di Supporto Tecnico Giuridico e Amministrativo
DB1402	Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe
DB1403	Difesa Assetto Idrogeologico
DB1404	Infrastrutture e Pronto Intervento
DB1405	Tecnico Opere Pubbliche
DB1406	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - TO
DB1407	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AL
DB1408	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AT
DB1409	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - BI
DB1410	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - CN
DB1411	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - NO
DB1412	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VC
DB1413	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VB
DB1414	Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
DB1415	Politiche Comunitarie
DB1416	Politiche Forestali
DB1417	Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche (Sede di VC)
DB1418	Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
DB1419	Economia Montana e Collinare e Servizi (Sede di CN)
DB1500	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DB1501	Attività Formativa
DB1502	Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività Finanziate dalla Direzione
DB1503	Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale
DB1504	Politiche per l'Occupazione e per la Promozione dello Sviluppo Locale
DB1505	Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione
DB1506	Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali
DB1507	Programmazione del Sistema Educativo Regionale
DB1508	Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica
DB1600	ATTIVITA' PRODUTTIVE
DB1601	Attività di Raccordo e Controllo di Gestione
DB1602	Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo
DB1603	Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
DB1604	Riqualificazione e Sviluppo del Territorio
DB1605	Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
DB1606	Sistema Informativo Attività Produttive
DB1700	COMMERCIO, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
DB1701	Programmazione del Settore Terziario Commerciale
DB1702	Sviluppo e Incentivazione del Commercio
DB1703	Programmazione della Rete Distributiva dei Carburanti – Tutela e Difesa dei Consumatori e degli Utenti
DB1704	Promozione Commerciale del Sistema Produttivo – Fiere e Centri Fieristici
DB1705	Sicurezza e Polizia Locale
DB1800	CULTURA, TURISMO E SPORT
DB1801	Biblioteche – Archivi ed Istituti Culturali
DB1802	Soprintendenza Beni Librari
DB1803	Musei e Patrimonio Culturale
DB1804	Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico
DB1805	Spettacolo
DB1806	Museo Regionale di Scienze naturali ed Ecomusei
DB1807	Politiche Giovanili
DB1808	Promozione Turistica - Analisi della Domanda e del Mercato Turistico
DB1809	Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica
DB1810	Programmazione ed Organizzazione Turistica – Turismo sociale- Tempo libero
DB1811	Sport

DB1900	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DB1901	Sviluppo di Politiche per la Famiglia e la Persona e Formazione del Personale Socio-Assistenziale
DB1902	Programmazione Socio-Assistenziale, Integrazione Socio-Sanitaria e Rapporti con gli Enti Gestori Istituzionali
DB1903	Promozione e Sviluppo della Rete delle Strutture, della Qualita' dei Servizi, Vigilanza e Controllo
DB1904	Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto Pubblico e Privato
DB2000	SANITA'
DB2001	Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva
DB2002	Prevenzione Veterinaria
DB2003	Assetto Istituzionale ed Organizzativo delle ASR e Sistemi Informativi Sanitari
DB2004	Attività Ispettiva e di Controllo Amministrativo
DB2005	Assistenza Specialistica e Ospedaliera
DB2006	Assistenza Sanitaria Territoriale
DB2007	Assistenza Farmaceutica e Assistenza Integrativa
DB2008	Politiche delle Risorse Umane Dipendenti e Convenzionate con il SSR
DB2009	Allocazione e Controllo delle Risorse Finanziarie
DB2010	Politiche degli Investimenti
DB2011	Rapporti con i Soggetti Erogatori
SB0100	GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SB0101	Rapporti Stato Regioni - Ufficio di Roma
SB0102	Coordinamento delle Politiche Comunitarie – Ufficio di Bruxelles
SB0103	Affari Internazionali
SB0104	Rapporti con Società a Partecipazione Regionale
SB0105	Relazioni Esterne e Cerimoniale
SB0106	Affari Generali e Pari Opportunità per Tutti
SB0200	CONTROLLO DI GESTIONE

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Mostra della Camelia invernale

Sul Lago Maggiore anche in inverno i fiori diventano protagonisti esclusivi in occasione della tradizionale Mostra Nazionale della Camelia Invernale.

Giunta alla sua IX edizione la mostra rappresenta un'occasione unica per ammirare le più belle varietà di camelie, fiore conosciuto anche come “regina dell'inverno”.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.